


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 gennaio 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALE 85681

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 576. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
Locazione - Immobili urbani - Perimento dell'immobile - Avviamento commerciale - Indennità - Obbligo - Mancata esclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.  
(Art. 3 Cost.).  
(Art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . . . Pag. 9
- N. 577. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni ai superstiti - Decesso della lavoratrice posteriore alla entrata in vigore della legge - Inammissibilità.  
(Artt. 3 e 29 Cost.).  
(Art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903) . . . . . » 10
- N. 578. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
Locazione - Contratti - Recesso - Necessità del locatore - Immobile locato - Destinazione ad uso agricolo - Mancata previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.  
(Artt. 3, 35 e 41 Cost.).  
(Art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . . . » 12
- N. 579. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
Locazione - Immobile locato - Farmacia - Sfratto - Esecuzione - Preventiva autorizzazione amministrativa - Non fondatezza.  
(Artt. 3, 24, 41, 42 e 113 Cost.).  
(Art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253) . . . . . » 13

- N. 580. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Rilascio dell'immobile - Ordine - Necessità del locatore - Sopravvenuta cessazione - Ripristino del contratto - Mancata previsione - Non fondatezza.**  
 (Artt. 3 e 24 Cost.).  
 (Art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2-*quinqüies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1974, n. 351). . . . .
- Pag. 15
- N. 581. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Lavori urgenti di manutenzione - Recesso del locatore - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3 e 42 Cost.).  
 (Artt. 73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392) » 17
- N. 582. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Controversie - Rito del lavoro - Inapplicabilità - Sentenza in primo grado - Provvisoria esecutività - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392). . . . . » 18
- N. 583. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Contratti - Recesso - Avviamento commerciale - Perdita - Indennità - Misura - Manifesta infondatezza.**  
**Locazione - Avviamento commerciale - Nesso causale - Prova contraria del locatore - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo e terzo comma, Cost.).  
 (Artt. 69, settimo comma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392; art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 73 stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93). . . . . » 19
- N. 584. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Contratti non prorogati - Recesso - Necessità abitativa del locatore - Avviamento commerciale - Perdita - Indennità - Misura - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 3 e 42 Cost.).  
 (Artt. 69, settimo comma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392). . . . . » 21
- N. 585. Sentenza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro (rapporto) - Lavoro domestico - Trattamento retributivo - Minimo inderogabile - Prestazioni non inferiori a quattro ore giornaliere - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**  
 (Artt. 3 e 36 Cost.).  
 (Artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339). . . . . » 22
- N. 586. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta) - Beni immobiliari - Valore - Determinazione forfettaria - Non corrispondenza a valori reali - Verifica di valore - Sottrazione al giudice tributario - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost.).  
 (Artt. 52 e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). . . . . » 24

- N. 587. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Privilegio - Privilegio speciale su immobili trasferiti - Garanzia - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.).  
 (Art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). . . . . Pag. 27
- N. 588. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Lavoratori già dipendenti - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 3, 4 e 41 Cost.).  
 (Artt. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482; 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638) . . . » 28
- N. 589. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pubblica sicurezza (Amministrazione) - Dipendente condannato - Sanzione disciplinare - Destituzione di diritto - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 3, 76 e 97 Cost.).  
 (Art. 8, primo comma, lett. a) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) . . . » 29
- N. 590. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Contratto - Recesso - Necessità del locatore - Destinazione dell'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale - Possesso di autorizzazione amministrativa - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . » 31
- N. 591. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Disciplina - Applicazione - Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . » 32
- N. 592. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Contratti - Rinnovo - Obbligo - Restituzione atti al giudice a quo.**  
 (Artt. 42 e 3 Cost.).  
 (Art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . » 33
- N. 593. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Conciliazione giudiziale - Rilascio - Ripristino del rapporto e risarcimento del danno - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2-*quinqies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) . . . » 34
- N. 594. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti - Cause di recesso - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3 e 24 Cost.).  
 (Art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, modificato dall'art. 1-*bis* del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93) . . . » 36

- N. 595. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Canone - Calcolo - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 41, 42 e 47 Cost.).  
 (Artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . . . Pag. 37
- N. 596. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Aree non edificate - Vendita - Conduttore - Diritto di prelazione - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392) » 38
- N. 597. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Contratti - Recesso - Locatore proprietario di più immobili - Facoltà di scelta - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 3 e 42 Cost.).  
 (Artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, come modificato dall'art. 1-*quinquies*, della legge 31 luglio 1975, n. 363). . . . . » 40
- N. 598. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Locazione - Immobili urbani - Contratti - Canone - Misura - Pattuizioni in deroga alla legge - Nullità - Manifesta inammissibilità.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Artt. 62 e 71 - *rectius* 79 - della legge 27 luglio 1978, n. 392) . . . . . » 41
- N. 599. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Comuni e province - Comunità montane - Formazione - Parere dei comuni interessati - Manifesta inammissibilità.**  
 (Art. 117 Cost.).  
 (Art. 1 della legge reg. Lombardia 12 agosto 1974, n. 45). . . . . » 42
- N. 600. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Funzioni amministrative - Esercizio - Delega ai sindaci - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.).  
 (Art. 28 della legge reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10). . . . . » 44
- N. 601. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato - Ministero - Poste e telecomunicazioni - Personale - Trattamento economico - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.).  
 (Artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101) . . . . . » 45
- N. 602. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi economico popolari - Assegnatari titolari di situazioni non esaurite - Divieto di alienazione decennale - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.**  
**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi economico popolari - Assegnatari - Pagamento rateale del prezzo - Divieto di alienazione quindicennale - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513; art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231) » 46

- N. 603. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Segretario comunale e provinciale - Segretari in servizio - Promozione senza concorso - Ministro interni o prefetto - Facoltà discrezionale - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3 e 97 Cost.).  
 (Art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604) Pag. 48
- N. 604. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pubblica sicurezza (Amministrazione) - Dipendente - Sottoposizione a procedimento penale - Sanzione disciplinare - Sospensione cautelare dal servizio - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 27, 97, 76 e 77 Cost.).  
 (Artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; 70, n. 8, della legge 1º aprile 1981, n. 121). . . . . » 49
- N. 605. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato e pubblico - Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Personale dipendente - Direttore di sezione - Passaggio alla VIII categoria - Trattamento economico - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3, 36 e 97 Cost.).  
 (Art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101) » 50
- N. 606. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato e pubblico - Funzioni dirigenziali - Intendenti di finanza - Qualifica - Dirigente generale di livello C - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Artt. 3, 36 e 97 Cost.).  
 (Tab. VI, quadro C, all. al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748). . . . . » 52
- N. 607. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni - Sisma novembre 1980 - Interventi per l'edilizia - Espropriazione per pubblico interesse - Indennità - Misura - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3 e 42 Cost.).  
 (Art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che converte il d.-l. 19 marzo 1981, n. 75) » 53
- N. 608. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi - Asegnazioni - Revoca - Assegnatari - Ricorso al giudice ordinario - Esclusione - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) . . . . . » 55
- N. 609. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Espropriazione per pubblico interesse - Aree esterne ai centri abitati - Indennità - Misura - Restituzione atti al giudice a quo.**  
 (Art. 42, terzo comma, Cost.).  
 (Art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865). . . . . » 56
- N. 610. Ordinanza 11-23 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. PESCATORE.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Funzioni amministrative - Lavori pubblici - Espropriazione - Provvedimenti - Organo competente - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 128 Cost.).  
 (Art. 8 della legge regionale Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18) . . . . . » 57

- N. 611. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BALDASSARRE.  
**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.**  
**Conflitto di attribuzione - Ricorso - Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità.**  
**Regioni a statuto speciale - Trentino-Alto Adige - Bilanci e rendiconti - Organo regionale di riesame -**  
**Deliberazioni - Controllo e promulgazione - Omissione - Pubblicazione nel Bollettino ufficiale -**  
**Annullamento.**  
 (Artt. 55 e 84, ultimo comma, dello St. T.A.A.).  
 (Delibere n. 33 del 30 dicembre 1985; n. 34 del 18 luglio 1986; n. 35 del 3 novembre 1986; n. 36 del 25  
 novembre 1986; n. 37 del 22 dicembre 1986) . . . . . Pag. 58
- N. 612. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Ordinamento giudiziario - Magistrati - Nomina alle funzioni direttive superiori - Dichiarazione di idoneità -**  
**Decorrenza - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Art. 3 Cost.).  
 (Art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831) . . . . . » 64
- N. 613. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato - Donna lavoratrice - Quote aggiunte di famiglia per il coniuge a carico -**  
**Corresponsione - Condizioni - Coniuge inabile al lavoro e privo di risorse - Illegittimità costituzionale**  
**parziale.**  
 (Artt. 3, 29, 31 e 37 Cost.).  
 (Art. 3, primo comma, del d.l. 21 novembre 1945, n. 722) . . . . . » 66
- N. 614. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato - Donna lavoratrice - Quote aggiunte di famiglia per i figli a carico - Corresponsione -**  
**Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Artt. 3, 36 e 97 Cost.).  
 (Art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile  
 1952, n. 212) . . . . . » 68
- N. 615. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Province autonome - Trento - Competenza legislativa - Raccolta dei funghi - Disciplina - Violazioni -**  
**Ordinanze - Ingiunzioni - Opposizioni - Giudice competente - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Artt. 4 e 9 dello St. T.A.A.).  
 (Art. 27, terzo comma, della legge prov. Trento 6 dicembre 1976, n. 41) . . . . . » 69
- N. 616. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro (rapporto) - Ferie del lavoratore - Malattia insorta nel periodo feriale - Sospensione del decorso di**  
**questo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.**  
 (Artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.).  
 (Art. 2109 del cod. civ.) . . . . . » 71
- N. 617. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Ambiente (tutela) - Aree destinate a parchi nazionali e riserve naturali - Misure di salvaguardia - Adozione -**  
**Potere del Ministro per l'ambiente - Non fondatezza.**  
**Ambiente (tutela) - Danno ambientale - Pericolo - Ordinanze contingibili e urgenti - Adozione - Potere del**  
**Ministro per l'ambiente - Non fondatezza.**  
 (Artt. 2 e 3, terzo comma; 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 dello St. T.A.A.;  
 art. 10 Cost.).  
 (Artt. 7, primo e quarto comma, e 8, della legge 3 marzo 1987, n. 59) . . . . . » 74

- N. 618. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Istruzione pubblica - Personale insegnante - Trattamento di quiescenza - Anzianità maturate - Anteriori o successivi al 1° giugno 1977 - Valutazione - Criteri - Non fondatezza.**  
 (Artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.).  
 (Artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312). . . . . Pag. 79
- N. 619. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro (rapporto) - Lavoratori in Cassa integrazione ordinaria - Assistenza sanitaria - Indennità malattia - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**  
 (Artt. 3 e 38 Cost.).  
 (Art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464). » 85
- N. 620. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Ruolo dei professori associati - Accesso - Giudizi di idoneità - Commissioni plurime - Non fondatezza.**  
**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Disciplina - Decreto legislativo delegato - Legge successiva - Natura interpretativa - Non fondatezza.**  
**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Ruolo dei professori associati - Giudizi di idoneità - Categorie ammesse - Professori incaricati - Non fondatezza.**  
 (Artt. 76, 77, 3, 97, 24, 134, 136 e 137 Cost.; L.c. n. 1/1948, art. 1).  
 (Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705; art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28). » 86
- N. 621. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CORASANITI.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Filiazione - Paternità e maternità naturale - Dichiarazione giudiziale - Domanda - Ammissibilità - Giudizio - Inammissibilità.**  
 (Artt. 30 e 2 Cost.).  
 (Art. 274 del cod. civ.). . . . . » 94
- N. 622. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BORZELLINO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Richiesta del datore di lavoro all'Ufficio del lavoro - Inammissibilità.**  
**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Richiesta dell'imprenditore all'ufficio del lavoro - Non fondatezza.**  
 (Artt. 3, 4, primo comma, 38, terzo e quarto comma, 41, secondo e terzo comma, e 97, primo comma, Cost.).  
 (Artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482; artt. 1, 11 e 16, primo, quarto ed ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482). . . . . » 97
- N. 623. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. BALDASSARRE.  
**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.**  
**Regioni a statuto speciale - Friuli-Venezia Giulia - Enti e organismi regionali - Contabilità - Norme statali - Osservanza - Cessazione della materia del contendere.**  
 (Art. 4, n. 1 dello St. F.V.G.).  
 (D.P.C.M. 3 giugno 1986). . . . . » 101

- N. 624. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza sociale - Ostetriche - Doppia iscrizione assicurativa - Divieto - Deroga - Iscrizione all'E.N.P.A.O. - Prosecuzione - Termine di decadenza - Non fondatezza.**  
 (Art. 38, secondo comma, Cost.).  
 (Art. 3, sesto e settimo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127) . . . . . Pag. 103
- N. 625. Sentenza 16-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CASAVOLA.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Filiazione - Riconoscimento - Impugnativa di terzo - Non fondatezza.**  
 (Artt. 29 e 30 Cost.).  
 (Art. 263, secondo comma, del codice civile) . . . . . » 106
- N. 626. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sanitario - Tecnici radiologi - Attività - Esercizio in strutture pubbliche - Condizione - Iscrizione nell'albo provinciale - Manifesta infondatezza.**  
 (Artt. 3 e 18 Cost.).  
 (Art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103) . . . . . » 109

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- Ricorso n. 24 depositato in cancelleria il 12 dicembre 1987 (della regione Lombardia). — Artt. 1, lettere a), b) e c); 2 e 4, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 449, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali»: Beni culturali - previsione di contributi statali in materia - per l'adeguamento strutturale e funzionale di immobili dello Stato e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche e delle aree archeologiche; per il consolidamento ed il restauro di edifici di interesse artistico e storico dello Stato, di enti pubblici e di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute nonché per il restauro di beni mobili commessi e del patrimonio artistico e librario - previsione di contributi statali anche a sostegno di particolari attività culturali - competenza, per i relativi interventi, del Ministero per i beni culturali ed ambientali - sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali previa trasmissione del programma alle competenti commissioni parlamentari. Rilievi della ricorrente: invasione della sfera delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia - omessa previsione di un qualunque intervento delle Regioni nel procedimento di redazione dei relativi progetti e di individuazione dei beneficiari - violazione dell'autonomia finanziaria regionale nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa delle regioni (artt. 117, 118, 119 e 97 Cost. anche in riferimento agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 8 ed agli artt. 47, 49 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) Pag. 111



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 576

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Perimento dell'immobile - Avviamento commerciale - Indennità - Obbligo - Mancata esclusione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Art. 3 Cost.).

(Art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal pretore di Saluzzo nel procedimento civile vertente tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

### *Ritenuto in fatto*

Il pretore di Saluzzo, con ordinanza del 13 gennaio 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nell'ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione dell'immobile oggetto del rapporto. In tal caso, secondo il giudice *a quo*, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il corrispettivo dell'incremento di valore che essa ha conseguito grazie all'avviamento commerciale.

### *Considerato in diritto*

Il giudice *a quo* muove dal presupposto che anche nell'ipotesi di completo perimento della cosa locata permanga l'obbligo del locatore di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui detta norma, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell'immobile oggetto della stessa.

Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata questione, non può essere accettata.

Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile, infatti, consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni.

Anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente, per «l'inerenza all'immobile locato» propria del valore d'avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1505

N. 577

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni ai superstiti - Decesso della lavoratrice posteriore alla entrata in vigore della legge - Inammissibilità.**

(Artt. 3 e 29 Cost.).

(Art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n.903 (Parità di trattamento tra uomini e donne), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'avv. Franco Agostini per Neri Aldo e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv. ti Enrico Ruffini e Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente all'inciso «deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge», in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, resta limitata irrazionalmente la piena eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.

Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani ed Antonino Catania per sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma impugnata.

Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.

#### *Considerato in diritto*

L'ordinanza si duole della irrazionalità — ex artt. 3 e 29 Cost. — dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti, solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole «deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» (sentenza n. 117 del 1986).

La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto normativo a va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso «deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge», sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 578

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Contratti - Recesso - Necessità del locatore - Immobile locato - Destinazione ad uso agricolo - Mancata previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Artt. 3, 35 e 41 Cost.).

(Art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1980 dal Giudice conciliatore di Diano Marina, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

Il Giudice conciliatore di Diano Marina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela, costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa.

*Considerato in diritto*

1. — Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato il problema della mancata previsione delle attività agricole nella elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), con specifico riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt. 67 e 73 della legge citata.

In tale occasione si è escluso che l'argomento meramente letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.

Ha affermato la Corte che «nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura è considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di ricchezza».

Sotto altro profilo si è poi rilevato «che l'agricoltura non può essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare».

2. — Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore.

Appropriato è, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice civile che il giudice *a quo* effettua onde sottolineare come il legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.

3. — Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Diano Marina con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1507

N. 579

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobile locato - Farmacia - Sfratto - Esecuzione - Preventiva autorizzazione amministrativa - Non fondatezza.**

(Artt. 3, 24, 41, 42 e 113 Cost.).

(Art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio 1982 dal Pretore di Domodossola, il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto e il 15 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Firenze - Sezione Promiscua, iscritte rispettivamente al n. 277 del registro ordinanze 1982, al n. 729 del registro ordinanze 1983 e al n. 743 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 dell'anno 1982, n. 39 dell'anno 1984 e n. 60, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16 gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in relazione agli artt. 41 e 42.

Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata, subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei conduttori che esercitano tale attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze concernerebbero: *a)* la compressione del diritto del locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile neppure dinanzi al giudice amministrativo; *b)* i vincoli apposti al diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; *c)* la subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

*Considerato in diritto*

Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti.

La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 («Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico») e successive modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. *a)*, 22, lett. *b)*, e 23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»).

A tale normativa è logicamente collegato l'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: *la ratio* di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.

Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il servizio in argomento.

Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate dai giudici rimettenti. La relativa denuncia d'illegittimità costituzionale è perciò priva di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 580

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Rilascio dell'immobile - Ordine - Necessità del locatore - Sopravvenuta cessazione - Ripristino del contratto - Mancata previsione - Non fondatezza.****(Artt. 3 e 24 Cost.).****(Art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2-*quiquies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1974, n. 351).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani») e dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 2-*quiquies* del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n. 351 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani»), promossi con ordinanze emesse il 27 gennaio 1982 dal Pretore di Firenze, il 29 novembre 1982 dal Pretore di Firenze, il 29 aprile 1983 dal Pretore di Monza, il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze e il 25 febbraio 1984 dal Pretore di Sassari, iscritte rispettivamente al n. 297 del registro ordinanze 1982, ai nn. 373, 793 e 882 del registro ordinanze 1983 e al n. 496 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 dell'anno 1982, n. 260 dell'anno 1983 e nn. 60, 67 e 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di quattro giudizi relativi ad opposizione all'esecuzione di provvedimenti di rilascio emessi sulla base della necessità del locatore, i Pretori di Firenze, Monza e Sassari hanno rilevato il venir meno delle situazioni di fatto sulle quali la dedotta necessità era stata fondata, sollevando di conseguenza questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Le fattispecie, caratterizzate da eventi diversi, quali la morte del destinatario dell'alloggio, ovvero l'acquisto di altro immobile sono tutte riconducibili all'ipotesi di sopravvenuta cessazione dello stato di necessità anteriormente al rilascio dell'immobile. I giudici rimettenti osservano come la mancata previsione della perdita di efficacia del provvedimento realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto a quei conduttori ai quali è consentito, successivamente alla esecuzione dello sfratto, richiedere il ripristino del rapporto ove il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale aveva agito. Tali limiti posti alla tutela del conduttore verrebbero altresì a comprimere il diritto di difesa.

2. — Identica questione circa l'illegittimità — in relazione ai medesimi parametri costituzionali — dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-*quiquies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n. 351) è stata sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza emessa in data 27 gennaio 1982.

3. — È intervenuta in tutti i giudizi l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha concluso per l'infondatezza della questione.

*Considerato in diritto*

1. — Le cinque ordinanze sollevano questioni strettamente collegate ed i relativi giudizi di legittimità costituzionale possono perciò essere riuniti.

2. — Una volta accertata giudizialmente l'esistenza di una delle cause di recesso dal rapporto locatizio, quest'ultimo con la declaratoria di risoluzione e l'ordine di rilascio che ne consegue, è definitivamente cessato. La relativa pronuncia non può essere quindi vanificata ogni volta in cui venga meno, successivamente alla formazione del titolo, la situazione di fatto dedotta in giudizio sulla quale era fondato il recesso del locatore, costituita, nei giudizi *a quibus*, da necessità abitative proprie o dei figli.

Non è in altri termini ipotizzabile che il contenuto della sentenza resti condizionato al permanere della necessità, senza con ciò vulnerare i principi generali in tema di cosa giudicata.

3. — A fini del tutto diversi è ispirata *la ratio* del meccanismo ripristinatorio, ovvero risarcitorio, prevista dall'art. 60 della legge 27 luglio 1978, n. 392, attraverso il quale si persegue l'intento di sanzionare il comportamento doloso o colposo del locatore, il quale, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca poi all'uso per cui aveva agito entro il termine di sei mesi.

Mediante tale azione si realizza la specifica ed idonea tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Ne consegue che risultano sostanzialmente differenti la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che è tenuto ad ottemperarvi, rispetto alla posizione di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore ex art. 60 sul presupposto che il mancato utilizzo dell'immobile medesimo nel senso originariamente prospettato sia a quest'ultimo imputabile.

Identiche considerazioni vanno svolte in relazione all'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-*quinqies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n. 351), disposizione strettamente analoga, per quanto qui interessa, al citato art. 60.

Le sollevate questioni concernenti violazioni degli artt. 3 e 24 della Costituzione sono pertanto prive di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

a) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata dai Pretori di Firenze, Monza e Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

b) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 2-*quinqies* del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



n. 581

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Lavori urgenti di manutenzione - Recesso del locatore - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Artt. 3 e 42 Cost.).****(Artt. 73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 59, n. 3, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Giudice conciliatore di Cuneo nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Angezio di Oggero Angela & C. e Borlino Natalino, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1980 il Giudice conciliatore di Cuneo, adito dal proprietario di un immobile destinato ad attività commerciale il quale chiedeva il rilascio sulla base della necessità di effettuare urgenti lavori di manutenzione, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limitano esclusivamente agli immobili destinati ad uso abitativo la facoltà di recesso prevista dall'art. 59, n. 3, della legge citata (concernente appunto l'ipotesi in cui l'edificio ove è compreso l'immobile locato debba essere ricostruito o ne debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori);

Considerato che la Corte ha più volte escluso (sentt. 7 maggio 1981, n. 111, 15 luglio 1983, n. 252, 27 marzo 1987, n. 116) qualsiasi omogeneità tra le locazioni concernenti immobili destinati ad abitazione e quelli adibiti ad uso diverso, sulla base del diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti;

che da tale principio consegue che il secondo rapporto gode di una maggiore libertà negoziale e quindi di una tutela normativa più affievolita;

che, pertanto la proposta questione è manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Cuneo con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 582

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Controversie - Rito del lavoro - Inapplicabilità - Sentenza in primo grado - Provvisoria esecutività - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Art. 3 Cost.).****(Artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Colla Enrico e Basso Iris, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Bassano del Grappa, adito dal conduttore di un immobile per il ripristino del rapporto locatizio, dichiarato cessato in base alla necessità del locatore di destinarlo ad uso proprio e viceversa successivamente locato a terzi, ha rilevato l'inapplicabilità alla controversia del rito del lavoro;

che il giudice *a quo*, con ordinanza emessa il 13 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui essi non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla legge n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31 della legge 392 del 1978, rendendo meno celere il processo, col precludere la provvisoria esecutività *ex lege* della sentenza resa in primo grado, e così violando l'art. 3 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte ha più volte affermato come al legislatore sia consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare (sentt. 10 maggio 1972, n. 89, e 16 dicembre 1980, n. 185), escludendo altresì che il rito speciale del lavoro e quello ordinario, in particolare avanti gli uffici collegiali, possano essere assunti a modello di perfezione, al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a pena d'incostituzionalità (sent. 16 aprile 1980, n. 65);

che la domanda di ripristino del rapporto ovvero di risarcimento del danno prevista dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l'ipotesi di omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenerne il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi e dove in via soltanto mediata viene in evidenza la pregressa locazione;

che appare perciò del tutto razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto;

che pertanto la questione proposta è manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1511

N. 583

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Contratti - Recesso - Avviamento commerciale - Perdita - Indennità - Misura - Manifesta infondatezza.**

**Locazione - Avviamento commerciale - Nesso causale - Prova contraria del locatore - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

**(Artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, Cost.).**

**(Artt. 69, settimo comma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392; art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 73 stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), in relazione all'art. 73 della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1983 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Callegari Elisa ed altra e Lacchini Roberto, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 22 marzo 1986 dal Pretore di Piazza Armerina nel procedimento civile vertente tra Marino Angelo e Costa Giuseppe, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 12 marzo 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di

immobili urbani»), nella parte in cui impongono in ogni caso il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, commisurando la stessa al canone corrente di mercato anziché a quello ultimo corrisposto, a prescindere dall'effettiva esistenza di un reale valore di avviamento, precludendo altresì al locatore la possibilità di provare giudizialmente l'inesistenza di un nesso causale tra locazione ed avviamento commerciale;

Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina, con ordinanza emessa il 22 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 73 della stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui obbliga il locatore a corrispondere l'indennità di avviamento anche nell'ipotesi in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita dell'avviamento commerciale del conduttore;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni richiamando la sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;

Considerato che le ordinanze denunciano le medesime norme nel testo previgente alle modificazioni rispettivamente introdotte dalle leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15, individuando profili di illegittimità analoghi o coincidenti ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti;

che la Corte ha già escluso che le norme denunciate violino gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in particolare rilevando come il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennità per l'avviamento, in caso di recesso da contratti in regime transitorio motivato da necessità diverse da quella abitativa, trovi la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio (cfr. sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che, circa i citati punti di contrasto, non si rinvergono nelle ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati;

che dall'affermata inerenza dell'avviamento all'immobile locato (sent. 20 marzo 1980, n. 36) e dal contenuto riparatorio che l'indennità in argomento riveste rispetto al danno subito dal conduttore (sent. 21 aprile 1983, n. 128), consegue logicamente l'ininfluenza di cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento;

che pertanto risulta irrilevante la prova contraria circa il nesso eziologico tra pregressa locazione ed avviamento, viceversa collegati del tutto razionalmente dal sistema normativo;

che quindi anche la questione concernente l'asserita violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate:*

a) *le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15) e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;*

b) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), in relazione all'art. 73 della stessa legge (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piazza Armerina con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 584

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Contratti non prorogati - Recesso - Necessità abitativa del locatore - Avviamento commerciale - Perdita - Indennità - Misura - Manifesta inammissibilità.****(Artt. 3 e 42 Cost.).****(Artt. 69, settimo comma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziché all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessità abitativa;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla sentenza 5 ottobre 1983, n. 300, che la questione venga dichiarata inammissibile;

Ritenuto che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle denunciate norme nella parte in cui prevedono la determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone di mercato anziché di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso per necessità abitativa dai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che il giudice *a quo* ben avrebbe potuto estendere per via interpretativa tale conclusione anche ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della legge citata sulla base dell'evidente analogia, su tal punto, tra i due tipi di rapporti, successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15;

che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1513

N. 585

*Sentenza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro (rapporto) - Lavoro domestico - Trattamento retributivo - Minimo inderogabile - Prestazioni non inferiori a quattro ore giornaliere - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Artt. 3 e 36 Cost.).

(Artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n.339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria Franca, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 5 novembre 1979 il Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria Franca, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 14 della l. 2 aprile 1958, n.339, «nella parte in cui assicura un trattamento retributivo minimo orario inderogabile solo ai lavoratori domestici che prestino almeno quattro ore di lavoro giornaliero, praticando, ai lavoratori che effettuano meno di quattro ore lavorative giornaliere, un trattamento deteriore», in base ad una distinzione che sarebbe irragionevole e contraria alla normativa costituzionale di raffronto.

Secondo il giudice *a quo* avendo la lavoratrice effettuato nel corso del rapporto di lavoro un orario lavorativo inferiore alle 4 ore giornaliere non avrebbe avuto diritto alla «tutela legale minima», in forza dell'art.1 della l. n.339 del 1958.

Ciò contrasterebbe con il principio sancito dall'art.36, primo comma, della Costituzione, poichè, se la quantità del lavoro per i lavoratori retribuiti ad ore, è espressa (come nel caso di specie) dal numero delle ore di lavoro effettuate, non pare ragionevole discriminare il trattamento retributivo, distinguendo tra chi abbia effettuato almeno quattro ore al giorno e chi abbia effettuato, forse più gravosamente, meno di quattro ore al giorno.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Le norme denunciate e in particolare l'art. 1 non introducono, secondo l'Avvocatura, alcuna irragionevole diversità di trattamento quando prendono in considerazione solamente il rapporto di lavoro domestico di quegli addetti che prestano la loro opera, «continuativa e prevalente», per almeno quattro ore al giorno, in quanto il rapporto di lavoro domestico presenta peculiari caratteristiche che ben possono legittimare una disciplina diversa dagli altri rapporti di lavoro.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'infondatezza della questione prospettata.

*Considerato in diritto*

1. — La legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, regolando tale rapporto ne esplicita (art. 1) l'applicazione solo all'ambito dei servizi non inferiori a quattro ore giornaliere di attività.

Il giudice *a quo* denuncia una palese discriminazione nei confronti dei lavoratori domestici svolgenti attività di durata inferiore, i quali resterebbero privi di tutela nella fissazione di un'adeguata retribuzione. In conseguenza, gli artt. 1 e 14 della legge sugli ambiti applicativi (art. 1) e le modalità di determinazione delle tariffe retributive (art. 14) contrasterebbero con gli artt. 3 e 36 Cost.

2-a. — Nei termini di cui in appresso, la questione non è fondata.

Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sibbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita privata quotidiana di una limitata convivenza.

In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella generale (sentenza n. 27 del 1974).

2-b. — Tutto ciò non ha escluso peraltro — e non esclude — che i lavoratori domestici non debbano essere considerati come una categoria professionale, nei cui confronti non va negato — ma deve essere anzi affermato — il ricorso alla disciplina collettiva.

Proprio per tali ultime considerazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del codice civile che sottraeva i rapporti di cui trattasi alla disciplina della contrattazione collettiva (sentenza n. 68 del 1969).

2-c. — Sicchè, allo stato, la legge n. 339 qui in discussione, precedente d'oltre un decennio la declaratoria in parola — constatata la evoluzione di un sistema nel cui seno per l'innanzi l'autonomia privata erasi manifestata solo tendenziale — costituisce un'altra fonte (cfr. cit. sentenza n. 68 del 1969) nella regolamentazione dei rapporti di collaborazione familiare in parte attribuita, ora, anche alla contrattazione collettiva (possono confrontarsi, al riguardo, gli accordi intervenuti il 23 novembre 1984, in vigore — salvo tacita rinnovazione — sino al 30 settembre 1987 e concernenti — art. 1 — i prestatori di lavoro domestico «comunque retribuiti»).

3. — Nella delineata realtà odierna, le scelte che la legge citata ha inteso seguire non appaiono nè illogiche nè irrazionali, come già del resto la Corte aveva affermato in precedenza (sentenza n. 27 del 1976).

Va considerato, all'uopo, che la normativa non pone divieti od esclusioni, ma al contrario consente, secondo la ricostruzione qui fattane delle sue finalità, l'applicazione — ricorrendone i presupposti — di tutte quelle altre disposizioni che regolando la materia non richiedono, quale requisito essenziale, una particolare misura della prestazione (artt. 2240 e ss. del cod. civ.; l. 27 dicembre 1953, n. 930 sulla corresponsione della tredicesima mensilità, ecc.): cosicchè — in tali sensi è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione — il giudice di merito è posto in grado di verificare tutti i termini concreti del rapporto sino a ricomprendervi la verifica circa la giusta retribuzione del lavoratore, proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1514

N. 586

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta) - Beni immobiliari - Valore - Determinazione forfettaria - Non corrispondenza a valori reali - Verifica di valore - sottrazione al giudice tributario - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost.).

(Artt. 52 e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Precuzzi Carlo Vittorio ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 1ª Serie speciale dell'anno 1987;



2) ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pichler Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Viterbo sul ricorso proposto da Bevignani Claudio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Viterbo, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 20 ottobre 1986 e il 12 febbraio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania (ord. n. 67/1987) e Viterbo (ord. n. 219/1987) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3, primo comma, 25 (solo l'ord. 219), 53, primo comma, Cost., nonché 76 e 77, primo comma, in relazione alla l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 7, alla l. 12 aprile 1984 n. 68 e alla l. 24 dicembre 1985, n. 777;

che i giudizi *a quibus* vertono sui ricorsi di Precuzzi Carlo Vittorio ed altri e di Bevignani Claudio ed altro avverso gli avvisi di accertamento di valore, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, notificati dai rispettivi Uffici del registro di Verbania e di Viterbo in relazione ad atti di compravendita di un'unità immobiliare in edificio condominiale (ord. n. 67/87) e di un terreno (ord. n. 219/87);

che le suddette norme, secondo i Collegi rimettenti, apparirebbero sospette di incostituzionalità:

a) in quanto prevedono la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente «impossibilità per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile», in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione alle leggi di delega (art. 7, primo comma, l. n. 825 del 1971, l. n. 68 del 1984, l. n. 777 del 1985) che fanno riferimento alla «semplificazione (e non radicale trasformazione) dei sistemi di determinazione degli immobili e di applicazione del tributo» ovvero a «modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico secondo i principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale»;

b) in quanto prescindono dall'effettiva capacità contributiva data la non corrispondenza tra i valori così forfettariamente determinati e quelli reali, in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

c) in quanto determinano «evidenti disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti in catasto e fabbricati forniti di rendita catastale e tra aree fabbricabili ed altri terreni» (dovendosi i normali criteri di accertamento applicare solo ai fabbricati non accatastati e alle aree fabbricabili) ed in quanto non estendono i nuovi criteri anche all'imposta di successione, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

d) in quanto «espropriano» il giudice tributario. («quale giudice naturale per la verifica del valore venale in comune commercio dei beni e dei diritti») del «potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita», in contrasto con l'art. 25 Cost.;

che con ordinanza in data 28 novembre 1986 la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, su ricorso proposto da Pichler Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 «nella parte in cui non prevede la non sottoposizione a rettifica di valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita»;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche ovvero connesse, talché s'impone la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che quanto al dedotto eccesso di delega non si rinviene alcun contrasto tra i criteri direttivi della legge di delega (n. 825 del 1971: art. 7, primo comma) e quanto in concreto disposto dal legislatore delegato, risultando evidente che la determinazione forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari costituisce non altro che una «semplificazione» (tra le tante possibili) del sistema di determinazione dei valori stessi; ciò deve dirsi anche con riferimento al terzo comma dell'art. 1 della l. 12 aprile 1984, n. 68 violato, secondo il remittente Collegio (ord. n. 219/87), là dove dispone «modificazioni necessarie secondo principi unitari»: invero tale legge di delega, al proposito, stabilisce

più precisamente che «possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di legge ordinaria, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari»; talché risulta ovvio come il legislatore delegante faccia riferimento solo ad «eventuali» disposizioni modificatrici dirette a garantire il coordinamento razionale dell'intero sistema tributario (*rectius* tra i testi unici previsti dalla legge di delega), e non già ad impedire l'introduzione di più semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta;

che pertanto manifestamente infondate vanno dichiarate le questioni poste con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che uguale pronuncia si impone anche in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 97 Cost., invocati per le assunte situazioni di irrazionalità e disparità di trattamento che scaturirebbero da una non omogenea applicabilità della determinazione forfettaria dell'imponibile e — comunque — dalla non corrispondenza al valore reale dell'imponibile determinato;

che, infatti, questa Corte ha escluso, in linea generale, la illegittimità costituzionale del ricorso in materia tributaria a presunzioni (cui si riconduce anche l'accertamento automatico o forfettario) purché esse si fondino su indici concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia (sentenza n. 283 del 1987);

che, ribadendosi tale assunto, va rilevato che il riferimento al reddito catastale (opportunamente rivalutato secondo coefficienti di aggiornamento) costituisce, là dove esiste, un indice effettivo e concreto di rilevamento della capacità contributiva;

che la questione posta poi con riferimento all'effettiva corrispondenza tra i valori così determinati e quelli reali si incentra, in definitiva, sulle norme relative alla determinazione delle risultanze catastali nonché su quelle che ne regolano gli aggiornamenti più che sulle norme qui oggetto di impugnazione; queste ultime, infatti, alle prime fanno mero rinvio con la semplice aggiunta di un disposto di calcolo aritmetico, soggetto peraltro anch'esso ad opportuni aggiornamenti, secondo le procedure *ex art.* 52, ultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986;

che pertanto, sotto lo specifico enunciato profilo, è l'intera normativa sul catasto a venire in contestazione, peraltro non impugnata dai remittenti;

che pure manifestamente infondata è la questione posta con riferimento all'art. 25 Cost. poiché le norme impugnate avrebbero privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita: la nozione di giudice naturale non si esaurisce nel mero enunciato normativo di una competenza generale, restando identificata anche attraverso le disposizioni tutte relative, senza che la non irrazionale sottrazione di particolari poteri ad un giudice abbia a comportare automaticamente la assunta lesione dell'art. 25 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 587

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Privilegio - Privilegio speciale su immobili trasferiti - Garanzia - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.).

(Art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI:

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pavia e il 18 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 130 del registro ordinanze 1986 e al n. 128 del registro ordinanze 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale, dell'anno 1986 e n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Palmieri Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 (n. 130/1986) e il 18 novembre 1986 (n. 128/1987) rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) «nella parte in cui a garanzia INVIM istituisce un privilegio sugli immobili trasferiti», per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.:

che i giudizi *a quibus* risultano promossi da acquirenti di immobili avverso l'avviso di accertamento di valore per l'INVIM, notificato dall'Ufficio «al fine di affermare il privilegio» (ord. n. 130/1986); ovvero avverso la procedura esecutiva instaurata con conseguente istanza di rimborso dell'imposta pagata dallo stesso acquirente in vece dell'alienante (ord. n. 128/1987);

che in entrambe le ordinanze si lamenta l'irrazionalità «di assoggettare ad esecuzione il bene trasferito a titolo oneroso prescindendo da ogni partecipazione dell'acquirente alla fase — anche contenziosa — di accertamento del tributo»; imposizione che in definitiva, in contrasto con l'art. 27 stesso d.P.R., finirebbe con il trasferire all'acquirente ogni onere relativo;

che nel giudizio di cui all'ord. n. 128/1987 si è costituito il ricorrente Claudio Palmieri concludendo per la fondatezza della questione;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha dedotto l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che i giudici rimettenti sollecitano l'eliminazione, dalla disciplina dell'INVIM, dell'istituto del privilegio speciale sugli immobili, per irrazionalità e contraddittorietà, in contrasto cioè con gli artt. 3 e 53 Cost.; ovvero, l'approntamento di idonee garanzie procedurali in favore dell'acquirente, *ex* artt. 24 e 113 Cost.;

che la Corte ha già affermato come il privilegio speciale immobiliare resti «accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolva una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione» (sent. n. 210 del 1971);

che quanto già affermato dà contezza della irrazionalità delle censure sussistendo implicitamente, d'altronde, un rinvio, nella disciplina dell'istituto, alle norme del codice civile;

che in conseguenza va dichiarata la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1516

N. 588

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Lavoratori già dipendenti - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Artt. 3, 4 e 41 Cost.).

(Artt. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482; 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo e il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 136 e 175 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19 e 22, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Birra Peroni Industriale S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo, gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria;

Considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile, poiché la pronuncia costituzionale che ne seguisse — stante la competenza del giudice ordinario — resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie (sentenza 46 del 1987);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1517

N. 589

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pubblica sicurezza (Amministrazione) - Dipendente condannato - Sanzione disciplinare - Destituzione di diritto - Manifesta inammissibilità.**

(Artt. 3, 76 e 97 Cost.).

(Art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R. Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 — Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti — nella parte in cui, per il pubblico dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato) condannato per «delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.», prevede la sanzione disciplinare «rigida» della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile 1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per «gravi delitti non colposi»;

Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987);

che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento ai dedotti parametri;

che quanto all'assunto eccesso di delega erroneamente il Collegio *a quo* ha denunciato la norma per non avere essa previsto, come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui all'ordinamento dell'Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti, come il rispetto di quanto enunciato dall'art.70 n. 6, l. n.121 del 1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto «per gravi delitti non colposi», sia da verificare alla luce dell'intero contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a) della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola ipotesi dei «delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.» (la cui gravità, ai fini dell'adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte nella citata sentenza n. 270 del 1986);

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure sotto il profilo del rispetto dell'art.76 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 590

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Contratto - Recesso - Necessità del locatore - Destinazione dell'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale - Possesso di autorizzazione amministrativa - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.****(Art. 3 Cost.).****(Art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), in relazione ai nn. 3 e 4, e al secondo comma dello stesso articolo, promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1980 dal Pretore di Andria e il 28 ottobre 1982 dal Giudice conciliatore di Vercelli, iscritte rispettivamente al n. 449 del registro ordinanze 1980 e al n. 904 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 222 dell'anno 1980 e n. 149 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola,

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 29 aprile 1980 e il 28 ottobre 1982, il Pretore di Andria ed il Giudice conciliatore di Vercelli hanno sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui detta norma non prevede il possesso dell'autorizzazione ovvero della concessione amministrativa — in particolare di quella concernente il mutamento di destinazione dell'immobile — quale condizione per l'esercizio del recesso fondato sulla necessità di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale;

che i giudici rimettenti rilevano l'irrazionale disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di demolizione, notevole trasformazione dell'alloggio per eseguire nuove costruzioni o sopraelevazioni, nonché di necessari ed urgenti restauri per gli immobili d'interesse storico ed artistico, per le quali il medesimo art. 59 richiede, ai numeri 4 e 5, il possesso delle autorizzazioni;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la destinazione dell'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale, nonché abitativo, costituisce l'oggetto di una determinazione volitiva del locatore, la cui effettiva serietà è soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronuncia sul recesso per necessità, mentre la tutela del conduttore si attua anche attraverso la possibilità di richiedere il ripristino del contratto ed il risarcimento del danno nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata maliziosamente conseguita;

che pertanto l'omessa previsione del possesso delle autorizzazioni amministrative risulta giustificata in quanto la titolarità delle stesse non incide direttamente sulla misura della serietà dell'intento manifestato dal locatore che il giudice è tenuto ad accertare;

che, a riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ha sottolineato l'irrilevanza dei dati meramente amministrativi — come, ad esempio, le autorizzazioni — i quali oltretutto presupporre, nella generalità dei casi, la raggiunta disponibilità dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicitica;

che pertanto la proposta questione è manifestamente priva di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani», sollevata dal Pretore di Andria e dal Giudice conciliatore di Vercelli con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1519

N. 591

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Disciplina - Applicazione - Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Art. 3 Cost.).

(Art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;



Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25 della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione osservando come il giudice *a quo* si sia limitato ad auspicare l'introduzione di un «equo» sistema di coefficienti per i Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;

Considerato che il giudice *a quo* sollecita una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie, possibili valutazioni;

che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22 aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1520

N. 592

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Contratti - Rinnovo - Obbligo - Restituzione atti al giudice *a quo*.**

(Artt. 42 e 3 Cost.).

(Art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;  
 Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza, salve le ipotesi di cui all'art. 29 della legge citata;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione denunciata è stata sostituita dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e la prospettazione del giudice *a quo*, è comunque necessario che questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;

PER QUESTI MOTIVI  
 LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6 febbraio 1987, n. 15.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*  
*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1521

N. 593

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Conciliazione giudiziale - Rilascio - Ripristino del rapporto e risarcimento del danno - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Art. 3 Cost.).

(Art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2-*quinquies* del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, re... provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani»), con ordinanza emessa il 27 novembre 1981 dal Pretore di Reggio Calabria, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di un immobile, rilasciato a seguito di conciliazione giudiziale allo scopo di ottenere il risarcimento del danno *ex art. 8* della legge 23 maggio 1950, n. 253, poiché il locatore non aveva adibito entro i sei mesi l'unità immobiliare all'uso per il quale aveva agito, il Pretore di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, premessa l'applicabilità della disposizione denunciata in forza del rinvio di cui all'art. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il giudice *a quo* argomenta nel senso della sostanziale identità di situazioni tra chi rilasci un immobile a seguito di provvedimento giurisdizionale e chi il medesimo rilasci sulla base di un verbale di conciliazione, intervenuto nel corso di un giudizio di recesso per necessità del locatore;

che, pertanto, la previsione di un'azione per il ripristino del rapporto ed il risarcimento del danno soltanto per la prima delle due ipotesi, ove il locatore non destini l'immobile all'uso per cui aveva promosso il giudizio, estintosi a seguito della conciliazione, concretebbe violazione del principio di eguaglianza;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, la Corte ha distinto il rilascio da parte del conduttore che avvenga in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto all'ipotesi in cui la riconsegna dell'immobile abbia avuto luogo in conseguenza della disdetta del contratto motivata da esigenze del locatore, la cui effettiva necessità risulta verificata, attraverso un accertamento giurisdizionale, esclusivamente nel primo caso;

che anche nella specie si verte in tema di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, poiché il carattere giudiziale della conciliazione non priva la stessa della natura di negozio giuridico, riguardo al quale è dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*  
*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 594

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti - Cause di recesso - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3 e 24 Cost.).

(Art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, modificato dall'art. 1-bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 («Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione»), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Bologna, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 317 del 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Bologna, adito per il recesso da un contratto di locazione relativo ad immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, avendo il locatore fatto valere le cause previste dall'art. 59, nn. 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge citata (come modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93);

che tanto la mancata estensione delle cause di recesso concernenti la sublocazione parziale che la mancata equiparazione dell'immobile agli «usi diversi», concreterebbero, a parere del giudice *a quo*, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte ha costantemente affermato come il principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento soltanto a parità di situazioni, la cui valutazione è riservata alla discrezionalità del legislatore;

che è stato altresì più volte rilevato (sentt. nn. 111 del 1981, 252 del 1983 e 116 del 1987) come nessuna omogeneità sussista tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, nonché come al secondo tipo di rapporti venga accordata una tutela normativa più affievolita;

che nessuna indicazione ha fornito il giudice *a quo* circa la asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 («Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1523

N. 595

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Canone - Calcolo - Manifesta inammissibilità.**

(Artt. 41, 42 e 47 Cost.).

(Artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1982 dal Pretore di Trecastagni, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Trecastagni ha sollevato — in relazione agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, osservando che il calcolo del canone basato sul costo di produzione anziché sul valore di mercato dell'immobile — che si asserisce essere superiore al primo — scoraggerebbe gli investimenti immobiliari penalizzando chi voglia locare un immobile;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione richiamando la discrezionalità della scelta legislativa verso un regime di prezzi amministrati delle locazioni, basata su un sistema parametrico predeterminato (il quale non necessariamente esprimerebbe valori inferiori a quelli «di mercato», evidentemente controvertibili);

Considerato che nella narrativa dell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* dà esplicitamente atto di come la locatrice convenuta in giudizio per la determinazione dell'equo canone abbia eccepito l'inapplicabilità di quest'ultimo al rapporto controverso trattandosi di immobile locato per uso stagionale;

che la Corte ha affermato che «il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento» (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che nella fattispecie dedotta dinanzi al giudice rimettente soltanto la soluzione negativa dell'eccezione sollevata da parte convenuta renderebbe rilevante il giudizio di costituzionalità;

che quest'ultimo, pertanto, non può essere ammesso per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1524

N. 596

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Aree non edificate - Vendita - Conduttore - Diritto di prelazione - Manifesta infondatezza.**

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso dal conduttore di un'area adibita a deposito di macchinari nei confronti dell'acquirente dell'immobile, allo scopo di esercitare il diritto di riscatto *ex art.* 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il Tribunale di Catania ha sollevato — in relazione all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 27 e 38 della legge citata, nella parte in cui non prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori di aree nude seppur destinate allo svolgimento di una delle attività indicate nell'art. 27 della legge;

Considerato che in base al «diritto vivente» deve ritenersi che la disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), riguardo al diritto di prelazione in caso di vendita di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitativo, comprende tutti gli immobili, nei quali venga esercitata una delle attività contemplate dal citato art. 27 e pertanto si estende anche alle aree non edificate;

che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione argomenta nel senso del carattere ordinario e non più eccezionale del regime definitivo posto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per le locazioni abitative e non, il quale viene pertanto ad integrare i generali principi codicistici;

che in particolare, l'interpretazione riduttiva, che escludeva dai benefici della legislazione vincolistica gli immobili non riconducibili al concetto di costruzione, può considerarsi superata con il venir meno della contingente normativa di cui alle leggi speciali;

che, a termini dell'art. 812 del codice civile, anche la porzione di terreno deve qualificarsi come immobile ed all'attività in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dal titolo I, capo II, della citata legge n. 392 del 1978;

che, in conclusione, deve affermarsi che il corrente dato interpretativo, condiviso dalla Corte, esclude il presupposto affermato dall'ordinanza di rimessione, onde la relativa questione risulta priva di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*  
*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 597

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobili urbani - Contratti - Recesso - Locatore proprietario di più immobili - Facoltà di scelta - Manifesta inammissibilità.****(Artt. 3 e 42 Cost.).****(Artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, come modificato dall'art. 1-*quinquies* della legge 31 luglio 1975, n. 363).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), come modificato dall'art. 1-*quinquies* della legge 31 luglio 1975, n. 363 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani») - promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1977 dal Pretore di Lucera, iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal locatore, proprietario di più immobili tutti locati, onde ottenere la cessazione della proroga nei confronti del conduttore sulla base della necessità propria, il Pretore di Lucera, con ordinanza emessa il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1 *quinquies* dalla legge 31 luglio 1975, n. 363 di conversione del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255;

che il giudice *a quo* osserva che l'inesistenza di limiti alla facoltà del locatore di scegliere il rapporto dal quale recedere — facendo valere la propria necessità abitativa — nel caso in cui egli disponga di più immobili, è di ostacolo ad una completa comparazione degli effettivi bisogni delle parti, ponendosi in contrasto con i principi di eguaglianza e di utilità sociale della proprietà;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente si è limitato ad affermare che la rilevanza della questione risulterebbe evidente dalla narrativa stessa dell'ordinanza;

che viceversa è necessario che la questione dedotta rivesta nel giudizio *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale (sent. 5 ottobre 1983, n. 300), mentre nella fattispecie non è stato chiarito menomamente quale effetto avrebbe nel processo citato l'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

che quest'ultimo non può, pertanto, essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 (come modificato dall'art. 1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio 1950, n. 253 («Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1526

N. 598

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Immobili urbani - Contratti - Canone - Misura - Pattuizioni in deroga alla legge - Nullità - Manifesta inammissibilità.**

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 62 e 71 - *rectius* 79 - della legge 27 luglio 1978, n. 392).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione per necessità abitativa del locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la nullità delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che derogano alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano favorevoli al locatore;

che il giudice *a quo* osserva come l'esiguità del canone percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e come il divieto di patti in deroga precluda la possibilità di conciliare la lite creando disparità di trattamento rispetto al conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di quest'ultimo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito all'art. 79 il denunciato vizio d'illegittimità costituzionale;

che peraltro il giudice *a quo*, adito per il rilascio di un immobile, non ha menomamente motivato circa la rilevanza in riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;

che la questione è solo astrattamente prospettata e non può essere ammesso il relativo giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1527

N. 599

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Comuni e province - Comunità montane - Formazione - Parere dei comuni interessati - Manifesta inammissibilità. (Art. 117 Cost.).**

**(Art. 1 della legge reg. Lombardia 12 agosto 1974, n. 45).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee montane), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione del comune di Cisano Bergamasco nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45, nella parte in cui, nel disciplinare la delimitazione delle zone omogenee montane ai fini della formazione delle Comunità montane, consente l'inclusione di nuovi territori senza disporre l'acquisizione del punto di vista del comune di cui il territorio è parte, così violando l'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che prevede l'intesa con i comuni interessati, previsione da intendersi come un principio fondamentale sancito dalla legge statale;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia, concludendo per l'irrelevanza della questione o, in subordine, per la sua infondatezza;

che si è altresì costituito il comune di Cisano Bergamasco, concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di appello proposto dal comune di Cisano Bergamasco avverso la decisione con cui il T.A.R. Lombardia aveva dichiarato tardivi due ricorsi dello stesso comune «per la mancata impugnativa — come si legge nella esposizione in fatto dell'ordinanza — di precedente provvedimento regionale di inclusione del territorio di esso nel comprensorio di bonifica montana della Valle San Martino»;

che davanti al Consiglio di Stato il giudizio nel merito e conseguentemente le contestazioni circa la legittimità costituzionale delle norme da applicarsi per la decisione in tanto possono trovare ingresso in quanto si risolve in senso favorevole al ricorrente la questione della tardività o meno della impugnazione degli atti amministrativi su cui si controverte;

che d'altronde — come pure risulta dalla ordinanza — il comune di Cisano Bergamasco era stato tempestivamente informato del progetto di revisione dei comprensori montani ed invitato ad esprimere il proprio parere, invito cui aveva corrisposto con atto 6 maggio 1974, n. 61 con cui il consiglio comunale negò la notifica della deliberazione d'urgenza adottata dalla giunta per esprimere adesione al progetto;

che su entrambi i problemi indicati non è dato rinvenire nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità considerazione alcuna;

che pertanto — a tacere della circostanza che la norma impugnata richiama espressamente l'art. 5 della legge regionale Lombardia 16 aprile 1973, n. 23, il quale dispone proprio che si proceda «d'intesa con i comuni» — non risulta adeguatamente motivata la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee montane), sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 600

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Funzioni amministrative - Esercizio - Delega ai sindaci - Manifesta infondatezza.****(Artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.).****(Art. 28 della legge reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 («Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni»), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto «Suore Discepolo di Gesù Eucaristico»;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo 1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo che esso — delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 — violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;

che davanti a questa Corte si è costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del 1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985 ;

che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e dalle altre dianzi menzionate;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 601

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato - Ministero - Poste e telecomunicazioni - Personale - Trattamento economico - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.).

(Artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), promossi con ordinanze emesse il 13 maggio e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno 1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del Lazio, iscritte rispettivamente al n. 476 del registro ordinanze 1982, ai nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 300 e 301 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1982, n. 315 dell'anno 1983, n. 53 dell'anno 1984 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 13 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonché consigliere, è attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore e quella di inquadramento giuridico;

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza 26 ottobre 1981 ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979, n. 101 e congiuntamente ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato è attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza;

che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26 ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;

Considerato che, essendo tutte le questioni identiche o connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo scopo di mantenere, per il personale in servizio all'atto del passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di evitare un appiattimento fra dipendenti che nel precedente ordinamento rivestivano qualifiche ed avevano parametri retributivi diversi, nonché di evitare che, nell'ambito di una stessa categoria di inquadramento, i titolari di parametri più bassi conseguano un doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori;

che la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo sindacale che ha preceduto l'emanazione della legge, volto a realizzare una gradualità retributiva tenendo conto delle disponibilità finanziarie esistenti;

che questa Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio (Sentenza n. 301 del 1985);

che ha altresì affermato che nel passaggio da un ordinamento ad un altro singole posizioni possono risultare più favorite di altre ma che ciò non può condurre a censurare il legislatore, anche se deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare che le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.);

che in base a tali principi entrambe le disposizioni impugnate appaiono connesse con il corretto uso della discrezionalità legislativa nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo anche conto delle disponibilità finanziarie esistenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: PESCATORE*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1530

N. 602

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi economico popolari - Assegnatari titolari di situazioni non esaurite - Divieto di alienazione decennale - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.**

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi economico popolari - Assegnatari - Pagamento rateale del prezzo - Divieto di alienazione quindicennale - Manifesta infondatezza.**

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513; art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 («Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica»), e 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in cui sostituiscono l'art. 16,

secondo comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 («Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico»), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 22 ottobre 1982 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del congiunto-disposto degli artt. 27 e 28 l. 28 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (che sostituisce l'art. 16, comma secondo, d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) - nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprietà, e titolari di situazioni giuridiche «non esaurite», la norma più favorevole, contenuta nel comma quinto dell'art. 28 l. n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto tale mancata estensione implica l'assoggettamento ad una diversa disciplina di una identica situazione, in momenti diversi nel tempo;

che con la stessa ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma secondo d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) — che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore dell'IACP, per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione — sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata avrebbe previsto un trattamento ingiustificatamente differenziato per le due fattispecie anzidette;

Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo (Corte cost. 11 dicembre 1985, n. 322; 22 febbraio 1984, n. 38; 23 luglio 1980, n. 122) e, pertanto, la prima questione appare manifestamente infondata;

che anche la seconda questione appare manifestamente infondata, essendovi tra pagamento rateale e pagamento in unica soluzione differenze che giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513 («Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica») e 8, comma primo, della l. 27 aprile 1962, n. 231 («Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico»), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 603

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Segretario comunale e provinciale - Segretari in servizio - Promozione senza concorso - Ministro interni o prefetto - Facoltà discrezionale - Manifesta infondatezza.****(Artt. 3 e 97 Cost.).****(Art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 («Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali»), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il segretario già in servizio;

che la questione è stata sollevata in quanto la norma attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e 97 Cost.;

Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori;

che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze, richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo;

Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 («Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali») sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: PESCATORE*

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1532

N. 604

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pubblica sicurezza (Amministrazione) - Dipendente - Sottoposizione a procedimento penale - Sanzione disciplinare - Sospensione cautelare dal servizio - Manifesta inammissibilità.**

(Artt. 27, 97, 76 e 77 Cost.).

(Artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 («Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti») e 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 («Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza»), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal T.A.R. della Liguria, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con ordinanza 14 luglio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 («Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti»), nella parte in cui dispone che l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8 della stessa legge, deve essere sospeso;

che il predetto Tribunale amministrativo, con la medesima ordinanza ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 70, n. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 («Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza») - nella parte in cui demanda al legislatore delegato «la previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale» senza ulteriore precisazione di criteri direttivi al riguardo - e dell'art. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui con esso si è data attuazione a tale delega;

che il giudice *a quo* reputa che il vizio di incostituzionalità sia determinato dalla genericità della formulazione della norma, la quale consentirebbe di applicare la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del personale appartenente ai ruoli della P.S. anche in pendenza di procedimenti penali allo stadio iniziale e comunque non caratterizzati dall'acquisizione di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione appare palesemente inammissibile in quanto, da un lato il giudice *a quo*, con il prospettare varie soluzioni per eliminare la dedotta illegittimità costituzionale ha omesso di precisare con esattezza il *petitum* (cfr. al riguardo ord. 19 novembre 1987, n. 406);

che, d'altro canto, la individuazione della fase del procedimento cui imputare l'effetto della sospensione obbligatoria del dipendente, si riconduce a scelte non necessariamente univoche né prive di margini di discrezionalità, come tali demandate al legislatore ordinario (cfr. Sentenza 28 gennaio 1986, n. 14);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 («Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti») e 70, n. 8, della l. 1º aprile 1981, n. 121 («Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 27, 97, 76 e 77 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1533

N. 605

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiegato dello Stato e pubblico - Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Personale dipendente - Direttore di sezione - Passaggio alla VIII categoria - Trattamento economico - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3, 36 e 97 Cost.).

(Art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 21 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), nella parte in cui dispone che il personale già appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e che si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

considerato che la Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985);

che alla stregua di tale giurisprudenza la norma impugnata appare ragionevole, sia per l'esigenza di differenziare sul piano economico quel personale (direttori di sezione e direttori aggiunti di divisione) che, provenendo da posizioni giuridiche diverse, è stato inquadrato in una medesima categoria, sia in relazione al particolare beneficio di *status* attribuito agli *ex* direttori di sezione che non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di personale sia, infine, in relazione alla necessità di scaglionare i miglioramenti economici connessi con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, al fine di renderlo compatibile con le disponibilità finanziarie esistenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 («Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico»), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 606

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato e pubblico - Funzioni dirigenziali - Intendenti di finanza - Qualifica - Dirigente generale di livello C - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Artt. 3, 36 e 97 Cost.).

(Tab. VI, quadro C, all. al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 («Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal T.A.R. per la Lombardia, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Livolsi Maria ved. Vanadia ed altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 29 febbraio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 («Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), nella parte in cui non prevede la qualifica di dirigente generale di livello C per gli intendenti di finanza delle sedi di maggiore importanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e che si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che sostanzialmente, con la questione proposta, si chiede a questa Corte una sentenza additiva implicante — nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso assetto organizzativo — scelte discrezionali che esulano dalla sua competenza;

che simili questioni sono state già ritenute inammissibili (cfr. sentenza 11 aprile 1984, n. 103) e pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella VI, quadro C, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1535

N. 607

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni - Sisma novembre 1980 - Interventi per l'edilizia - Espropriazione per pubblico interesse - Indennità - Misura - Manifesta infondatezza.**

**(Artt. 3 e 42 Cost.).**

**(Art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che converte il d.-l. 19 marzo 1981, n. 75).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto comma, della legge 14 marzo 1981, n. 219 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti»), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1088 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto comma, della l. 14 maggio 1981, n. 219;

che tale articolo, nel dettare norme in materia d'interventi statali per l'edilizia a Napoli, in relazione agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, prevede che «ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti, spettano tutte le indennità previste dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70%»;

che secondo il giudice *a quo* detta norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo stata la legge n. 385 del 1980 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 21 luglio 1983, n. 223 ed essendo la maggiorazione del 70% inidonea a farne venir meno l'incostituzionalità sotto il profilo dell'inadeguatezza dell'indennizzo;

Considerato che l'articolo impugnato, nell'ultima parte del comma sesto, statuisce che «l'espropriato può proporre opposizione alla stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt. 12 e 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892»;

che detti ultimi articoli prevedono modalità di quantificazione dell'indennità di espropriazione diversi da quelli stabiliti dalla l. n. 385 del 1980, statuendo essenzialmente che essa sia determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, se abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione o, altrimenti, in base all'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e fabbricati;

che, l'espropriato, in base all'art. 80, sesto comma, ultima parte, proponendo opposizione alla stima, può ottenere la quantificazione dell'indennità di espropriazione in base al su detto criterio;

che tale ultimo sistema di determinazione dell'indennità di espropriazione è stato ritenuto costituzionalmente legittimo da questa Corte (Sentenza 22 gennaio 1976, n. 15) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con motivazione che ne ha affermato implicitamente anche la rispondenza all'art. 42 Cost. sotto il profilo della congruità dell'indennizzo;

che la facoltà, accordata all'espropriato di ottenere, in sede di opposizione alla stima, la liquidazione dell'indennità in base ad un criterio conforme ai precetti della Costituzione, determina la manifesta infondatezza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma sesto, della l. 14 maggio 1981, n. 219 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti»), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 608

*Ordinanza 11-23 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi - Assegnazioni - Revoca - Assegnatari - Ricorso al giudice ordinario - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Art. 3 Cost.).

(Art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 («Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59-bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 — nella parte in cui non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario — sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R.;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;

che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 («Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 609

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Espropriazione per pubblico interesse - Aree esterne ai centri abitati - Indennità - Misura - Restituzione atti al giudice a quo.**

(Art. 42, terzo comma, Cost.).

(Art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Colucci Teresa nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 in quanto, commisurando l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost.;

Considerato che, la norma impugnata è stata modificata dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, applicabile alle indennità non ancora definite in forza dell'art. 19 della stessa legge;

che tali ultimi articoli sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

che, successivamente, la misura dell'indennità di espropriazione è stata disciplinata dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata a sua volta illegittima con la sentenza 19 luglio 1983, n. 223;

che la Corte di Cassazione, a seguito di tali pronunce, ha elaborato una giurisprudenza con la quale, da un lato ha affermato che la sentenza n. 5 del 1980 concerne solo l'espropriazione delle aree con destinazione edilizia (Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); dall'altro che, riguardo a tali aree, l'indennità va liquidata a norma della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 8 luglio 1985, n. 4091);

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perchè accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante alla stregua di quanto anzi detto, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio a quo debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI



N. 610

Ordinanza 11-23 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. PESCATORE)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Funzioni amministrative - Lavori pubblici - Espropriazione - Provvedimenti - Organo competente - Manifesta infondatezza.****(Art. 128 Cost.).****(Art. 8 della legge regionale Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 («Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità»), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23/1<sup>o</sup> serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7 febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto il profilo che esso, designando l'organo della Provincia — il Presidente — competente ad emanare provvedimenti espropriativi, violerebbe l'art. 128 Cost.;

Considerato che questione analoga è stata già ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;

che non sono prospettati profili nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA*Il redattore:* PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1539

N. 611

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. BALDASSARRE)

**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.****Conflitto di attribuzione - Ricorso - Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità.****Regioni a statuto speciale - Trentino-Alto Adige - Bilanci e rendiconti - Organo regionale di riesame - Deliberazioni - Controllo e promulgazione - Omissione - Pubblicazione nel Bollettino ufficiale - Annullamento.****(Artt. 55 e 84, ultimo comma, dello St. T.A.A.).****(Delibere n. 33 del 30 dicembre 1985; n. 34 del 18 luglio 1986; n. 35 del 3 novembre 1986; n. 36 del 25 novembre 1986; n. 37 del 22 dicembre 1986).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri notificati rispettivamente il 14 marzo 1986, il 29 settembre 1986, il 9 gennaio 1987 e il 7 febbraio 1987, depositati in Cancelleria il 28 marzo 1986, il 7 ottobre 1986 il 19 gennaio 1987 e il 24 febbraio 1987 ed iscritti ai nn. 18 e 41 del Registro 1986 e ai nn. 2, 5 e 6 del Registro 1987 per conflitti di attribuzione sollevati nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige a seguito della pubblicazione delle delibere dell'Organo Regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi della Regione stessa 30 dicembre 1985, n. 33; 18 luglio 1986, n. 34; 3 novembre 1986, n. 35; 22 dicembre 1986, n. 37; 25 novembre 1986, n. 36; rispettivamente avvenuta sul Bollettino ufficiale regionale n. 2 del 14 gennaio 1986, n. 32 del 29 luglio 1986, n. 50 dell'11 novembre 1986, n. 1 del 7 gennaio 1987 e n. 55 del 9 dicembre 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Avv. Umberto Pototschnig per la Regione Trentino-Alto Adige;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 14 marzo 1986, e depositato il 18 marzo 1986 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione al fatto che quest'ultima ha pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale del 14 gennaio 1986 n. 7, senza previamente comunicarla al Commissario del Governo e promulgarla, la delibera dell'«Organo regionale di riesame» (n. 33 del 30 dicembre 1985), con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione stessa per l'esercizio dell'anno 1986.

1.1. — Dopo aver richiamato l'art. 84, u.c., St. T.A.A., il quale stabilisce che, quando nella votazione della legge di approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione non si raggiunge il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano, «l'approvazione stessa è data da un organo regionale» e dopo aver ricordato che con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 470 (norme di attuazione dello Statuto) si è provveduto a istituire a tal fine un «Organo regionale di riesame» composto da tre elettori del Consiglio Regionale nominati dal Presidente del Consiglio medesimo (di cui uno designato dalla provincia di Trento, un altro da quella di Bolzano e un terzo, con funzioni di presidente, scelto dai due membri già designati), l'Avvocatura dello Stato rileva che, essendosi fatto ricorso alla procedura appena menzionata in relazione all'approvazione dei bilanci per il 1986, la

relativa delibera dell'«Organo regionale di riesame», anziché esser promulgata dal Presidente della Regione, è stata direttamente pubblicata nel Bollettino ufficiale. Secondo il ricorrente tale comportamento — peraltro riscontratosi anche in occasioni precedenti, pur con una prassi tutt'altro che costante — risulta lesivo delle attribuzioni statali in quanto impedirebbe al Governo l'esercizio del potere di rinvio del disegno di legge per il riesame, nonché quello di ricorso presso la Corte costituzionale per il controllo di costituzionalità della legge eventualmente riapprovata (ex art. 55 St. T.A.A.).

A sostegno della propria posizione, il Presidente del Consiglio ricorda, innanzitutto, che l'art. 84 St. T.A.A., aprendosi con il principio generale che i bilanci e i rendiconti della regione sono approvati con legge regionale, intende riferirsi anche ai procedimenti speciali di approvazione previsti, l'uno, nell'ultimo comma (ed è quello qui in contestazione), l'altro nei commi 3 e 8 dello stesso articolo. Tanto ciò è vero, secondo il ricorrente, che anche per l'ultima delle procedure menzionate — per la quale, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza di ciascun gruppo linguistico sui singoli capitoli di bilancio, la relativa decisione è affidata a una commissione paritetica di quattro consiglieri e, in ultima istanza, a un «lodo arbitrale» della Sezione autonoma del TAR di Bolzano (non soggetto a impugnazione o a ricorso) — è previsto espressamente che, limitatamente ai capitoli approvati con le procedure così definite, il Governo può rinviare o impugnare la legge di approvazione del bilancio «solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione e del presente Statuto» (art. 84 St. T.A.A., comma 8°).

In secondo luogo, il ricorrente rileva che l'art. 7 della legge 19 maggio 1976 n. 335, pur non riferendosi in modo specifico ai bilanci della Regione resistente, ha ribadito il principio dell'approvazione con legge dei bilanci regionali e del relativo potere di controllo del Governo attraverso il rinvio per il riesame e il ricorso presso la Corte costituzionale.

Collateralmente, poi, l'Avvocatura dello Stato ricorda come questa Corte, con sentenza n. 57 del 1957, ha accolto un ricorso della Provincia di Bolzano avverso la procedura speciale di approvazione dei bilanci, allora affidata al Ministro dell'Interno, per l'ipotesi di non raggiungimento della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quella dei consiglieri della Provincia di Bolzano. La riconosciuta natura legislativa, che peraltro allora sollevò dubbi per l'imputazione dell'approvazione ad un organo statale (dubbi oggi svaniti stante la natura regionale dell'«Organo di riesame»), non fu di impedimento, nell'ipotesi, per entrare nel merito del ricorso. Pertanto, conclude il ricorrente, non dovrebbero esservi dubbi neppure sull'ammissibilità del conflitto, tanto più che questa Corte ha già conosciuto nel merito, riconoscendolo fondato, anche un conflitto di attribuzione sollevato contro un atto di promulgazione di legge regionale (sent. n. 40 del 1977).

1.2. — Nelle sue controdeduzioni, depositate il 28 marzo 1986, la Regione Trentino Alto Adige non contesta i fatti, come asseriti dal ricorrente. Ricordando, anzi, l'incertezza della prassi esistente in materia — con ben tre casi conformi all'ipotesi in contestazione ed uno in cui si è proceduto a «promulgazione» da parte del Presidente regionale — la resistente interpreta il silenzio dell'art. 84, u.c., St. T.A.A. sul valore da assegnare alla delibera dell'«Organo regionale di riesame», non già come un rinvio in bianco alle norme di cui all'art. 55 dello stesso Statuto, (rinvio ed eventuale ricorso) ma come una lacuna vera e propria, sulla quale la regione auspica un intervento chiarificatore di questa Corte, volto a risolvere direttamente la questione o a rinviarla al legislatore costituzionale.

La resistente sottolinea, peraltro, che, ove si estendessero alla delibera di cui all'art. 84 u.c. le disposizioni relative al rinvio e all'impugnazione degli atti legislativi, si verrebbe a un vicolo cieco: se la si rinviasse al Consiglio regionale, l'intero procedimento di approvazione potrebbe bloccarsi per il persistente mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 84 St. T.A.A.; se la si rinviasse all'«Organo regionale di riesame», si attribuirebbe a tale organo il compito di arbitrare non già i rapporti tra i consiglieri di Trento e i consiglieri di Bolzano, ma piuttosto quelli tra regione e Governo centrale. Su questa base la resistente avanza il dubbio che la mancanza della previsione del controllo sulla delibera ex art. 84, u.c., abbia, dunque, una qualche coerenza e giustificazione.

2. — Con quattro ricorsi, notificati, rispettivamente, il 29 settembre 1986, il 9 gennaio 1987 e, due di essi, nella stessa data del 7 febbraio 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato identici conflitti di attribuzione in relazione alla pubblicazione, senza previa comunicazione al Commissario del Governo e promulgazione, delle delibere dell'«Organo regionale di riesame» dei bilanci e dei rendiconti che vanno dal n. 34 al n. 37 del 1986 (segnatamente: n. 34 del 18 luglio 1986, n. 35 del 3 novembre 1986, n. 36 del 25 novembre 1986, n. 37 del 22 dicembre 1986, rispettivamente pubblicate nei Bollettini ufficiali della Regione nn. 32, 50 e 55 del 1986, nonché n. 1 del 1987).

Nel merito le parti si richiamano agli atti di causa presentati per il conflitto di attribuzione ricordato ai punti precedenti.

La Regione Trentino Alto Adige solleva, però, eccezione di inammissibilità relativamente al ricorso notificato il 29 settembre 1986 contro la predetta delibera n. 34 del 18 luglio 1986. A suo giudizio, tale ricorso è stato notificato tardivamente, e cioè nel 62° giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 29 luglio 1986.

Contro tale eccezione l'Avvocatura dello Stato formula due distinti argomenti. Innanzitutto ricorda che, non essendo prescritta da alcuna norma vigente, la pubblicazione delle delibere dell'«Organo regionale di riesame» dei bilanci e dei rendiconti non rientra fra quelle obbligatorie, le quali sono le uniche, secondo la sentenza n. 104 del 1972 di questa Corte, a comportare la decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 39 della legge n. 87 del 1953. In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a norma del predetto art. 39, c.p.v., e dell'art. 2 del regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, cui rinvia l'art. 22 della stessa legge n. 87 del 1953, la pubblicazione non può essere considerata strumento sufficiente per l'effettiva conoscibilità dell'atto quando sia prescritto un procedimento particolare. E, poichè, l'art. 57 u.c. St. T.A.A. prescrive che copia del Bollettino ufficiale sia inviata al Commissario del Governo, si deve supporre che si è in presenza di uno di quei procedimenti particolari, che nella specie si è concluso il 2 agosto 1986, come risulta dalla comunicazione dell'8 novembre 1986 del Commissario del Governo (allegata alla memoria).

#### *Considerato in diritto*

1. — I giudizi di cui in epigrafe vanno riuniti per identità del loro oggetto al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Va innanzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità per irricevibilità del ricorso (reg. confl. n. 41 del 1986) per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino Alto Adige, in relazione alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del 29 luglio 1986 della delibera n. 34 del 18 luglio 1986, adottata dall'«Organo regionale di riesame» dei bilanci e dei rendiconti. Poichè il predetto ricorso è stato notificato il 29 settembre 1986, a distanza di sessantadue giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della delibera da cui ha origine il relativo conflitto di attribuzione, esso deve ritenersi inammissibile per violazione dei termini di impugnazione di cui all'art. 39 cpv., della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Quando, infatti, per un determinato atto la pubblicazione sul giornale ufficiale — sia questo la *Gazzetta Ufficiale* dello Stato ovvero il Bollettino ufficiale della Regione — è richiesta *ad substantiam actus*, nel senso che ne costituisce una fase essenziale di integrazione dell'efficacia, ogni altra forma di conoscenza legale dell'atto stesso assume un carattere sussidiario o eccezionale. Non è, pertanto, un sufficiente criterio dirimente il carattere obbligatorio o meno della pubblicazione nel giornale ufficiale, ben potendo riconoscersi positivamente tale carattere anche ad atti la cui inserzione nel Bollettino o nella *Gazzetta* abbia uno scopo di mera pubblicità. Ciò che rileva, come s'è detto, è il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un rapporto di coesenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest'ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale.

Sotto tale profilo, non c'è dubbio che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (sent. n. 132 del 1976), l'art. 39, cpv., della legge n. 87 del 1953 si richiama al medesimo criterio posto a base delle disposizioni disciplinanti i termini di impugnazione in materia di giustizia amministrativa (art. 2 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 19, l. 6 dicembre 1971, n. 1034). Quando un atto ufficiale possiede una natura normativa e non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un'efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto (o, peggio ancora, da ufficio a ufficio), la sua pubblicazione nel giornale ufficiale è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale.

Nel caso di specie, pertanto, pur a voler prescindere dallo specifico valore formale da riconoscere alla delibera dell'organo speciale di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A., dal momento che si tratta di una decisione approvativa dei bilanci o dei rendiconti regionali si è indubbiamente in presenza di un atto «normativo» o, comunque, non avente destinatari determinati. E poichè, come tale, è un atto insuscettibile di comunicazione, la sua conoscenza legale decorre, senza dubbio alcuno, dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, e non già, come pretende l'Avvocatura dello Stato, dal successivo invio di tale Bollettino al Commissario del Governo. Tale invio, infatti, se è disposto dall'art. 57, u.c., St. T.A.A. al fine di migliorare la circolazione delle informazioni tra apparati pubblici, non ha tuttavia alcun rilievo ai fini della conoscenza legale di atti come quelli qui in considerazione.

3. — Entrando nel merito dei restanti quattro ricorsi dall'analogo contenuto, deve comunque riconoscersi la fondatezza della doglianza della Presidenza del Consiglio. È infatti vero che, a causa della pubblicazione diretta nel Bollettino Ufficiale della delibera dell'«Organo regionale di riesame» dei bilanci, nonché della conseguente omissione tanto della comunicazione al Commissario del Governo quanto della promulgazione della stessa, ne risulta lesa l'esercizio del potere di controllo (mediante rinvio per riesame) e dell'eventuale tutela di fronte alla Corte costituzionale (o alle Camere) attribuito al Governo dall'art. 55 St. T.A.A. in relazione agli atti legislativi della Regione.

3.1. — La decisione dei conflitti di attribuzione proposti all'esame di questa Corte con i presenti giudizi dipende logicamente dalla previa definizione del valore o rango formale da riconoscere alla delibera dell'«Organo regionale di riesame», di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A., con la quale si procede, quando ne ricorrono le condizioni, all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione Trentino Alto Adige.

A dire il vero, qui si è in presenza di un particolarissimo organo deliberante e di un'altrettanto particolare procedura decisionale, la cui previsione è legata alla peculiare struttura della Regione Trentino Alto Adige, tanto sotto il profilo istituzionale quanto sotto quello della composizione etnica della stessa. Queste peculiarità hanno indotto il legislatore costituzionale a prevedere, in sede statutaria, particolari procedure, le quali potessero essere in grado di aggregare i necessari consensi richiesti per l'approvazione di atti di fondamentale significato per la vita politica, costituzionale e amministrativa della Regione, quali sono i bilanci e i rendiconti finanziari.

Il principio di fondo su cui è imperniato l'art. 84 St. T.A.A. è quello posto a base del costituzionalismo moderno e comune a ogni ordinamento democratico: cioè che i bilanci e i rendiconti finanziari vanno approvati con legge (comma primo). Tuttavia, la particolare tutela assicurata ai gruppi linguistici e la peculiare struttura istituzionale della Regione, che si compone di due Province autonome dotate di competenze legislative omologhe, hanno suggerito, in materia di deliberazione delle leggi di bilancio, una complessa disciplina statutaria che prevede maggioranze legislative qualificate. Più precisamente, mentre nei commi da 2 a 8 dell'art. 84 sono stabilite particolari procedure di approvazione dei singoli capitoli di bilancio, dirette a ottenere le maggioranze concorrenti dei due gruppi linguistici principali, invece nell'ultimo comma dello stesso articolo (che è quello coinvolto nella decisione del presente conflitto), si prevede che l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari debba avvenire con il concorso della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quella dei consiglieri della provincia di Bolzano.

Dal momento che, quando si richiedono maggioranze concorrenti, c'è la possibilità che l'una o l'altra, o persino ambedue, non si formino, l'art. 84 St. T.A.A. prevede alcuni meccanismi di risoluzione dell'eventuale situazione di stallo. Così, mentre nel caso di mancato accordo sui singoli capitoli la composizione del conflitto è demandata a una commissione paritetica formata da quattro consiglieri regionali, che, ove fallisse, deve ricorrere all'arbitrato della sezione autonoma del TAR di Bolzano (la quale decide con un «lodo arbitrale» inoppugnabile), al contrario, nel caso di non raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti, la risoluzione definitiva è direttamente affidata, come si è già detto, allo speciale «Organo regionale di riesame» introdotto dalle norme di attuazione sulla base dell'ultimo comma dell'art. 84 dello Statuto. Il ruolo di quest'ultimo come istanza arbitrale di risoluzione definitiva dell'eventuale conflitto sui bilanci si rispecchia anche nella composizione dell'organo. Esso, infatti, è formato da tre persone (aventi i requisiti di elettore per il Consiglio regionale), di cui due sono i rappresentanti, rispettivamente, dei consiglieri eletti nella Provincia di Trento e di quelli eletti nella Provincia di Bolzano, mentre il terzo, che funge da presidente del collegio, viene successivamente scelto di comune accordo dai primi due. È evidente che la procedura speciale prevista dall'art. 84, u.c., St. T.A.A., di cui le delibere dell'«Organo regionale di riesame» che stanno all'origine del presente conflitto sono l'atto finale, va definita come un sub-procedimento eventuale, inserito, in caso di disaccordo fra i consiglieri delle due province, nel processo di approvazione legislativa dei bilanci e dei rendiconti finanziari. D'altra parte, tanto la composizione e il funzionamento dell'Organo di riesame, quanto le modalità d'azione e la forma dell'atto finale di deliberazione, più che le caratteristiche di un corpo legislativo o di un organo politico, rievocano le fisionomie di un collegio arbitrale. Di qui deriva la natura particolarissima della procedura in contestazione e del suo atto finale, per la cui definizione il Governo ha adito questa Corte.

3.2. — Per la determinazione del valore, o rango formale, della delibera dell'«Organo regionale di riesame» con cui si approvano i bilanci regionali, ai sensi dell'art. 84, u.c., St. T.A.A., occorre verificare:

a) se si tratta di atto che, per la provenienza da un organo abilitato a produrre diritto, se pure in via eccezionale o anche provvisoria, e per la natura specifica dell'atto stesso, possa essere qualificato come fonte normativa;

b) se il particolare potere di produzione normativa in questione abbia una base costituzionale, nel senso che sia legato da un rapporto di condizionalità rispetto a norme di rango costituzionale, tale da esser definito da queste nella sua abilitazione a produrre diritto ed, eventualmente, nel suo ambito e nei suoi limiti di competenza;

c) se il livello, o rango normativo, in cui l'atto in questione è costituzionalmente collocato è quello proprio delle leggi (regionali), cioè quello primario, di modo che sia da queste abrogabile oppure possa comunque porsi rispetto ad esse in un rapporto di astratta «sostituibilità» (nel caso di fonti atipiche).

In relazione al primo punto, va sottolineato che l'art. 84, u.c., St. T.A.A., attribuisce all'«Organo regionale di riesame» la specifica competenza di approvare i bilanci o i rendiconti finanziari ogni volta che nel Consiglio regionale non riesca a formarsi la maggioranza qualificata richiesta dallo stesso articolo: «se tale maggioranza non si forma — dice espressamente la disposizione citata — l'approvazione stessa è data da un organo di livello regionale».

In altre parole, la delibera dell'«Organo regionale di riesame» ha lo stesso contenuto dispositivo proprio della legge di bilancio. Come tale, essa vanta la struttura normativa particolare di una legge «formale», nel senso che, pur non essendo costitutiva di diritti o di doveri per la generalità dei cittadini e, pertanto, pur non potendo apportare innovazioni alle leggi «sostanziali» (come questa Corte ha ribadito sin dalla sent. n. 66 del 1959), incide sulle posizioni soggettive degli organi preposti alla gestione e al maneggio del denaro pubblico, qualificandone giuridicamente il comportamento. Al pari della legge di bilancio, dunque, la delibera dell'organo di cui all'art. 84, u.c., possiede i caratteri strutturali di una fonte normativa, non essendo più sostenibile la teoria ottocentesca che ne negava i caratteri in base all'antiquato duplice presupposto che gli uffici pubblici non potessero vantare posizioni soggettive particolari e distinte rispetto a quelle dell'ente di cui sono parte e che, pertanto, si potessero qualificare come fonti normative soltanto quegli atti o quei fatti produttivi di posizioni giuridiche soggettive nella generalità dei cittadini.

Nello stesso tempo occorre considerare l'approvazione dei bilanci *ex art.* 84, u.c., St. T.A.A., anche se compiuta da un organo speciale operante al posto delle assemblee consiliari, viene direttamente impugnata al Consiglio regionale sul quale ricadono immediatamente gli effetti prodotti dalla delibera di cui al medesimo art. 84, senz'alcun bisogno peraltro di ratifica o di conversione. Ciò induce a ritenere che lo speciale organo di riesame dei bilanci è chiamato dallo Statuto ad esercitare sostitutivamente un potere normativo proprio del Consiglio regionale, avente pertanto gli stessi caratteri e far natura di quest'ultimo.

In secondo luogo, non può esservi dubbio alcuno che la particolare competenza normativa appena descritta abbia la sua specifica base in norme di rango costituzionale. L'art. 84, u.c., St. T.A.A., pur se in termini tutt'altro che perspicui e in modo palesemente lacunoso, non soltanto ne prevede l'astratta possibilità, ma ne definisce anche il contenuto, l'ambito di operatività ed i limiti di competenza (tale delibera non può infatti modificare le decisioni prese con la speciale procedura di cui ai commi 4° e 5° in ordine ai capitoli di bilancio), ponendola chiaramente in parallelo con la competenza riservata dal primo comma dello stesso articolo al Consiglio regionale, concernente l'approvazione con legge dei bilanci e dei rendiconti finanziari. Al pari di quest'ultima, pertanto, essa si pone in un rapporto di diretta derivazione da norme di rango costituzionale, dalle quali è definita nella sua capacità di produrre diritto in particolari condizioni ed entro precisi limiti.

Infine, appare altresì evidente che il livello normativo nel quale è collocata la delibera di cui all'art. 84, u.c., è lo stesso della legge di bilancio, essendo chiaramente concepita dalla norma che la prevede come un atto integralmente sostitutivo della legge di approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione. Si tratta, più precisamente, di una competenza tipica di carattere surrogatorio, nel senso che, ove non si producano le necessarie condizioni di consenso per l'adozione della legge di bilancio, si provvede alla medesima approvazione con la delibera dello speciale «Organo regionale di riesame», la quale assume pertanto lo stesso rango primario riconosciuto alla legge di bilancio. Tale conclusione, del resto, trova ulteriore conferma nel rilievo precedentemente compiuto, relativo alla diretta imputabilità degli effetti della delibera di cui all'art. 84, u.c., in capo al Consiglio regionale, quale organo di approvazione per via legislativa dei bilanci.

In conclusione, trattandosi di un atto normativo, posto in essere nell'esercizio di un potere abilitato a produrre diritto da norme costituzionali e collocato in un rango primario, sussistono tutti i presupposti, quantomeno ai fini della determinazione del regime dei controlli, per poter qualificare la delibera di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A., come atto avente lo stesso valore della legge regionale, anche se frutto di una competenza atipica e del tutto eccezionale, legata alla particolare struttura istituzionale della Regione Trentino Alto Adige. Si tratta, più precisamente, di un atto che, per espressa disposizione dell'art. 84, u.c., sta in luogo dell'approvazione consiliare, nel senso che lo speciale «Organo regionale di riesame» in presenza di determinate circostanze è costituzionalmente chiamato, ad approvare i bilanci in sostituzione delle assemblee consiliari, esercitando così, in via del tutto eccezionale, una competenza che è normalmente riservata all'esclusivo potere delle assemblee stesse.

3.3. — Sulla base della predetta ricostruzione deve concludersi che la delibera dell'«Organo regionale di riesame» con cui si approvano in via eccezionale i bilanci e i rendiconti finanziari della regione deve avere lo stesso trattamento giuridico della legge di bilancio. Essa, pertanto, una volta adottata, va comunicata al Commissario del Governo in Trento e va promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale, a norma dell'art. 55 St. T.A.A. In quest'ultimo caso, ove la riapprovazione dei bilanci o dei rendiconti finanziari avvenga a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale — sempreché vi sia stato il voto favorevole sia della maggioranza dei consiglieri di Trento, sia di quella dei consiglieri di Bolzano —, la legge va promulgata salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo non promuova questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale (o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere).

Contro tale soluzione non valgono le obiezioni della regione resistente, secondo le quali la «lacuna» relativa alla mancanza di un'espressa previsione del controllo governativo sulla delibera dello speciale «Organo regionale di riesame» avrebbe una sua ragion d'essere. Il suo significato risiederebbe, a giudizio della regione, nella volontà di evitare sia una duplicazione del controllo rispetto a quelli già previsti nei commi precedenti dallo stesso articolo, sia l'eventualità di una situazione «bloccata» (nel caso che in sede di riapprovazione non si raggiunga la maggioranza qualificata prescritta per le leggi di bilancio).

Va premesso, innanzitutto, che nel caso non è affatto appropriato parlare di lacuna, poichè, una volta che la delibera di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A. sia ritenuta un atto legislativo, scatta automaticamente nei suoi confronti l'applicabilità dell'art. 55 dello stesso Statuto, che si riferisce appunto a tutti gli atti di valore legislativo della regione. Inoltre deve escludersi del tutto la conseguenza che, accettata l'interpretazione che riconosce valore legislativo alla delibera di cui all'art. 84, u.c., con ciò stesso si ipotizza un'impropria duplicazione del controllo governativo sul bilancio regionale, poichè, mentre i commi precedenti dell'art. 84 si riferiscono all'ipotesi di controllo o di impugnazione dei singoli capitoli di bilancio (ove approvati con la speciale procedura ex art. 84, commi 2 e 8), l'ultimo comma dello stesso articolo va riferito invece alla diversa ipotesi di controllo o di impugnazione del bilancio come tale. Né, infine, può paventarsi un'insuperabile situazione di «blocco», ove non si producessero nel Consiglio regionale le maggioranze prescritte in sede di riesame, a seguito del rinvio della speciale delibera di bilancio eventualmente compiuto dal Governo. In tale caso, infatti, non accadrebbe nulla di imprevisto, poichè si applicherebbero le norme e le conseguenze ordinariamente riferibili al caso in cui i bilanci non risultassero approvati dal Consiglio regionale.

Del resto, pur ammettendo per ipotesi tutte le incongruenze che si pretende di vedere di fronte a una norma invero del tutto eccezionale e finanche insolita, resta il fatto che esse sarebbero ben poca cosa davanti alla ben più grave incongruenza che si produrrebbe nel caso di una risoluzione opposta a quella qui data: vale a dire che proprio gli atti legislativi più importanti per la vita e il funzionamento della regione, cioè quelli di approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari, evaderebbero, ove ricorressero i presupposti dell'applicazione dell'art. 84, u.c., qualsiasi forma di controllo sulla loro legittimità, sia da parte del Governo, sia da parte di questa Corte, per modo che si stabilirebbe così un'inammissibile deroga al regime costituzionale dei controlli.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi in epigrafe:*

- a) *dichiara inammissibile per tardività il conflitto di attribuzione n. 41 del 1986 indicato in epigrafe;*
- b) *dichiara che non spetta al Presidente della Regione Trentino Alto Adige effettuare in mancanza del previo espletamento del procedimento di controllo di cui all'art. 55 dello Statuto della Regione, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti di cui all'art. 84, ultimo comma dello Statuto della regione (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione in materia (D.P.R. 28 marzo 1975, n. 470);*
- c) *annulla, di conseguenza, le pubblicazioni delle delibere dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti impugnate con i ricorsi nn. 18/86 e 2, 5, 6/87.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 612

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento giudiziario - Magistrati - Nomina alle funzioni direttive superiori - Dichiarazione di idoneità - Decorrenza - Illegittimità costituzionale parziale.****(Art. 3 Cost.).****(Art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 («**Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori**»), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da De Luca Saverio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

- Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
- Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
- Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. --- Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 1985, stabiliva di non procedere alla dichiarazione di idoneità alla ulteriore valutazione per la nomina alle funzioni direttive superiori del dottor Saverio De Luca, magistrato di cassazione dal 30 aprile 1977, disattendendo la richiesta di questi di far decorrere gli effetti giuridici ed economici dal compimento degli otto anni nella qualifica precedente anziché dal 1° gennaio dell'anno successivo, interpretazione non consentita dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, adito dall'interessato con ricorso avverso detta delibera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge citata, prospettando, con ordinanza emessa in data 7 febbraio 1986, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che la logica adottata dal legislatore è di una sostanziale anticipazione della carriera economica non più legata al presupposto delle funzioni, come può riscontrarsi dalla stessa legge n. 831 del 1973. In tale ottica di scissione tra progressione nelle qualifiche da una parte e funzioni ed organici dall'altra risulterebbe irrazionale il mancato riconoscimento — ancorché ai soli fini economici — della nomina alle funzioni direttive superiori dei magistrati.

Al contrario l'attribuzione al compimento dell'ottavo anno, quanto meno per l'aspetto retributivo, realizzerebbe il rispetto del principio di eguaglianza tra magistrati che maturano l'anzianità in diversi momenti dell'anno e consentirebbe altresì il raggiungimento del trattamento economico connesso alla qualifica con effetti sulla posizione di quiescenza allorché il collocamento a riposo avvenga tra la scadenza degli otto anni ed il 1° gennaio successivo, come nella fattispecie.



2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

La scelta legislativa apparirebbe infatti frutto del corretto esercizio di una discrezionalità politica, giustificata da un'esigenza di omogeneità e semplificazione di governo del personale, nonché correlata «a quel tanto di casualità temporale che è ineliminabile nella disciplina giuridica delle vicende umane».

*Considerato in diritto*

1. — Con ordinanza del 7 febbraio 1986, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 («Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori»).

La norma impugnata recita: «I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Secondo il giudice *a quo* la norma determinerebbe una «totale equiparazione (...) tra tutti i magistrati dichiarati idonei e pur tuttavia non nominati, a decorrere dal 1° gennaio successivo; e ciò indipendentemente dal tempo di effettiva maturazione del prescritto periodo di otto anni nella qualifica di magistrato di cassazione».

2. — La questione è fondata.

Il principio di eguaglianza contiene in sé il duplice precetto di non diversificare l'eguale e di non parificare il diseguale. In questo secondo profilo esso è violato dalla norma impugnata.

Infatti in base all'art. 16 della stessa legge n. 831 del 1973 «Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta».

I magistrati che sono dichiarati idonei entro l'anno sono quelli che hanno maturato l'anzianità richiesta dalla legge lungo i dodici mesi. Il loro allineamento al 1° gennaio dell'anno successivo non è dunque giustificato ai fini della decorrenza del trattamento economico nonché della data di dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutati, per il conseguimento della successiva nomina.

Il *tertium comparationis* che integra la verifica di costituzionalità dell'art. 17 impugnato, rispetto al parametro dell'art. 3 della Costituzione, è rinvenibile nel contesto della stessa legge.

L'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nel disciplinare la nomina a magistrato di Cassazione, ne fa decorrere gli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista. Detto articolo ha subito l'esame di costituzionalità di questa Corte, che ne ha dichiarato con sentenza n. 86 del 1982 la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva in seguito a valutazione favorevole «la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina».

Così disponendo, questa Corte ha, da un lato, ritenuto che per i consiglieri della Corte di cassazione — «sola categoria funzionale di magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale» in quanto «distintamente considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106, comma 3, e 135, commi 1 e 2), con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di esse)» — non potesse giustificarsi la scissione tra nomina ed effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; ma, dall'altro, ha considerato che dovesse salvaguardarsi il vigente meccanismo di progressione economica, e ciò in ragione del «nesso esistente fra un'adeguata retribuzione ed una più sicura indipendenza dei magistrati».

Per le medesime ragioni, in riferimento agli uffici direttivi superiori di legittimità di cui all'art. 19 della legge n. 831 del 1973, la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato in linea consequenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'ora impugnato art. 17 della medesima legge, nella parte in cui prevedeva la nomina

alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento del corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico e l'idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini della successiva nomina.

Siffatta prospettiva, caratterizzata dall'eliminazione di ogni impropria relazione tra qualifiche di legittimità e funzioni (anche direttive) di merito, non va disgiunta dalla tendenza legislativa allo «sganciamento» degli avanzamenti nella retribuzione dalla attribuzione di funzioni espressa dall'art. 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 («Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»).

La presente occasione consente di perfezionare quel meccanismo, conducendolo ad ulteriore grado di adeguazione al principio costituzionale di eguaglianza, (secondo la medesima logica di razionalità già seguita, seppure con riguardo ad una diversa fattispecie, nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985) in modo che gli effetti indicati nella sentenza n. 86 del 10 maggio 1982 (trattamento economico e dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina), siano collegati al compimento dell'ottennio di anzianità dei magistrati di Cassazione e non decorrano in difetto di vacanze — circostanza un tempo eccezionale ed ora normale — da una data irragionevolmente uguale per tutti: il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della ottenuta idoneità.

Naturalmente, come si desume dalla citata sentenza n. 86 del 1982, la quale, premessa la differenza tra le funzioni di legittimità e quelle di merito, ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina, l'effettivo esercizio delle funzioni di magistrato di Cassazione o equiparato non è richiesto per il conferimento delle funzioni direttive superiori di merito potendo a queste accedere anche magistrati che quell'esercizio o ufficio equiparato non abbiano espletato.

3. — Il profilo ulteriore, prospettato nell'ordinanza di rimessione, relativo agli effetti positivi risultanti dal descritto collegamento sul trattamento di quiescenza di chi è collocato a riposo tra il compimento dell'ottennio di anzianità e il 1° gennaio successivo, si intende comunque assorbito rispetto alla questione di costituzionalità come innanzi trattata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 («Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori»), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianità.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1553

N: 613

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiegato dello Stato - Donna lavoratrice - Quote aggiunte di famiglia per il coniuge a carico - Corresponsione - Condizioni - Coniuge inabile al lavoro e privo di risorse - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Artt. 3, 29, 31 e 37 Cost.).

(Art. 3, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722 («Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali»), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1980 dal T.A.R. dell'Umbria, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza del 5 novembre 1980 emessa nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Caponi Gabriella contro l'I.N.P.S., il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 («Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali»), nella parte in cui non riconosce alla donna lavoratrice il diritto alla corresponsione delle quote aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico, attribuendole solo se questi sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Considerato in diritto*

1.— Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 («Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali»), che riconosce alla donna lavoratrice nelle pubbliche amministrazioni il diritto alla corresponsione delle quote aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico, attribuendo tali emolumenti solo se questi sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e privo di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Il giudice *a quo* rileva che la disposizione impugnata — ispirata ad una concezione della famiglia non più rispondente alle mutate condizioni sociali che hanno trovato la loro regolamentazione nel «nuovo diritto di famiglia» — dà luogo ad una ingiustificata discriminazione dei cittadini in relazione al sesso (art. 3, comma primo, Cost.), al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.) al dovere della Repubblica di agevolare la formazione delle famiglie con misure economiche ed altre provvidenze (art. 31, primo comma, Cost.) e al principio (tutelato dall'art. 37, comma primo, Cost.) che garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore.

2.— Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre norme contenenti analoga limitazione, ha affermato nelle sentenze n. 105 del 1980 e n. 83 del 1983 che gli assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi, discendente direttamente dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono, essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 — non applicabile, *ratione temporis*, al rapporto controverso nel giudizio *a quo* — è ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato, nel mentre sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma oggetto del presente incidente.

3.— Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che tuttavia regola, *ratione temporis*, i rapporti oggetto del giudizio *a quo*, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, relativamente alla parte in cui non dispone che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per il coniuge a carico, debbano essere corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 («Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali»), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per il coniuge a carico debbano essere corrisposti anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 614

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato - Donna lavoratrice - Quote aggiunte di famiglia per i figli a carico - Corresponsione - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.****(Artt. 3, 36 e 97 Cost.).****(Art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 («Miglioramenti economici ai dipendenti statali»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 («Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali»), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Vaccari Elsa;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza in data 25 maggio 1983, emessa nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Vaccari Elisa contro il Comune di Casalecchio di Reno, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, della legge 11 aprile 1950, n. 130 («Miglioramenti economici ai dipendenti statali»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 («Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali»), nella parte in cui preclude alla donna lavoratrice il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i figli a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, anche se questi non sia percettore di altri assegni.

Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita, fuori termine, la parte privata.

*Considerato in diritto*

1. — Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 («Miglioramenti economici ai dipendenti statali»), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 («Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali»), nella parte in cui preclude alla pubblica dipendente il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i figli minorenni a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, quando questi presti attività lavorativa che però non dia titolo a detti assegni.

La norma denunciata, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché porrebbe la donna lavoratrice in una posizione peggiore rispetto all'uomo, impedendo di beneficiare di diritti che dovrebbero invece spettarle in ragione del suo lavoro.

2. — Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre norme contenenti analoghe limitazioni, ha affermato, nelle sentenze n. 105 del 1980 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quinto comma del medesimo art. 4, il cui quarto comma è oggetto del presente giudizio) e n. 83 del 1983, che gli assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi, direttamente desumibile dai parametri costituzionali invocati, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 — non applicabile *ratione temporis*, al rapporto controverso nel giudizio *a quo* — è ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato nel mentre sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma oggetto del presente incidente.

3. — Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che tuttavia regola *ratione temporis* i rapporti oggetto del giudizio *a quo*, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, relativamente alla parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico debbano essere corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 («Miglioramenti economici ai dipendenti statali») come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212 («Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali»), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1555

N. 615

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Province autonome - Trento - Competenza legislativa - Raccolta dei funghi - Disciplina - Violazioni - Ordinanze - Ingiunzioni - Opposizioni - Giudice competente - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Artt. 4 e 9 dello St. T.A.A.).

(Art. 27, terzo comma, della legge prov. Trento 6 dicembre 1976, n. 41).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della provincia di Trento 26 luglio 1973, n. 18 («Norme per la disciplina della raccolta dei funghi»), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra Ioriatti Luigi e la provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza in data 16 ottobre 1982, il Pretore di Pergine Valsugana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella parte in cui, disciplinando la raccolta dei funghi e sanzionando amministrativamente la violazione delle connesse prescrizioni, individua l'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle relative ordinanze-ingiunzioni. Ad avviso del giudice *a quo* la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. da 4 a 9 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) che non riconoscono alla provincia autonoma potestà legislativa in materia processuale civile.

La provincia autonoma di Trento, costituendosi, ha eccepito l'irrelevanza della questione sollevata in quanto, anche in assenza della norma impugnata, il giudice competente a conoscere dell'opposizione sarebbe sempre «il pretore del luogo, in cui è stata accertata la violazione», e ciò in virtù di quanto dispone la legge 3 maggio 1967, n. 317 modificatrice della disciplina prevista dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, (che il giudice *a quo* aveva invece ritenuto ancora applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame).

Osserva poi nel merito la parte costituita che la norma impugnata, limitandosi a riprodurre la vigente normativa statale, non avrebbe inteso, dettare, né avrebbe di fatto creato una autonoma disciplina provinciale, e comunque, l'individuazione del mezzo di impugnazione e della competenza territoriale dell'organo prescelto non rientrerebbero nella materia processuale, attenendo invece alla regolamentazione della sanzione amministrativa; la provincia, infatti, ben potrebbe in ipotesi e ferma restando la tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost., sostituire il rimedio dell'opposizione con la previsione di un ricorso in via amministrativa.

*Considerato in diritto*

1. — È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento 26 luglio 1973, n. 18, sollevata, in riferimento agli artt. da 4 a 9 dello statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), dal Pretore di Pergine Valsugana.

L'articolo di legge denunciato, che attiene alle sanzioni amministrative relative alle violazioni della disciplina della raccolta dei funghi, indica al terzo comma l'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni. La disposizione, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto regola una materia sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento.

2. — Questa Corte con sentenza n. 203 del 1987 si è già occupata del problema in relazione ad altra norma di identico contenuto (art. 27 comma terzo, l. prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, disciplina ed organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento) di cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto la disposizione impugnata, nell'individuare il giudice competente del giudizio di opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata, disciplina una materia di natura processuale sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento (sentt. n. 4 del 1956, n. 12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del 1977), e riservata al legislatore nazionale (sent. n. 81 del 1986).

Sulla base di tali principi è del tutto evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18. Nè varrebbe in contrario obiettare che la disciplina in concreto dettata dalla disposizione impugnata coincide con quella posta dalla normativa statale. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che le Regioni, nelle materie per le quali non hanno alcuna competenza legislativa, possano riprodurre norme legislative statali, in quanto ciò comporterebbe una indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41, («Norme per la disciplina della raccolta dei funghi»).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il direttore:* CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1556

N. 616

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro (rapporto) - Ferie del lavoratore - Malattia insorta nel periodo feriale - Sospensione del decorso di questo - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.).

(Art. 2109 del cod. civ.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da S.p.A. Industrie Zanussi contro Fantini Ezio iscritta al n. 1149 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1984 dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Nuova S.I.A.S. e Spinella Lorenzo iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Zocca Giuseppe e S.p.A. Alfa Romeo ed altro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Greco.

*Ritenuto in fatto*

In tre distinti procedimenti, aventi ad oggetto il diritto di taluni lavoratori subordinati privati alla sospensione delle ferie per il periodo corrispondente alla durata della malattia sopravvenuta in pendenza del godimento di tale periodo di riposo, la Corte di cassazione (r.o. n. 1149/84), il Tribunale di Aosta (r.o. n. 66/85) ed il Pretore di Milano (r.o. n. 535/86) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non consente siffatta sospensione.

La Corte di cassazione, ribadita la propria costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie retribuite non è influenzato dalla malattia sopravvenuta durante il congedo, neanche in base al disposto dell'art. 2 n. 3 della Convenzione O.I.L. n. 52 del 1936, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, e dell'art. 6 n. 2 della Convenzione della stessa Organizzazione n. 132 del 1970, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, ha ritenuto, per tale ragione, rilevante la questione, in considerazione del sopra descritto oggetto della domanda.

Nel merito, ha osservato che il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., interpretato in senso preclusivo di detta sospensione, si pone in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.. L'art. 36 Cost., invero, impone che al lavoratore venga concesso un congruo periodo di riposo, al fine (sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte: sentt. n. 66/63 e n. 189/80) di proteggerne le energie psicofisiche. Tale è certamente anche la *ratio* dell'art. 2109 cod. civ. la quale, tuttavia, nel suo concreto atteggiarsi in disposizioni positive da questa norma dettate, non si è tradotta anche in una disciplina idonea ad attribuire all'evento morboso rilievo sospensivo del congedo. L'identica *ratio* del sovraordinato precetto costituzionale sembra, tuttavia, incompatibile con siffatta esclusione potendosi fondatamente osservare che la malattia impedisce la funzione tipica del riposo, quanto al ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore. Del resto — e di qui la ritenuta violazione anche del principio di uguaglianza — in taluni settori produttivi i contratti collettivi hanno disciplinato la materia applicando il principio che la malattia insorta durante il godimento delle ferie ne sospende il decorso, non diversamente da quanto previsto, per il settore dell'impiego pubblico (d.P.R. n. 501/79 e n. 810/80) con riferimento a casi di insorgenza di «gravi malattie» o di «ricoveri ospedalieri»: tale disparità non sembra ragionevole neanche con riferimento alla disciplina dell'impiego pubblico perchè, pur nel permanere di rilevanti differenze fra questo e l'impiego privato, deve prendersi atto che, nell'uno come nell'altro, l'istituto delle ferie risponde al comune scopo sopra descritto, cui è stato conferito uguale rilievo costituzionale.

Considerazioni non dissimili svolgono a sostegno delle proprie censure anche il Tribunale di Aosta ed il Pretore di Milano, il quale ultimo, però, ha limitato i profili di illegittimità dell'art. 2109 cod. civ. al solo possibile contrasto della norma con l'art. 36 Cost..

Nessuno si è costituito o è intervenuto.

*Considerato in diritto*

1. — I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
2. — I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per la insorgenza di una malattia nel corso dello stesso o, quanto meno, non prevede il diritto del lavoratore ad un ulteriore periodo di ferie retribuito.

A loro parere risulterebbero violati:

a) l'art. 36, terzo comma Cost., perchè, per effetto della malattia insorta durante le ferie, al lavoratore non risulterebbe assicurato un periodo di riposo per ritemprare le energie psico-fisiche consumate durante il periodo lavorativo;

b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica tra i lavoratori privati che non godono della sospensione del periodo feriale e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono in base al secondo comma dell'art. 16, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 ed all'art. 6, d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.



Le censure sono fondate.

L'art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse.

Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 cod. civ. che, correlato all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale.

Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro sicchè egli possa ritemperare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale.

Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati.

Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.

Del resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro dovuti a malattia o ad infortunio non possono essere conteggiati nel congedo annuale retribuito.

Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previsto la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia insorta durante lo stesso.

Molti contratti collettivi già la prevedono, come le stesse norme disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai remittenti a parametro (art. 16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810).

Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle ferie per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza ecc.

Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della sua effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attività di lavoro (ferie e malattia) e la diversità degli effetti sulla retribuzione; la necessità di considerare l'entità della malattia e di effettuare i relativi controlli; le eventuali necessità del datore di lavoro alla ripresa del lavoro dopo il periodo feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto che già attualmente si tende a scaglionare le ferie nel corso dell'intero anno.

Certamente l'attuazione del principio che si va affermando, della sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio.

Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta che il legislatore dovrà compiere.

Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento in un precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la norma censurata (art. 2109 cod. civ.) va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per la malattia insorta durante lo stesso.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: GRECO*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 617

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ambiente (tutela) - Aree destinate a parchi nazionali e riserve naturali - Misure di salvaguardia - Adozione - Potere del Ministro per l'ambiente - Non fondatezza.****Ambiente (tutela) - Danno ambientale - Pericolo - Ordinanze contingibili e urgenti - Adozione - Potere del Ministro per l'ambiente - Non fondatezza.****(Artt. 2 e 3, terzo comma; 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 dello St. T.A.A.; art. 10 Cost.).****(Artt. 7, primo e quarto comma, e 8, della legge 3 marzo 1987, n. 59).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 2 ed il 3 aprile 1987, depositati in cancelleria il 9 ed il 13 aprile (successivi) ed iscritti ai nn. 11 e 13 del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato in data 2 aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la legge 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente) in *toto* e con particolare riguardo agli artt. 7, primo e quarto comma, e 8, osservando che:

a) il citato art. 7, nella parte in cui attribuisce al Ministero per l'Ambiente il potere di adottare le necessarie misure di salvaguardia atte ad impedire qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi nelle zone da dichiararsi a parchi nazionali, ove interpretato come applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, ne violerebbe gravemente le competenze attribuitele dall'art. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24, dello Statuto Speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. La menzionata disposizione statutaria prevede, invero, la competenza esclusiva della Provincia, tra l'altro, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di usi civici, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di miniere, cave e torbiere, di caccia e pesca, di agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di agricoltura, foreste e corpo forestale, di opere idrauliche. In attuazione di siffatte previsioni, norme specifiche hanno attribuito alla Provincia stessa ogni potere in materia di misure di salvaguardia delle zone dichiarate o da dichiararsi a Parchi Nazionali: così l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, sul trasferimento alla Provincia di tutti i beni di interesse storico e artistico, già di competenza statale (ivi compresi i parchi, secondo l'identificazione che dei beni così denominati fa la legge 1º giugno 1939 n. 1089); l'art. 1 del d.P.R. 1º novembre 1973 n. 670, sulla competenza provinciale esclusiva per l'esercizio dei poteri di tutela e conservazione di tali beni, e, più in particolare, i DD.PP.RR. n. 279 del 22 marzo 1974 e n. 381 di pari data, con i quali alla Provincia è stata attribuita la funzione di vigilanza e di tutela in ordine ai parchi compresi nel suo territorio ed in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche.

Inoltre, lo stesso art. 9 della legge istitutiva del Ministro dell'Ambiente (n. 349 del 1986), del quale la norma impugnata costituisce derivazione e completamento, non manca di far salva la competenza provinciale esclusiva nella materia individuata dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, ammettendo soltanto che essa possa risultare limitata dall'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento assegnato al Ministro nelle materie previste dalla legge suddetta.

Viceversa, il potere attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente dalla norma censurata, comporta limitazioni della competenza provinciale, senza che sia possibile ricondurlo alla menzionata funzione statale, essendo esso attinente a misure da adottare su un territorio di stretto ambito locale, mentre tale funzione postula la cura di un interesse unitario sul piano nazionale e non suscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale: al riguardo la ricorrente ricorda i principi sanciti da questa Corte con le sentenze nn. 340 del 1983 e 357 del 1985;

b) considerazioni non dissimili valgono anche relativamente all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, che, se ritenuto applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, nonostante la salvezza dell'autonomia provinciale sancita dall'art. 9 della citata legge n. 349 del 1986, risulterebbe ugualmente violativo delle sopra elencate competenze della ricorrente stessa, oltre che di quelle ulteriormente previste dagli artt. 9 (nn. 9 e 10) e 16 (comma primo) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e dalle relative norme di attuazione (contenute, in particolare, nei dd.PP.RR. 20 gennaio 1973, n. 115; 1º novembre 1973 nn. 690 e 691; 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 28 marzo 1975 n. 474 e successive modifiche; 31 luglio 1978 n. 1017), attribuendo al Ministro per l'Ambiente di emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente stesso.

Ai fini di siffatta tutela, del resto, la provincia ricorrente ha ripetutamente legiferato (ad esempio, con la legge 25 luglio 1970 n. 16, sulla tutela del paesaggio; 21 giugno 1971 n. 8, sulle sanzioni amministrative per la violazione di vincoli paesaggistici; 28 giugno 1972 n. 13, sulla protezione della flora alpina; 19 gennaio 1973 n. 6, sul comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali; 4 giugno 1973 n. 12, sui provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria; 13 agosto 1973 n. 27, sulla protezione della fauna; 6 settembre 1973 n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamento; 6 settembre 1973 n. 63, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 24 giugno 1976 n. 23, sulla circolazione dei veicoli a motore in territori vincolati e tutelati; 20 novembre 1978 n. 66, sull'inquinamento da rumore): di tale circostanza non può non tenersi il debito conto perchè la stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento — in ipotesi, comprensivo del censurato potere — non può estrinsecarsi senza limiti nei confronti della Provincia autonoma, ma è subordinata alla non avvenuta emanazione, da parte di questa, di norme specificamente concernenti la materia oggetto di intervento statale, come sancito da questa Corte con sentenza n. 49 del 1987.

2. — Gli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge n. 59 del 1987 sono stati impugnati anche dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 3 aprile 1987, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21; 9, n. 10; 16; e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione;

a) Circa il potere del Ministro per l'Ambiente di dettare misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, la ricorrente osserva, in primo luogo, che la norma di previsione costituisce uno strumento surrettizio per provvedere a siffatta destinazione di nuovi territori, senza alcun preciso fondamento costituzionale o legislativo: l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 si limita, infatti, a prevedere — con riguardo alle sole regioni a statuto ordinario — il potere governativo, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, di individuare zone nelle quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e non qualifica nè le prime come statali nè le seconde come regionali; conformemente, l'art. 5 della legge n. 349 del 1986, allorchè prevede che siffatto potere si esercita su proposta del Ministro per l'Ambiente, evita, a sua volta, tale qualificazione.

Inoltre, nessuna disposizione costituzionale, statutaria o di legge autorizza lo Stato a esercitare poteri di governo e gestione del territorio, pur nell'ambito di aree destinate a parchi o riserve di carattere interregionale: anzi il citato art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, implicitamente, ma univocamente, prevede la persistenza di tale potere in capo alle Regioni. Il che vale, poi, a maggior ragione, per la Provincia ricorrente, le cui competenze in materia risultano da specifiche disposizioni dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 8, nn. 5, 6 e 16) e dalle relative norme di attuazione che le attribuiscono, anche per quanto concerne il già esistente Parco Nazionale dello Stelvio, le funzioni amministrative di pianificazione e gestione del territorio;

b) Il potere ministeriale di dettare ordinanze contingibili ed urgenti (art. 8 legge n. 59 del 1987) viene censurato osservando che esso non si configura come un potere statale di intervento straordinario, in funzione sostitutiva di quello non esercitato dalla Provincia competente (come, nei casi di cui all'art. 8, comma terzo, della legge n. 349 del 1986); bensì come un potere generale e generico di provvedere a situazioni di urgente necessità per la tutela

degli stessi interessi pubblici la cui cura — almeno in molti ambiti — è costituzionalmente demandata alla Provincia medesima. Il potere di ordinanza, infatti, non è che un'esplicazione della potestà amministrativa attinente a determinate materie e può, pertanto, giustificarsi solo quando vi sia l'effettiva titolarità della potestà stessa. Orbene, anche ove si voglia negare che la materia della tutela dell'ambiente sia per intero di competenza della Provincia autonoma, resta il fatto che questa gode di numerose attribuzioni amministrative proprie (oltre che di competenza legislativa primaria e concorrente) in molti e diversi campi o settori riconducibili al più generale concetto di ambiente; e ciò, stante il suddetto nesso di compenetrazione, necessariamente comporta, almeno con riferimento a tali campi o settori, la titolarità, da parte della Provincia stessa, del relativo potere di ordinanza, con la conseguenza che la generica ed indiscriminata attribuzione di questo ad un organo statale comporta indefettibilmente la violazione delle menzionate attribuzioni provinciali.

3. — Resiste ad entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate *ex adverso*.

Per quanto concerne le censure svolte relativamente all'art. 7 della legge n. 59 del 1987 l'Avvocatura dello Stato ne eccipisce la tardività rilevando che tale norma non introduce, bensì presuppone una potestà costitutiva, o promotrice della costituzione, di parchi e riserve naturali, che si radica nell'art. 5 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente e che trova nella disposizione impugnata un mero strumento di attuazione.

Inoltre, le competenze regionali e provinciali in materia di protezione della natura, come emerge dalla sentenza n. 223 del 1984 di questa Corte, non sono incompatibili con residue competenze statali connesse alla cura, nella medesima materia, di esigenze unitarie, particolarmente imposte dallo adempimento di obblighi interregionali, il cui rispetto costituisce un limite per le stesse competenze delle Province ricorrenti. Alla luce di tale rilievo va riconosciuto che il potere ministeriale di dettare misure di salvaguardia risulta privo di autonomo rilievo, ai fini del richiesto controllo di costituzionalità, restando assorbito in quello della competenza statale a promuovere la creazione di parchi nazionali e riserve statali; e cioè, o il Ministro per l'Ambiente esercita tale funzione in difetto dei presupposti che legittimano l'intervento statale *in subiecta materia*: ed allora l'invalidità dell'atto si riflettrebbe necessariamente sulle misure di salvaguardia eventualmente dettate per l'area individuata e destinata a parco o riserva; o, nell'opposta ipotesi, il legittimo esercizio della competenza statale alla costituzione del parco o della riserva implica *ex se* la legittimità delle misure disposte per garantire il buon esito dell'iniziativa.

D'altra parte, non è trascurabile la circostanza che il Ministro, prima di disporre tali misure, deve consultare le regioni e gli enti locali interessati.

Nel merito delle censure svolte in ordine all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, l'Avvocatura osserva, poi, che una volta riconosciuta la natura primaria degli interessi pubblici legati all'ambiente (Corte Cost., sentt. nn. 151 e 153 del 1986), appare consequenziale che anche relativamente ad essi — come già per quelli attinenti all'ordine ed all'incolumità pubblica ed alla sanità — valga il presidio del così detto potere di ordinanza che autorizza l'adozione, da parte di organi statali, di misure innominate, contingibili e urgenti, per la salvaguardia di esigenze essenziali della collettività generale. Il relativo potere dello Stato non viene in conflitto con le competenze provinciali, sia per il carattere residuale che la norma di previsione espressamente gli attribuisce, stabilendo che essa può essere esercitato «quando non si possa altrimenti provvedere», sia perchè tale esercizio attiene alla tutela del bene «ambientale» inteso in un'accezione unitaria e globale, che non è equiparabile alla somma aritmetica delle varie competenze attinenti all'uno o all'altro (acque, urbanistica, foreste, agricoltura, fauna, ecc.) degli aspetti specifici che il bene stesso può di volta in volta assumere.

Nè può trascurarsi che la temporaneità delle misure che il Ministro può adottare (sei mesi) è pienamente aderente all'eccezionalità della situazione considerata come presupposto delle medesime, oltre che coerente col principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni o Province autonome.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa della Provincia Autonoma di Trento. Ivi si contestano gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello Stato, in primo luogo negando la pretesa tardività delle censure svolte relativamente all'art. 7 della legge n. 59 del 1987. Si precisa, invero, al riguardo che queste non concernono il potere, residuo allo Stato per effetto dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve o parchi, nè quello di istituzione di riserve in adempimento di obblighi internazionali. Si censura, invece, il potere, attribuito *ex novo* dal citato art. 7, di adottare misure di salvaguardia di contenuto indeterminato e discrezionalmente decise, potere che non rientra nè è comunque implicato nell'altro di individuazione delle aree destinande all'utilizzazione suddetta e che non può fondarsi neanche sul rinvio, contenuto nell'art. 83, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, ad una «futura normativa di ripartizione di compiti» in materia, facendo tale rinvio riferimento alle sole riserve naturali dello Stato, già esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 616 (Corte Cost. n. 223 del 1984).

Va inoltre rilevato, secondo la difesa della ricorrente, che la norma censurata tende surrettiziamente a forzare i limiti propri delle competenze statali in materia di costituzione di parchi o riserve, trasformando il semplice potere di promozione — espressione delle funzioni di indirizzo e coordinamento — in quello di gestione statale diretta ed esclusiva dei territori interessati da detta costituzione: ciò che non può giustificarsi neanche invocando esigenze di tutela di interessi nazionali, posto che, sul punto, nessuna adeguata specificazione è stata curata dal legislatore.

Per quanto concerne le censure relative all'art. 8 della citata legge n. 59 del 1987 si ribadisce che tale disposizione non si inserisce in uno spazio vuoto, ma occupa spazi già coperti da poteri provinciali di gestione e governo del territorio: in buona sostanza, il potere ministeriale di ordinanza non è meramente residuale, bensì onnicomprensivo ed assorbente, prevalente o concorrente rispetto a tutte le potestà, anche di adozione di provvedimenti di urgenza, configurati dalla legge in capo ad altri organi ed, in particolare, in capo alle Regioni e alle Province Autonome.

Tutto ciò confligge irrimediabilmente con i criteri costituzionali di ripartizione delle competenze e con i principi che regolano i rapporti fra Stato e Regioni o Province Autonome, ivi compreso quello di leale cooperazione (Corte Cost. n. 153 del 1986).

### *Considerato in diritto*

1. — I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto sollevano identica questione.

2. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano gli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente) e la stessa legge in *toto* in quanto, attribuendo al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (art. 7, primo e quarto comma), nonché il potere di emettere, in situazioni di grave pericolo di danno ambientale ed allorché non si possa altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente, invadono le competenze ad esse riservate in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, violano gli artt. 2; 3, terzo comma; 8, nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn. 9 e 10; 16, primo comma, e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione, nonché l'art. 10 Cost. in relazione all'accordo di Parigi 5 settembre 1946.

3. — Le censure non sono fondate.

Anzitutto non ha rilevanza alcuna la impugnazione in *toto* della legge n. 59 del 1987 in quanto le deduzioni e i rilievi svolti riguardano solo l'art. 7, primo e quarto comma, e l'art. 8 della detta legge.

All'uopo si ricorda che le stesse Province autonome, con ricorsi del 12 agosto 1986, hanno già impugnato varie norme della legge 8 luglio 1986 n. 346, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, siccome lesive dell'autonomia loro garantita dalle norme vigenti, tra cui molte di quelle di cui ora lamentano la violazione.

Questa Corte, con sentenza 22 maggio 1987 n. 210, ha dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Non essendo state proposte altre questioni di legittimità costituzionale, nemmeno da parte di altre Regioni, relative a norme della detta legge, in via generale, allo stato non vi è motivo di dubitare della conformità dell'intera legge ai precetti costituzionali che concernono la sfera di autonomia delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché delle Province autonome.

Ai fini della decisione, in particolare va richiamato l'art. 5 della suddetta legge n. 349 del 1986 il quale concerne la potestà del Governo (circa la quale vedi già l'art. 83, quarto comma, d.P.R. n. 616 del 1977), su proposta del Ministro per l'Ambiente, di individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi a carattere interregionale (primo comma) ed il trasferimento dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste al Ministero per l'Ambiente, delle competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica, nazionale e internazionale, ai fini della promozione in esse della costituzione di parchi e riserve naturali (secondo comma). Ora, l'art. 7, primo e quarto comma, della legge n. 59 del 1987, la quale detta disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente, conferisce allo stesso Ministro per l'Ambiente, la potestà di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e a riserve naturali statali, misure di salvaguardia, il cui contenuto va graduato dallo stesso Ministro in relazione alle esigenze del caso.

Detto potere certamente costituisce estrinsecazione di quello più ampio attribuito allo stesso Ministro dall'art. 5 della legge istitutiva del Ministero, innanzi richiamato, anzitutto in considerazione della stessa natura cautelare delle misure di salvaguardia che, come del resto è specificamente sancito, sono dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'attuazione del provvedimento di individuazione e di costituzione del parco nazionale o della riserva naturale nazionale a livello statale o interregionale.

Inoltre, in base alla stessa norma impugnata, il Ministro deve sentire le Regioni, gli enti locali interessati e le stesse Province autonome ricorrenti nel caso in cui siano interessati i territori che di esse fanno parte; deve richiedere agli stessi un apposito parere e può provvedere solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla data della richiesta del parere senza che esso sia stato espresso.

Il potere attribuito si inquadra, quindi, nella funzione di indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato ed implicante, da un lato, le suddette intese fra Stato stesso, Regioni e Province autonome e, dall'altro, la prevista necessità che l'intervento statale a livello ministeriale si verifichi solo in caso di inerzia delle Regioni: funzione il cui esercizio, evidentemente, è diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che sussistono in materia.

Conseguentemente, in questa situazione deve essere esclusa qualsiasi lesione dell'autonomia assicurata alle Province ricorrenti dalle norme invocate, che non risultano affatto violate.

Peraltro, in concreto non è stata effettuata alcuna individuazione di aree appartenenti al territorio delle ricorrenti.

4. — Per quanto riguarda l'altra censura, cioè quella dell'art. 8 della legge n. 59/1987 si osserva che già il numero tre dell'art. 8 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero per l'ambiente, ha attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente, in caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, qualora possa derivare grave danno ecologico, il potere di adottare, con ordinanza cautelare, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, previa diffida alle amministrazioni interessate a provvedere entro congruo termine, da indicarsi nella stessa diffida. Delle ordinanze è prevista la comunicazione alle amministrazioni interessate.

Eguale intervento è previsto nel caso in cui l'inadempienza è attribuibile agli uffici periferici statali.

L'art. 8 impugnato della legge successiva n. 59, fuori dei suddetti casi attribuisce al Ministro per l'ambiente il potere di emettere, di concerto con gli altri Ministri interessati, a seconda delle varie ipotesi ricorrenti, solo ordinanze contingibili ed urgenti, della durata massima di sei mesi, nel caso in cui si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere.

4.1. — Le due norme sono sorrette da una identica *ratio*. Esse sono finalizzate alla tutela del bene ambiente e sono dirette ad evitare situazioni di pericolo di danno ambientale che nella seconda ipotesi assume una maggiore gravità onde la maggiore urgenza di porvi rimedio. Trattasi di misure contingibili, ossia provvisorie, a contenuto libero corrispondente alla situazione cui si intende porre rimedio, per la salvaguardia del bene ambiente da pericoli di danno.

4.2. — Questa Corte (sentt. nn. 201/87; 4/77; 26/61), ha già ritenuto conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell'atto (che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata. Inoltre, i provvedimenti devono adeguarsi alle dimensioni territoriali e temporali della concreta situazione di fatto che si deve fronteggiare.

Analoghe considerazioni valgono, ed a maggior ragione, per i poteri derogatori attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in relazione ad eventi straordinari di elevata pericolosità; poteri che trovano il loro titolo specifico e i loro limiti nella esigenza della pronta iniziativa e del coordinamento delle attività di intervento e di soccorso.

Il carattere provvisorio delle misure derogatorie da adottare è, peraltro, persino implicito nella natura stessa del titolo specifico di legittimazione.

La spettanza del potere allo Stato trova la sua giustificazione, oltre che nella gravità del pericolo da evitare e nell'urgenza, nella natura stessa del bene da tutelare. Trattasi, infatti, di un bene primario e di un valore assoluto costituzionalmente garantito alla collettività.

Peraltro, quello conferito dalla norma impugnata è un potere residuale attribuito allo Stato quando non si possa altrimenti provvedere. I provvedimenti relativi possono essere anche emessi dagli enti autonomi nell'ambito del potere loro conferito, sicché l'intervento dello Stato sopperisce solo alla loro inerzia e all'inadempimento dei doveri loro incombenti.

Il pericolo imminente di danno grave del bene ambiente, di valore assoluto primario, impone il rimedio urgente e contingibile e rende legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale, anche se non esclusiva, la cura e la tutela di interessi che riguardano beni di tal natura e di tal valore.

La residualità del potere, la specie della situazione da tutelare, la stessa natura del provvedimento, vincolato nel presupposto e nella causa, la sua durata, molto limitata nel tempo (al massimo sei mesi), fanno sì che non risulti lesa l'autonomia dell'ente regionale.

L'esistenza di disposizioni legislative a carattere provinciale o regionale e quella di un potere provinciale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, che comunque vanno fatte salve, riducono ancor più lo spazio di operatività del potere statale.

Pertanto le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti non risultano fondate.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione, nonchè all'art. 10 Cost..*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: GRECO*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1558

N. 618

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Personale insegnante - Trattamento di quiescenza - Anzianità maturate - Anteriori o successivi al 1° giugno 1977 - Valutazione - Criteri - Non fondatezza.**

(Artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.).

(Artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, 51, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Martino Sandro ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

2) n. 2 ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 e l'11 gennaio 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sui ricorsi proposti da Mistrone Mauro e Benini Diana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, rispettivamente iscritte al n. 713 del registro ordinanze 1982 e n. 433 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1983 e n. 273 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Procopio Francesca ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Gargano Giacomo, di Mistrone Mauro e Raccamarich Bruno, di Masi Galli Liliana ed altri e di Baldoni Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Mario Sanino per Mistrone Mauro e Raccamarich Bruno, Mario Angelici per Masi Galli Liliana ed altri e per Baldoni Giovanni ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza del 12 febbraio 1981 il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (r.o. n. 471/1981), sul ricorso proposto dal prof. Martino Sandro ed altri docenti di istituti di istruzione secondaria del Molise, contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 46, ultimo comma, e 51, primo, secondo e quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità maturate a far tempo da tale data.

Secondo il giudice *a quo*, la differente valutazione delle anzianità opererebbe una discriminazione illogica e ingiustificata per due ragioni: in primo luogo perché nel pubblico impiego la carriera è determinata soprattutto dall'anzianità di servizio e in secondo luogo perché col sistema della legge n. 312 del 1980 si verifica l'appiattimento, al di fuori di ogni criterio di proporzionalità, del trattamento economico spettante al docente con una maggiore anzianità di servizio rispetto al trattamento del docente con minore anzianità: quest'ultimo non risente (qualora sia entrato in carriera dopo il 31 maggio 1977) o, se nominato prima di questa data, risente in misura minore quella «falcidia nella valutazione degli effetti economici del servizio svolto» che il docente più anziano subisce avendo una più estesa prestazione di servizio compresa in epoca anteriore al 1° giugno 1977.

L'ulteriore sospetto di illegittimità costituzionale della normativa in questione con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione è quindi sostenuto dal giudice *a quo* mediante il rilievo che l'illogica decurtazione del trattamento economico di attività di taluni docenti, operata nelle norme impugnate, si riflette in modo automatico sulla entità del trattamento pensionistico, commisurato all'importo del trattamento in servizio e spettante al momento del collocamento a riposo. Tale riduzione, argomenta il giudice *a quo*, incide negativamente sulla «adeguatezza» dei mezzi finanziari che il costituente ha inteso garantire al lavoratore per fronteggiare le esigenze di vita, nei casi di invalidità e vecchiaia.

1.2. — Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, osserva che il trattamento economico di cui alla legge n. 312 del 1980 è scaturito dagli accordi con le organizzazioni sindacali come previsto dall'art. 9 della legge n. 382 del 1975 e quindi sulla base del «principio che il trattamento economico può essere fissato per contratto e può, quindi, variare a seconda dei criteri emergenti nella contrattazione senza regole rigide per tutti i lavoratori dipendenti, non modificabili nel tempo», tant'è che il nuovo contratto sindacale stipulato il 16 gennaio 1981 coi sindacati della scuola «prevede meccanismi di inquadramento diversi dal maturato economico», che danno «peso più diretto alle anzianità di servizio secondo il principio enunciato nell'art. 152 della legge 312/1980».

L'Avvocatura rileva inoltre che per il triennio 1976-1979, alla cui contrattazione si riferisce la legge n. 312 del 1980, l'inquadramento per «maturato economico» ha inteso trasferire nel nuovo ordinamento le varie posizioni precedentemente maturate per cercare di garantire «un uguale aumento retributivo per tutti come entità monetaria ed evitare tra i più giovani e i più anziani divaricazioni, che sarebbero derivate dall'effetto moltiplicatore della valutazione delle anzianità nel nuovo ordinamento». In altri termini, argomenta l'Avvocatura, la legge n. 312 del 1980 non ha modificato l'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, anche se «può risultare che il criterio adottato ha rallentato e compresso per fasce le precedenti progressioni».



Del resto, osserva l'Avvocatura, un effetto automatico delle anzianità non vige neppure anteriormente alla legge n. 312 del 1980: raggiunto il parametro terminale vi era luogo solo all'aumento periodico biennale dello stipendio iniziale del parametro in godimento, in misura spesso molto inferiore alle differenze tra parametri. D'altronde, che l'anzianità abbia avuto un riconoscimento assai limitato è dimostrato dalla valutazione solo parziale del servizio preruolo anche nella legislazione concernente il personale della scuola. Senza dire che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità può, oltre tutto d'accordo con le organizzazioni sindacali, introdurre un sistema che ritenga più conforme alle esigenze particolari di un certo momento storico.

Quanto al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura non vede alcuna disparità di trattamento, in quanto l'anzianità, precedente o successiva al giugno 1977 è soggetta ad uguale disciplina per tutti coloro che versano nella stessa condizione: «non vi è un'anzianità che — con i medesimi presupposti — sia valutata più di un'altra, ma vi è, invece, un'anzianità che — a parità di presupposti — è trattata in maniera uniforme.

Circa l'asserito contrasto degli artt. 46 e 51 della legge n. 312 del 1980 con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, nega l'Avvocatura che la riduzione degli effetti dell'anzianità anteriore al giugno 1977 incida negativamente sull'adeguatezza dei mezzi finanziari garantiti costituzionalmente al lavoratore per le esigenze di vita nei casi di invalidità e vecchiaia. Infatti, se si pensa che le norme in questione hanno arrecato vantaggi economici per tutti, in maggiore o minore misura, è chiaro che l'incidenza sul trattamento pensionistico e previdenziale è decisamente migliorativa. A maggior ragione, il giudizio sull'adeguatezza del trattamento di quiescenza alle singole esigenze della vita si può legare al trattamento economico e non al computo di una maggiore o minore anzianità: la pretesa dei ricorrenti, cioè, — conclude l'Avvocatura chiedendo declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale — riguarda l'ipotetica violazione dell'art. 3 della Costituzione e non la tutela del lavoratore a rapporto cessato.

1.3. — Nell'interesse del ricorrente, il prof. Abbamonte nelle sue deduzioni insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 46 e 51 della legge n. 312 del 1980: per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo dell'eguaglianza di trattamento di situazioni diseguali e della irragionevolezza e incoerenza legislativa, nonché per contrasto col combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.

2.1. — Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 2 dicembre 1981 (r.o. n. 713/1982), sul ricorso proposto dal prof. Mistrone Mauro contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e quinto comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui essi prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria anteriormente al 1° giugno 1977, diversa da quella stabilita per le anzianità maturate a far tempo da tale data.

Tale normativa, comportante un appiattimento degli stipendi, contraddice l'art. 50 della stessa legge n. 312 del 1980, che stabilisce il trattamento economico delle varie qualifiche nel rigoroso rispetto del principio dell'anzianità di servizio, prevedendo classi e aumenti periodici di stipendio in relazione all'anzianità. L'appiattimento retributivo derivante dall'applicazione del sistema del «maturato economico» violerebbe il principio dell'equa retribuzione in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto essendo l'anzianità pregressa essa stessa quantità di lavoro che, attraverso l'esperienza acquisita dal docente, influirebbe sulla stessa qualità delle prestazioni.

Inoltre il sistema del «maturato economico» produrrebbe discriminazioni anche nell'ambito del personale che ha già maturato anzianità alla data del 1° giugno 1977, in quanto si determinerebbe una perdita di anzianità variante da fascia a fascia di inquadramento ed anche in relazione alle singole anzianità. Infine se il trattamento di quiescenza è commisurato all'ultimo stipendio percepito, calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, accade che, in base al sistema convenzionale di anzianità di cui all'art. 51, il personale al quale è stata decurtata l'effettiva anzianità di servizio otterrà una posizione notevolmente ed ingiustamente inferiore a quella che otterrà il personale entrato in servizio successivamente al 1° giugno 1977. Questa disparità di trattamento è ribadita dall'art. 152 che, pur rimediando in parte alla distorsione operata dal sistema introdotto dall'art. 51 (con la previsione di una futura disciplina dell'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita in livelli retributivi a termini della legge n. 312), si limita irrazionalmente a salvaguardare l'anzianità solo per il personale entrato in servizio dopo il 1° giugno 1977, mentre, per il personale in servizio a tale data è assicurata una nuova disciplina a partire dal triennio 1979-1981.

Né, ad avviso del giudice *a quo* il problema appare risolto dall'entrata in vigore del d.P.R. 271 del 1981, la cui operatività non si estende al periodo anteriore al 1° febbraio 1981.

2.2. — Intervenuta in giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato reitera le argomentazioni in diritto già svolte avverso l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (su cui v. *retro*, n. 1. 2).

2.3. — Nelle deduzioni di costituzione la difesa della parte ricorrente insiste nel chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (nel senso accolto nell'ordinanza del giudice *a quo*), sia in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione (profilo, quest'ultimo, escluso dall'ordinanza del giudice remittente).

3.1. — Con ordinanza dell'11 gennaio 1984, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o. n. 433/1984), sui ricorsi riuniti proposti da Benini Diana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 46, 51, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità maturate successivamente. E ciò soprattutto per i riflessi che il sistema instaurato dalle indicate norme comporta per il trattamento di quiescenza del personale collocato a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

Il giudice *a quo* condivide i dubbi di costituzionalità già espressi con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (r.o. 471/1981: v. retro, n. 1) e del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o. 713/1982: v. retro, n. 2), ma ne estende la portata affermandone altresì il contrasto con l'art. 36, primo comma, e con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che il meccanismo retributivo introdotto dalla legge n. 312 del 1980 ha contraddetto notevolmente il principio sancito nell'art. 36 della Costituzione, per cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, qualità su cui non può incidere l'anzianità del lavoratore stesso che con gli anni affina la sua capacità lavorativa e grazie all'esperienza acquisita migliora il livello delle sue prestazioni. Del resto — argomenta il giudice *a quo* — ciò da sempre è stato riconosciuto nel quadro dei principi che reggono l'impiego pubblico ove non solo sono previste con carattere di generalità progressioni economiche connesse esclusivamente al progredire dell'anzianità nel servizio, ma è stata anche riconosciuta preminenza nella funzione al lavoratore anziano, quindi maggior rilievo della di lui prestazione nei confronti della prestazione degli altri lavoratori addetti allo stesso servizio. Tali distorsioni della legge n. 312 sono state peraltro denunciate, ad avviso del giudice *a quo*, dalla stessa legge che illogicamente all'art. 152 afferma che l'eventuale anzianità rispetto ai livelli retributivi sarà disciplinata successivamente, a partire dal triennio 1979-1981.

Riaffermato, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (retro, n. 1), il contrasto delle norme denunciate col secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, il giudice *a quo* solleva quindi il rilievo di contrasto delle medesime norme con l'art. 97 della Costituzione, dal cui dettato discende che la pubblica Amministrazione non può senza validi motivi sacrificare interessi di singoli o di ristretti gruppi sociali.

La Corte costituzionale (sent. n. 161 del 21 luglio 1982) ha insegnato — argomenta il giudice *a quo* — che, tra le norme occorrenti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione vanno ricomprese anche quelle relative al trattamento economico dei pubblici dipendenti: quest'ultimo — conclude il giudice *a quo* richiamando l'art. 97 della Costituzione — nel nostro sistema determina direttamente il trattamento di quiescenza dei pensionati della pubblica Amministrazione.

3.2. — L'Avvocatura dello Stato, intervenendo in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa richiamo alle considerazioni giuridiche già svolte nei giudizi di cui alle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per il Molise e del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o. 471/1981 e 713/1982, di cui retro nn. 1 e 2), limitandosi a precisare che l'asserzione del giudice *a quo* dell'irragionevolezza dell'art. 51 della legge n. 312 del 1980 per negato riconoscimento dell'anzianità pregressa è apodittica; vero è — secondo l'Avvocatura — che l'anzianità ha una sua rilevanza, sia pure limitata, anche nel sistema della legge n. 312 del 1980. Circa l'asserita violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, l'Avvocatura si richiama alle argomentazioni delle precedenti ordinanze di rimessione che esclusero che la legge n. 312 del 1980, non riconoscendo l'anzianità pregressa, contrastasse con le suddette norme costituzionali.

Quanto al richiamo dell'art. 97 della Costituzione, l'Avvocatura ritiene impossibile collegare il buon andamento dell'Amministrazione a un più accentuato riconoscimento degli effetti economici.

3.3. — Sono state presentate varie deduzioni di costituzione nell'interesse dei ricorrenti.

4.1 — Con ordinanza del 23 giugno 1986, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma (r.o. n. 670/1986), ha sollevato sui ricorsi riuniti proposti da Procopio Francesca ed altri numerosi docenti e non docenti di scuole delle province di Parma e Reggio Emilia, contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,

questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e quinto comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui prevedono, ai fini economici e pensionistici, una valutazione delle anzianità maturate dal personale insegnante e non insegnante della scuola e degli istituti di istruzione statale anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità a far tempo da tale data.

L'ordinanza sostanzialmente ricalca le precedenti ordinanze (v. supra, nn. 1, 2 e 3).

4.2. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa riferimento agli interventi relativi alle altre ordinanze, per chiedere che sia dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le quattro ordinanze — del Tribunale amministrativo regionale per il Molise del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981 e dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986 — pongono identiche questioni, che vengono decise con unica sentenza.

2. — Viene chiesto a questa Corte se contrastino con gli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, gli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità maturate successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio cosiddetto del «maturato economico», per le seconde il computo dell'anzianità effettiva; per gli effetti che siffatto sistema instaurato dalle norme denunciate comporterebbe per il trattamento di quiescenza del personale collocato a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

3. — I giudici *a quibus* ritengono che il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia violato in entrambi i precetti in esso contenuti, vale a dire di trattare in modo eguale l'eguale, e in modo diverso il diseguale.

Infatti, sotto il primo profilo dell'eguaglianza trattata in maniera diseguale, gli insegnanti, che non hanno carriera ma solo progressione per anzianità, permanendo per tutta la durata del servizio nella qualifica funzionale conseguita mediante la nomina al tipo di scuola prescelto, sarebbero dal legislatore discriminati irragionevolmente con una diversa valutazione delle loro anzianità, a seconda che esse maturino prima o dopo il *dies* del 31 maggio 1977.

Sotto il secondo profilo, del trattamento non proporzionato a situazioni diseguali, il docente dotato di maggiore anzianità, maturata prima del 31 maggio 1977, verrebbe a trovarsi in situazione peggiore rispetto al docente con minore anzianità, ma entrato in carriera dopo o poco tempo prima la data anzidetta, dal momento che il legislatore, negandogli il computo dell'anzianità effettiva, per applicargli il criterio del maturato economico, gli falcidia il tempo del servizio prestato.

4. — La questione non è fondata.

Il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato») è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, secondo il disposto dell'art. 9, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382 («Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione»).

Questa contrattazione — per l'ampiezza ed articolazione dei contenuti — limita la discrezionalità del legislatore ed esclude in linea generale che questa si sia esercitata arbitrariamente e al di fuori di quella ragionevolezza che è richiesta dal valore costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale — nella specie: prima e dopo il *dies* del 31 maggio 1977 — è insegnamento costante di questa Corte che «non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore» (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65/1979, 138/1979, 122/1980).

È stato altra volta utilizzato da questa Corte l'argomento *ad absurdum* che, essendo connaturale alla generalità delle leggi una demarcazione temporale, «potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica previsione costituzionale (art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico» (sent. n. 322/1985).

La diversa valutazione delle anzianità per il discrimine temporale fissato dal legislatore nello impugnato art. 46 della legge n. 312 del 1980, convenzionale prima del *dies*, effettiva dopo, non appare pertanto confliggere con il principio costituzionale di eguaglianza.

Questa Corte ha già osservato, proprio in tema di uso da parte del legislatore del criterio c.d. del «maturato economico», che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego — nella specie: dall'ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali — «in quanto importa una "riduzione a omogeneità" di elementi per sé stessi non omogenei (quali sono appunto sia i sistemi in successione, sia i servizi prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della stessa organizzazione), implica una scelta di coefficienti da operare sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità».

Né si può «postulare l'illegittimità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limitasse alla conservazione del trattamento precedente "ad esaurimento" o alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto costituzionale in argomento» (sent. n. 296/1984).

5. — Questa Corte ritiene che la valutazione di risultati utili o dannosi per categorie di soggetti diversificate dalla disciplina del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato non valga a censurare scelte discrezionali del legislatore, nella insussistenza di *tertia comparationis*. Non possono infatti essere considerati modelli di riferimento opponibili all'adottato criterio del «maturato economico» le disposizioni: a) dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 312 del 1980, che assicura «la ulteriore progressione economica per maturata anzianità»; b) dell'art. 152 della stessa legge, sulla disciplina dell'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato; c) dell'art. 3 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, circa il riconoscimento dell'anzianità al personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981; d) dell'art. 25 del decreto-legge n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, sulla liquidazione della pensione, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità; e) dell'art. 26 dello stesso decreto-legge per quanto concerne l'anzianità maturata dal personale della scuola cessato dal servizio dal 1° aprile 1979; dato che risultano tutti espressione di puntuali ponderazioni del legislatore non generalizzabili né comparabili.

6. — Va invece sottolineato che l'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, disponendo la riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale inquadrato a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge n. 312 del 1980, avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della stessa legge, non è *ius superveniens* che rimuove l'intero sistema della impugnata legge n. 312 del 1980, proprio perché questo permane per la decorrenza dei suoi effetti dal 1° aprile 1979, mentre quello fa datare i benefici in esso previsti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987. Trattasi dunque di una normativa che non smentisce il criterio del «maturato economico» adottato dalla legge n. 312 del 1980 ma prosegue coerentemente quella progressiva disciplina del riconoscimento dell'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza con la gradualità preannunciata nell'art. 152 di quella stessa legge.

7. — I profili delineati nelle ordinanze di rimessione in relazione agli artt. 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sono da considerarsi collegati in subordinazione a quello primario riferito all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La non fondatezza della questione sollevata in ordine al principio di eguaglianza è assorbente rispetto agli altri parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 («Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»), sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 619

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro (rapporto) - Lavoratori in Cassa integrazione ordinaria - Assistenza sanitaria - Indennità malattia - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.****(Artt. 3 e 38 Cost.).****(Art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968 n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Pretore di Bologna, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22-*bis* dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ciccone Santa e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

*Ritenuto in fatto*

1.— Con ordinanza in data 6 febbraio 1985 il pretore di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non prevede che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria ad ore zero abbiano diritto all'indennità di malattia.

2.— Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata.

*Considerato in diritto*

1.— La censura della norma in oggetto muove dal presupposto che nel vigente ordinamento non esista alcuna disposizione attributiva del diritto all'indennità di malattia ai lavoratori posti in trattamento di C.I.G. ad ore zero. Tale diritto, invero, può, secondo il giudice *a quo*, radicarsi per questi ultimi nella fase anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto solo per i due mesi successivi alla sospensione della prestazione lavorativa, non anche per l'ulteriore periodo di durata del trattamento di C.I.G. Detti lavoratori verrebbero, pertanto, discriminati rispetto a quelli posti in trattamento di cassa integrazione straordinaria, i quali hanno, invece, diritto all'indennità di malattia anche durante tale trattamento; oltre che privati dell'assistenza necessaria nel periodo di maggiore bisogno.

2.— Il suddetto presupposto ermeneutico appare, tuttavia, infondato. Invero, l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164, ai fini del «diritto all'assistenza sanitaria» equipara i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa; e l'indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi sul punto è nel senso di ritenere che con l'espressione «assistenza sanitaria» il legislatore, contrariamente a quanto opinato al riguardo dal giudice *a quo*, abbia inteso alludere a tutte le prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati, ivi compresa quella concernente l'erogazione dell'indennità in questione. È palese, quindi, come non sia ipotizzabile, alla stregua di tale corretto orientamento ermeneutico, la violazione degli invocati precetti costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: GRECO*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: D. MINELLI*

87C1560

N. 620

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Ruolo dei professori associati - Accesso - Giudizi di idoneità - Commissioni plurime - Non fondatezza.**

**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Disciplina - Decreto legislativo delegato - Legge successiva - Natura interpretativa - Non fondatezza.**

**Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Docenza universitaria - Ruolo dei professori associati - Giudizi di idoneità - Categorie ammesse - Professori incaricati - Non fondatezza.**

(Artt. 76, 77, 3, 97, 24, 134, 136 e 137 Cost.; L.c. n. 1/1948, art. 1).

(Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705; art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 («Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e degli artt. da 50 a 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 29 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Broussard Giovanni e da Andreani Domenico contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 131 e 333 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24 e 37, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Scioscia Santoro Antonio contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Di Curzio Berardo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pizzi Annibale contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Tavoni Otello contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Broussard Giovanni, di Di Curzio Berardo, di Andreani Domenico, di Scioscia Santoro Antonio, di Pizzi Annibale e di Tavoni Otello nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Broussard Giovanni e Di Curzio Berardo, Giovanni Cassandro per Pizzi Annibale, Fabrizio Salberini per Tavoni Otello e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), sul ricorso, proposto dal prof. Giovanni Broussard contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore universitario associato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

La predisposizione, censurata dal ricorrente, di più di una commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento disciplinare allorché il numero dei concorrenti alla prova ecceda le ottanta unità, non è secondo il giudice *a quo* imputabile al bando di concorso, ma risale all'art. 51, comma secondo, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e quindi implica la cattiva applicazione della delega legislativa di cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il cui secondo comma dispone che il concorso «ordinario» per l'accesso alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di commissioni «composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi (...) e cinque per eventuali surroghe». Dopo aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione, per la scelta dei predetti componenti, si stabilisce che «le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati».

Nel quarto comma dello stesso art. 5 della legge di delega n. 28 del 1980, si prevede poi che, in prima applicazione, «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma».

Posto che nel procedimento a regime (costituente il parametro del procedimento di prima attuazione) unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati appare l'incremento numerico dei commissari capace di adattarsi proporzionalmente alla quantità dei concorrenti, la moltiplicazione, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione autonoma può ledere il principio della *par condicio* fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio che rileva anche «sotto il profilo del rispetto del criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica».

1.2. — Costitutosi davanti a questa Corte, in rappresentanza del prof. Broussard, l'avvocato Carlo Rienzi, sviluppa varie argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, ricordando, che, come si evince dai lavori preparatori della legge n. 28 del 1980, originariamente, tanto per i concorsi che per i giudizi idoneativi, il Senato prima, la Camera dei deputati poi, prevedero la possibilità di formare sottocommissioni che operassero all'interno di un'unica commissione, cioè come articolazione di questa, nell'evidente intento di assicurare criteri concorsuali comuni a tutti i membri commissari scelti per lo stesso raggruppamento disciplinare. Ma questa iniziale proposta fu abbandonata e si finì per optare per la soluzione prevista dall'art. 5, che sancì il criterio della commissione unica tanto per i concorsi che per i giudizi idoneativi, sul presupposto evidente che il reclutamento dovesse in ogni caso ispirarsi a criteri di imparzialità e omogeneità di giudizio.

Soffermandosi poi sulla natura dell'art. 10 della legge n. 705 del 1985, la difesa, sottolineando il sostanziale valore innovativo più che interpretativo, rileva che esso renderebbe improponibile qualsiasi giudizio di costituzionalità per eccesso di delega (in proposito, si richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7 aprile 1987). Lo strumento della legge interpretativa non può sanare *ex post* atti del Governo emessi nell'esercizio della potestà legislativa delegata.

1.3. — Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per la declaratoria di infondatezza della questione così sollevata, osserva, circa l'ipotizzato contrasto della normativa in esame con l'art. 76 della Costituzione, che la previsione di più commissioni, in primo luogo, è coerente con il principio direttivo della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei candidati, così come autenticamente ribadito nell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705; in secondo luogo, essa è aderente alla lettera dell'art. 5, quarto comma, lett. a), della legge di delega n. 28 del 1980 da cui si ricava che per i giudizi di idoneità nella prima applicazione è consentito al legislatore delegato prevedere che ad un raggruppamento siano addette una o più commissioni, secondo le esigenze; la previsione di più commissioni è, secondo l'Avvocatura, coerente col primo comma dell'art. 5 citato, secondo cui gli autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari per i concorsi a professore associato sono caratterizzati da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità rispetto ai criteri per i concorsi ad ordinario. La disposizione ha comportato la formazione di raggruppamenti ampi e affollati di candidati ed esclude quindi la possibilità di meccaniche trasposizioni dall'uno all'altro tipo di procedura di selezione, anche tra concorso a regime e giudizio di idoneità, in prima applicazione, ad associato; infine, ad avviso dell'Avvocatura, l'impugnato art. 51, essendo stato dettato dall'esigenza di procedere speditamente nelle procedure idoneative (anche in vista di una sincronica attuazione delle disposizioni transitorie), non contrasta con esplicite disposizioni in contrario del legislatore delegante, il che normalmente equivale all'attribuzione al legislatore delegato di un certo spazio di discrezionalità.

Circa il contrasto, dedotto dal giudice *a quo*, con il principio della *par condicio* e con il criterio di imparzialità dell'organizzazione pubblica, secondo l'Avvocatura, la pluralità di organi di giudizio è fenomeno del tutto normale nel nostro ordinamento. Né va dimenticato, osserva l'Avvocatura, che il principio del buon andamento esige il contemperamento dell'astratta «tendenza alla *reductio ad unitatem* con la esigenza concreta di assicurare la funzionalità degli organismi anzidetti»; tanto più che, nella specie, si è trattato non di una procedura concettualmente unitaria di concorso a posti limitati ma di una serie plurima di giudizi di idoneità ciascuno dei quali sostanzialmente individuali, al pari degli esami degli studenti universitari.

2.1. — Con ordinanza del 29 maggio 1985 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 333 del 1986), sul ricorso proposto dal prof. Domenico Andreani contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il giudizio di non idoneità alle funzioni di professore associato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sostanzialmente identica alla precedente, dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo della legge 21 febbraio 1980, n. 28) ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione svolge argomentazioni identiche a quelle della ordinanza precedentemente considerata (v. n. 1).

2.2. — Si è costituito davanti a questa Corte il prof. Domenico Andreani, rappresentato dall'avvocato Carlo Selvaggi, insistendo nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa in questione. Si sottolinea in particolare che la «violazione dei limiti e criteri direttivi posti dal Parlamento al legislatore delegato comporta l'illegittimità delle norme adottate in difformità, quando la legge delegante e la legge delegata divergono su scelte fra diversi possibili procedimenti, ove la adozione di un sistema diverso abbia la capacità potenziale di influire sulle valutazioni e in definitiva sui diritti destinati ad essere attribuiti o negati ai destinatari».

2.3. — Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste nel chiedere che venga dichiarata infondata la questione.

3.1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 137/1987), con ordinanza del 26 febbraio 1986, sul ricorso proposto dal prof. Antonio Scioscia Santoro contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: A) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione; B) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Oltre a svolgere in ordine al problema della legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, argomentazioni analoghe a quelle delineate nelle due ordinanze già considerate, il giudice *a quo* rileva il contrasto dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma (nella parte in cui garantisce la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella parte in cui



definisce la difesa diritto inalienabile in ogni stato e grado del procedimento) e, dall'altro, con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile rinvio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale: una volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il controllo della legittimità dell'esercizio della funzione legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione apparirebbe riservato alla Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio, recependolo in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata.

3.2. — Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama a quanto dedotto nell'intervento relativo alla controversia introdotta con l'ordinanza di rimessione n. 138 del 1987.

3.3. — Costituitisi in rappresentanza e difesa del prof. Scioscia Santoro, gli avvocati Piero Lepri e Raffaele Izzo, nel rinviare alle argomentazioni già esposte nel giudizio *a quo* e alle motivazioni dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sottolineano come l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, abbia voluto legittimare l'eccesso di delega operato dall'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 nei confronti dell'art. 5 della legge di delega n. 28 del 1980, determinando una «spoliazione delle tutele giurisdizionali già intraprese per ottenere il rispetto delle leggi vigenti».

4.1. — Con ordinanza del 16 aprile 1986, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 138/1987), sul ricorso proposto dal prof. Berardo Di Curzio contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della Costituzione e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Le argomentazioni di questa ordinanza di rimessione sostanzialmente coincidono con quelle della ordinanza su cui si è precedentemente riferito (v. n. 3.1).

4.2. — Si è costituito in questo giudizio il prof. Berardo Di Curzio, rappresentato dall'avvocato Carlo Rienzi, chiedendo che questa Corte ritenga fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in questione.

4.3. — È intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, che, per quanto concerne l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 per violazione dell'art. 5 della legge delega n. 28 del 1980, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della Costituzione, si richiama integralmente all'intervento già effettuato nei precedenti giudizi.

Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, osserva l'Avvocatura che detta eccezione è irrilevante e comunque infondata una volta respinta quella concernente la norma interpretata, in quanto, se la legge di delega nella formazione originaria già legittimava una formazione di una pluralità di commissioni, risulta evidente che detta norma si appaleserebbe comunque del tutto legittima. Né, ad avviso dell'Avvocatura, la norma separatamente è inutile, in quanto si richiedeva una chiarificazione legislativa dal momento che l'interpretazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 era stato oggetto di contestazione giudiziale da parte di molti ricorrenti. Comunque inammissibile ed infondata sotto il profilo dell'eccesso di delega si presenta l'estensione all'art. 10 della legge n. 705 del 1985 delle censure ed argomentazioni già proposte nei confronti dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980, tant'è vero che detto art. 5 della legge n. 28 del 1980 non è stato deferito all'esame di questa Corte.

Inoltre la formazione di più commissioni per lo stesso giudizio non urta contro nessun principio costituzionale, atteso che tutti i docenti chiamati a comporre tali commissioni «appartengono alla medesima categoria per tutti, e quindi deve presumersi che siano dotati delle medesime capacità e preparazione, per cui è indifferente — in diritto — che sia l'uno o l'altro membro della specifica commissione». In ogni caso, a garantire l'uniformità dei criteri, il legislatore ha previsto il sistema del sorteggio nella scelta dei membri delle commissioni. Né la formazione di una commissione «pletorica» servirebbe ad eliminare «i margini umani di differenza di giudizio» dovendosi provvedere alla nomina di sottocommissioni che si comporterebbero alla stregua di distinte commissioni.

Infine non sussiste ad avviso dell'Avvocatura alcun profilo di incostituzionalità della norma interpretativa non essendovi lesione del diritto di difesa del cittadino e neppure menomazione delle attribuzioni della Corte costituzionale: infatti «la mera pendenza di controversie giudiziarie o il deferimento di questioni rilevanti nelle stesse alla Corte costituzionale non è previsto come limite esterno al potere sovrano del Parlamento di legiferare nella materia, anche

con effetti retroattivi». Ciò si verificherebbe invece qualora venisse leso il giudicato o estinto il procedimento (l'Avvocatura in proposito richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7 aprile 1987), mentre nel nostro caso il sopravvenire della nuova disposizione ha solo introdotto un altro *thema decidendum*. D'altronde, osserva l'Avvocatura, nel caso di specie il Parlamento non ha sottratto il giudizio alla Corte, ma si è limitato a regolamentare una materia all'esame della Corte stessa.

5.1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 201/1987) sul ricorso proposto dal prof. Annibale Pizzi contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, con ordinanza del 5 novembre 1986 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: *A)* dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 5, comma quarto, lett. *a*), e comma secondo), 3 e 97 della Costituzione; e *B)* dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Le argomentazioni del giudice *a quo* sono in tutto coincidenti con quelle della ordinanza sopra considerata (v. sopra n. 4.1).

5.2. — Si è costituito davanti a questa Corte, in rappresentanza e difesa del prof. Pizzi, il prof. avv. Giovanni Cassandro il quale osserva che il richiamo, da parte del giudice *a quo*, alla violazione dell'art. 24 (diritto di difesa) e degli articoli che elencano poteri e compiti della Corte costituzionale (134, 136 e 137 Cost.), è un ulteriore sostegno della lamentata illegittimità, perché la legge interpretativa mirava «a impedire la difesa dell'interessato e l'intervento della Corte costituzionale, davanti alla quale, per di più, la questione era già incardinata», sicché si verrebbe a profilare un «conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e potere giudiziario».

5.3. — È intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, limitandosi alle argomentazioni già svolte nei precedenti interventi.

6.1. — Con ordinanza del 30 ottobre 1986 il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (R.O. n. 258/1987), su ricorso proposto dal prof. Otello Tavoni contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e degli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Aderendo parzialmente ai dubbi prospettati dal ricorrente, il giudice *a quo* osserva che il criterio, seguito dalle norme circa le quali è posta la questione di legittimità costituzionale, di sottoporre allo stesso giudizio di idoneità ad associato categorie eterogenee, urta contro il principio di eguaglianza inteso come esigenza di diversificare nel trattamento giuridico situazioni obiettivamente diverse, né corrisponde al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, tra le categorie ammesse dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 (conforme all'art. 5 della legge di delega n. 28 del 1980), risultano sottoposti alle stesse prove da un lato soggetti che nemmeno erano addetti istituzionalmente a funzioni docenti o didattiche, né avevano dovuto superare alcuna selezione atta a dimostrare la loro idoneità all'insegnamento, e dall'altro incaricati di un insegnamento universitario da svariati anni «che tale *status* avevano acquisito a seguito di un concorso pubblico basato su titoli accademici e scientifici» (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni), dove il conclusivo atto di conferimento dell'incarico (che avveniva con decreto del Ministro) «recava in sé implicita l'abilitazione all'insegnamento universitario». Discutibile in ogni caso è, ad avviso del giudice *a quo*, la previsione nella normativa impugnata di un giudizio «con le medesime modalità valutative (e dunque tale da annullare o comunque sminuire le differenti posizioni di partenza dei candidati), vuoi che si tratti di professori incaricati, vuoi che si tratti soltanto di tecnici laureati o di figure equivalenti».

6.2. — In difesa del prof. Tavoni, ha presentato memoria di costituzione l'avvocato Fabrizio Salberini, il quale, nell'insistere nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale delle menzionate norme, sviluppa i rilievi accolti nell'ordinanza del giudice *a quo*.

6.3. — Intervenendo a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, nel chiedere che la questione prospettata sia dichiarata non fondata, osserva che il giudizio di idoneità è funzionale al passaggio in ruolo e non al mantenimento dello *status* di docente universitario, mantenimento che la legge delega n. 28 del 1980 non ha previsto, come non ha previsto una opzione per esso anziché per l'inquadramento in ruolo. Le disposizioni in questione sono state dettate non per conservare il preesistente *status* di docente universitario, ma per consentire l'accesso ad un ruolo e ad una qualifica mediante un giudizio idoneativo ben diverso dalla valutazione già effettuata, a livello di facoltà, per il conferimento dell'incarico. Inoltre, posto che il legislatore ha discrezionalmente e non irrazionalmente ritenuto di ammettere al giudizio altre categorie, all'indomani delle due tornate riservate è «impensabile un intervento manipolativo sulla normativa», atteso che lo stesso giudice *a quo* nell'ordinanza insiste sul «mantenimento dello *status* in precedenza posseduto e non sull'attribuzione di un nuovo *status* di professore associato».

*Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze in epigrafe pongono questioni connesse che vanno decise con unica sentenza.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), del 29 maggio 1985 (R.O. n. 333/1986), del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987), e il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987) sottopongono a questa Corte le seguenti questioni di costituzionalità:

I) Se l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nel prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unità:

a) contrasti con l'art. 76 della Costituzione, col discostarsi dal dettato dell'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma);

b) contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non assicurando la costituzione di più commissioni per un medesimo raggruppamento disciplinare né la *par condicio* dei partecipanti né il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della pubblica Amministrazione.

II) Se l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, contrasti con gli artt. 24, 134, 136, 137 della Costituzione e con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, non dovendo essere consentito al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio (per sospetta violazione dell'art. 76 Cost.) di norme delegate, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale.

III) Se l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e gli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui prevedono che i professori universitari incaricati siano sottoposti, con le stesse modalità previste per categorie non titolari di corso di insegnamento, a giudizio di idoneità a professore associato, contrastino con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

3. — Le questioni non sono fondate.

La legge 21 febbraio 1980, n. 28 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica») nel secondo comma dell'art. 5 stabilisce i criteri della disciplina dell'accesso al ruolo dei professori associati e, tra l'altro, per quanto attiene al caso di specie, prevede che le commissioni di concorso, ordinariamente di cinque membri, «...possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati».

Nel quarto comma dello stesso art. 5 il rinvio «secondo le modalità previste dal secondo comma» riguarda esclusivamente il procedimento elettorale per la formazione delle commissioni, non già giudicatrici dei concorsi, ma delle due tornate dei giudizi di idoneità. Queste commissioni sono composte da tre professori, mentre quelle da cinque o più commissari «in rapporto al numero dei candidati».

Il tenore letterale della disposizione *sub a)* del quarto comma: «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma» non lascia alcun dubbio su come il legislatore delegante abbia voluto porre in maniera diversa il regime del concorso rispetto a quello dei giudizi di idoneità, quanto al problema del numero dei candidati. Nel primo, le commissioni di cinque membri possono accrescersi di un numero maggiore di commissari in rapporto al numero dei candidati; nel secondo, le commissioni, essendo determinate nel numero fisso di tre componenti, evidentemente debbono diventare plurime, per fronteggiare il numero dei candidati al giudizio di idoneità, entro ciascun raggruppamento di discipline.

Ne consegue che la normativa dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») risulta rispettosa del criterio enunciato nella legge di delegazione, quando al primo comma riproduce il disposto dell'art. 5, quarto comma, *sub a)* della legge n. 28 del 1980, che cioè i giudizi sono espressi, «per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari».

Il successivo secondo comma impugnato del citato art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 è una deduzione rigorosamente logica dal criterio, scelto dal legislatore delegante, della moltiplicazione delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento disciplinare e non quello dell'unica commissione di cinque membri che si accresce di commissari in proporzione del numero dei candidati, riservato al concorso ordinario da indirsi successivamente alle due tornate di giudizi idoneativi.

4. — L'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 («Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») recita: «L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Appare di tutta evidenza che il legislatore-interprete non innova alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato. Ne consegue che dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita dalla questione di costituzionalità della norma interpretata quando risulti — come qui risulta — infondata.

5. — La eventuale pluralità delle commissioni giudicatrici entro uno stesso raggruppamento disciplinare non viola né il principio di eguaglianza, né quello della imparzialità della pubblica Amministrazione, dal momento che il legislatore delegato ha inteso garantire la *par condicio* dei candidati dettando la norma di cui al secondo comma dell'art. 51: «Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio».

Il ricorso al sorteggio e all'assegnazione in parti uguali dei candidati tra le commissioni plurime, infatti, è modalità idonea a soddisfare entrambi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Non può valere come *tertium comparationis* il criterio dell'unica commissione aumentata nel numero dei commissari in proporzione del numero dei candidati, criterio presente già nel contesto della legge di delegazione n. 28 del 1980, nel ricordato secondo comma dell'art. 5, nonché, oggetto di dettagliata disciplina, nell'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 («Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato»).

L'unica commissione è infatti adottata nelle procedure concorsuali, la cui peculiare finalità è quella di coprire posti in numero limitato rispetto ai concorrenti, tra i quali deve instaurare comparazione e graduazione, per operare la scelta dei migliori in numero corrispondente a quello dei posti disponibili.

I giudizi previsti nell'impugnato art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980, invece, non sono preordinati ad altro che alla ricognizione per ogni candidato dei titoli didattici e scientifici sufficienti per il conseguimento della idoneità all'ingresso nel ruolo dei professori associati.

È pertanto evidente che siffatti giudizi di idoneità non inverano una procedura concorsuale e che le modalità delle commissioni plurime per essi stabilite non è comparabile con quella della commissione unica integrabile e articolabile in sottocommissioni prevista per i concorsi ordinari.

Le discriminazioni che sarebbero state operate dalle commissioni plurime tra i candidati dello stesso raggruppamento, e di cui si dolgono gli esclusi, attengono a circostanze di fatto in sede applicativa — quali ad esempio il mancato coordinamento di criteri generali tra le varie commissioni — non riferibili con nesso di consequenzialità alla norma impugnata. Tali disparità di mero fatto, dando luogo a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale, sono materia propria dell'osservazione dei giudici di merito.

6. — Senza fondamento si rileva, infine, la censura sulla eterogeneità delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità tra le quali quella dei professori incaricati avrebbe potuto e dovuto aver titolo «ad un diverso tipo di giudizio». L'eterogeneità di *status* tra a) professori incaricati, b) assistenti del ruolo ad esaurimento, c) tecnici laureati, astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e Vesuviano, curatori di orti botanici, conservatori di musei, cede alla *reductio ad unum* operata dalla documentata attività didattica e produzione scientifica nei diversi *status* realizzate. Nelle Università e nelle Istituzioni culturali, se esistono doveri specifici di insegnamento e di ricerca per talune figure, non sono di fatto impediti e tanto meno formalmente vietate attività didattiche e scientifiche per tutte le altre.

È pertanto rispettoso della razionalità impostagli dal principio costituzionale di eguaglianza il legislatore che, per verificare l'idoneità all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati, richieda a tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, attraverso uno stesso tipo di valutazione, il medesimo contenuto sostanziale di competenza professionale richiesta dalle funzioni da espletare, sulla base della pregressa esperienza didattica e di pubblicazione dei propri studi.

Tale rispetto sarebbe anzi mancato, se, al contrario, il legislatore avesse predisposto tante e diverse modalità di giudizio quante sono le categorie dei legittimati all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati; perché avrebbe realizzato nella diseguaglianza dei titoli di legittimazione, riverberata nella corrispondente diversità delle prove di idoneità, una arbitraria eguaglianza nello *status* conclusivo di professore associato.

Per i professori incaricati stabilizzati o completanti il triennio di incarico al termine dell'anno accademico 1979-80, predisporre una prova diversa e ad essi specifica avrebbe violato il precetto di eguaglianza così come si è specificato nella razionalità della scelta legislativa innanzi descritta. Farli transitare senza controllo di idoneità attuale, sulla base di titoli-prove, pubblicazioni, abilitazioni — risalenti spesso a data remota — nel nuovo ruolo dei professori associati avrebbe certamente violato il principio di buona organizzazione e buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

La ipotesi di conservazione dello *status* di professore incaricato stabilizzato in analogia con quella dell'assistente ordinario, da indirizzarsi peraltro alla discrezionalità legislativa, non al giudice della legittimità costituzionale, è devalorizzata dalle seguenti considerazioni. L'art. 4 del decreto-legge 1[ ottobre 1973, n. 580 («Misure urgenti per l'Università»), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, introduceva la stabilizzazione dell'incarico — precedentemente rinnovabile ad ogni anno accademico — «fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria».

La stabilizzazione dunque non ha trasferito la figura precaria del professore incaricato in una posizione analoga ad un ruolo ordinario come quello degli assistenti. Per costoro la conservazione ad esaurimento trova giustificazione nella incardinazione, quesita e non amovibile, in un ruolo non temporaneo. Per i professori incaricati, invece, la scelta legislativa della loro stabilizzazione *ad tempus*, fino alla riforma universitaria, postula la totale sostituzione della relativa figura con quella nuova del professore associato, nel contesto appunto del riordino generale del personale universitario.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*»), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («*Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica*»), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986 e n. 333/1986) e del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), nonché dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987); in relazione anche all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1986), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987) e del 5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 («*Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*»), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 («*Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica*»), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 621

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CORASANITI)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Filiazione - Paternità e maternità naturale - Dichiarazione giudiziale - Domanda - Ammissibilità - Giudizio - Inammissibilità.****(Artt. 30 e 2 Cost.).****(Art. 274 del cod. civ.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fiore Antonio contro Guidone Annamaria ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38/1° serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Guidone Annamaria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 368/1986) nel ricorso proposto da Fiore Antonio nei confronti di Guidone Annamaria avverso decreto della Corte d'appello di Napoli che dichiarava ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, in quanto la norma impugnata, imponendo un giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, limita il diritto di colui che vuole ottenere detta dichiarazione, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei diritti fondamentali della persona del convenuto a fronte di azioni persecutorie e temerarie, e lede i diritti inviolabili della persona del convenuto.

In ordine alla rilevanza, osserva l'ordinanza che, dovendosi, per decidere il ricorso, fare applicazione dell'art. 274 cod. civ., la cui violazione è stata dedotta nei motivi di censura, è di tutta evidenza come la eliminazione dall'ordinamento di tale norma, a seguito di un eventuale intervento demolitorio della Corte costituzionale, incida sulla sorte del ricorso stesso.

Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, rileva l'ordinanza che tale giudizio può essere formulato partendo dalle stesse premesse della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare, con la sentenza n. 70 del 1965, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c., nel testo originario, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., ha, sulla base dell'art. 30 Cost., testualmente rilevato: «è chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e, come tale, è fatta oggetto di garanzia costituzionale» ed ha poi aggiunto: «la stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla esigenza, affermata nel terzo comma, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anche essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria».

Dai suesposti rilievi appare quindi evidente che il diritto costituzionalmente garantito ad ottenere la dichiarazione della paternità o maternità naturale in tanto può essere compresso, in quanto le norme limitative siano poste per la incompatibilità di tale diritto con quelli della famiglia legittima o nella misura in cui le stesse tutelino la persona, nei cui confronti la paternità o la maternità vuole essere conseguita, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Da ciò deriva, quindi, che ove si accerti l'esistenza di una norma limitativa del diritto costituzionalmente garantito alla dichiarazione giudiziale di filiazione, tale norma in tanto è conforme al precetto costituzionale, in quanto la stessa miri a tutelare gli anzidetti contrapposti diritti anch'essi di livello costituzionale.

Osserva ancora l'ordinanza che l'affermazione che l'art. 274 cod. civ. limita il libero e pieno esercizio del diritto di colui il quale vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è ormai frequente nella giurisprudenza (Cass. 5 marzo 1982 n. 1379, Cass. 14 aprile 1983 n. 2600; Cass. 2 giugno 1983 n. 3777), la quale, proprio per ridurre la portata di tale limitazione, ha sostenuto che l'ammissibilità dell'azione deve essere negata soltanto qualora, in mancanza di qualunque serio, concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento del figlio naturale, essa si mostri, *prima facie*, palesemente infondata, avventata o temeraria, con la conseguenza che l'azione deve essere ammessa qualora sussistano elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità o della maternità, siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'azione giudiziaria, per accertare, in pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza dell'asserito rapporto parentale.

Seppure tale tesi è criticata da altra giurisprudenza la quale ritiene che oggetto del giudizio di ammissibilità non sia la non manifesta infondatezza dell'azione, ma la fondatezza della stessa (Cass. 3 marzo 1983 n. 1571), quello che rileva non è tanto la portata dell'espressione «specifiche circostanze», quanto piuttosto l'interpretazione della disposizione in esame — come diritto vivente — quale norma limitativa del diritto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.

Tale disposizione, di contenuto eminentemente processuale, non disciplina situazioni di compatibilità fra il diritto del figlio naturale e quello dei membri della famiglia legittima, ma risponde — per costante affermazione dottrinale e giurisprudenziale (Cass. 14 aprile 1983 n. 2600; Cass. 7 maggio 1983 n. 3112) — alla *ratio* di evitare la proposizione di azioni temerarie o infondate con intenti meramente ricattatori o vessatori nei confronti del preteso genitore.

Siffatta affermazione — ormai tralaticciamente ripetuta, sulla scorta soprattutto del dato testuale costituito dall'originaria formulazione dell'art. 274 cod. civ., prima dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza in precedenza richiamata — ha perduto molto del suo valore a seguito non solo del predetto intervento demolitorio del giudice delle leggi — dopo il quale era stato acutamente rilevato in dottrina che, imposto l'obbligo della motivazione del decreto ed esclusa parzialmente la segretezza dell'inchiesta, il procedimento di ammissibilità non soddisfaceva pienamente l'esigenza della tutela della persona — ma soprattutto dopo la legge 23 novembre 1971 n. 1047, che ha modificato la norma in conformità delle indicazioni della Corte e dopo la riforma del diritto di famiglia che, oltre ad affermare l'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 270, primo comma, cod. civ.), ha radicalmente innovato la disciplina di tale dichiarazione escludendo le ipotesi tassative in precedenza esistenti (cfr. art. 269 nuovo testo in relazione all'art. 269 cod. civ. del 1942), senza che si possa tacere il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale dal carattere contenzioso del procedimento *ex art. 274* e dalla conseguente natura decisoria e definitiva del decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale sull'ammissibilità dell'azione è stata fatta giustamente derivare la ricorribilità per cassazione della stessa, salvo il contrasto, privo di sostanziale rilievo, se il ricorso sia proponibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Cass. 28 settembre 1977, n. 4130) o, invece, a norma dell'art. 111 Cost. (Cass. 20 aprile 1985, n. 2642); nonché l'ulteriore affermazione per la quale la decisorietà e definitività del decreto ritualmente pronunciato non esclude comunque che si tratta pur sempre di una pronuncia emessa allo stato degli atti, con l'ulteriore conseguenza che il giudicato, formatosi sulla pronuncia di inammissibilità, non impedisce la riproposizione di una nuova istanza sulla base della deduzione di circostanze ed elementi probatori nuovi (Cass. 16 febbraio 1981 n. 933).

Sulla base di questo quadro normativo — prosegue l'ordinanza — appare evidente che già in fase di giudizio preliminare di ammissibilità — potendo la prova della paternità o della maternità essere data con ogni mezzo — la parte è libera di dedurre ogni elemento utile per il giudizio e quindi anche la prova ematologica, la quale dovrà essere esperita ove sulla stessa si possa fondare il giudizio di ammissibilità.

A ciò bisogna poi aggiungere che la segretezza dell'indagine, già parzialmente venuta meno per la tutela del diritto alla difesa nei rapporti fra le parti (Corte cost. n. 70 del 1965), scompare del tutto una volta che si ammetta — come deve ammettersi — la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello, sicché il rispetto di quei diritti inviolabili della persona, che l'inchiesta sommaria dovrebbe tutelare, scompare del tutto, per la pubblicità dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione, la quale porta a conoscenza della generalità dei cittadini proprio quegli elementi di fatto che l'art. 274 cod. civ. vorrebbe concretamente sottrarre alla conoscenza pubblica.

La riproponibilità, infine, sulla base di nuovi elementi, della stessa domanda di ammissibilità respinta, finisce con il sottoporre la persona — il cui diritto a non subire giudizi vessatori e temerari si vorrebbe tutelare — senza alcun limite temporale (attesa l'imprescrittibilità dell'azione nei confronti del figlio) ad una serie di indagini e di accertamenti particolarmente penetranti (si pensi alle prove ematologiche), laddove, invece, il rigetto della domanda, nel giudizio di merito, dà al convenuto la possibilità di opporre il giudicato contro ulteriori pretese, attesa l'identità dell'azione successivamente proposta con quella già disattesa, in quanto, in tema di azioni di stato, *petitum* e *causa petendi* finiscono con il sovrapporsi e con l'impedire che un nuovo fatto costitutivo qualifichi la successiva domanda come diversa da quella in precedenza respinta (Cass. primo febbraio 1983, n. 8559).

Tutti questi rilievi hanno spinto la più recente dottrina ad insistere per la eliminazione dell'art. 274 cod. civ. dall'ordinamento in quanto, venute meno le motivazioni di ordine sociale che determinarono la sua nascita, lo stesso rappresenta solo un ostacolo per il figlio naturale che vuole sentire dichiarare giudizialmente il proprio *status*, e tale abrogazione è stata proposta anche dalla Commissione ministeriale per lo studio dei problemi interpretativi ed integrativi della legge 19 maggio 1975, n. 151, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con d.m. 25 marzo 1983.

Osserva peraltro il giudice *a quo* che la questione non si pone solo in termini di mera opportunità di una scelta, demandata al legislatore ordinario, ma che la permanente vigenza dell'art. 274 cod. civ. faccia sorgere consistenti sospetti di illegittimità costituzionale di tale norma non manifestamente infondati in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., in quanto la disposizione limita il diritto costituzionalmente garantito di colui che vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali diritti della persona dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria e lede — per il modo con il quale la norma opera nel nostro ordinamento — i diritti inviolabili della persona.

Né al fine di sostenere la legittimità costituzionale della disposizione sembra sufficiente invocare quella giurisprudenza per la quale la norma denunciata attuerebbe la previsione costituzionale dei limiti alla ricerca della paternità (Cass. 23 aprile 1983, n. 2805), dal momento che, come è stato osservato con altra pronuncia, i limiti posti dall'art. 30, ultimo comma, Cost., non possono essere posti al giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ma in relazione al successivo giudizio per l'accertamento della paternità, costituendo — o almeno dovendo costituire — il primo giudizio una cautela predisposta dal legislatore in favore del convenuto, al fine di impedire l'esercizio temerario dell'azione (Cass. 14 aprile 1983, n. 2600) e che, comunque, l'ultimo comma dell'art. 30 Cost. va coordinato con il precedente comma dello stesso articolo, circa la piena tutela dei figli nati fuori del matrimonio, sia pure compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e non impone alcun limite probatorio alla dichiarazione giudiziale di paternità, né è riferibile a limitazioni dei mezzi di prova, che introdurrebbero ostacolo alla dichiarazione di paternità (Cass. 10 gennaio 1981, n. 218; Cass. 26 marzo 1981, n. 1752; Cass. 26 novembre 1981, n. 6289), ma impone solo l'esigenza di garantire la riservatezza dell'indagine (Cass. 26 novembre 1981, n. 6289).

2. — Davanti a questa Corte si è costituita Guidone Anna Maria rimettendosi alla decisione della Corte.

#### *Considerato in diritto*

1. — È impugnato davanti a questa Corte l'art. 274 cod. civ., recante la disciplina del giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale.

Ad avviso del giudice *a quo* la suddetta disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. 30 e 2 Cost., poiché limita il diritto di colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che il limite sia giustificato dalla tutela del convenuto a fronte di azioni persecutorie e temerarie, tutela che, anzi, rimane compromessa per il modo in cui opera il limite in parola.

Ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha perduto le sue originarie caratteristiche di segretezza; che in esso può dedursi ogni mezzo di accertamento; che la domanda, se respinta, è riproponibile senza alcun limite temporale.

2. — Le censure avanzate dal giudice *a quo* non si rivolgono contro la previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda giudiziale di cui si tratta, previsione che costituisce applicazione di un istituto largamente diffuso nel nostro diritto positivo, e che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1965, non ha ritenuto contrastante con la garanzia costituzionale dei diritti azionati.



Le censure si appuntano, a ben vedere, contro il modo in cui il giudizio preliminare è stato normativamente ristrutturato (con le leggi 23 novembre 1971, n. 1047; 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia) e concretamente funziona ad opera della giurisprudenza.

Il giudice *a quo* non disconosce peraltro che la censurata disciplina è stata introdotta per adeguare la normativa, in relazione a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 70 del 1965, al precepto posto dall'art. 24 Cost.

Ma se così è, le censure si risolvono in una critica, se non del dosaggio dei valori costituzionali operato da questa Corte, della scelta adottata dal legislatore, scelta costituente espressione della insindacabile discrezionalità del legislatore medesimo.

Ciò importa la inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1562

N. 622

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BORZELLINO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Richiesta del datore di lavoro all'Ufficio del lavoro - Inammissibilità.**

**Lavoro (rapporto) - Collocamento al lavoro - Assunzione obbligatoria - Invalidi - Richiesta dell'imprenditore all'Ufficio del lavoro - Non fondatezza.**

(Artt. 3, 4, primo comma, 38, terzo e quarto comma, 41, secondo e terzo comma, e 97, primo comma, Cost.).

(Artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482; artt. 1, 11 e 16 primo, quarto ed ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 11, 15 e 16, primo, quarto ed ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1981 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Alicata Giuseppe e la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Caloiero Edera e la s.p.a. Carrozzeria Bertone, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Ciro e la s.p.a. Probest, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 22 ottobre 1984 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Tessitore Maria Antonietta e la s.p.a. Pluritec, iscritta al n. 1279 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71-bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Cupi Fortunato e il Nuovo Banco Ambrosiano, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv.to Fabrizio Fabbri per il Nuovo Banco Ambrosiano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1.1 — Con ordinanza emessa il 12 novembre 1981 (R.O. n. 819 del 1981), nel procedimento civile fra Alicata Giuseppe e S.p.a. Cantieri navali riuniti, il Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 15 (*recte* 11), 16 (primo, quarto ed ultimo comma) della legge 2 aprile 1968 n. 482 — Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private — nelle parti in cui subordinano i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione, gli obblighi di assunzione dei privati datori di lavoro ed il potere di avviamento degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione alla richiesta di cui all'art. 16, quarto comma, legge citata, per contrasto con gli artt. 3, 4 (primo comma), 38 (terzo e quarto comma), 41 (secondo e terzo comma) della Costituzione.

1.2 — Il Pretore di Torino ha sollevato analoga questione di legittimità ravvisando contrasto della citata legge anche con l'art. 97 Cost., con ordinanze emesse il 30 marzo 1982 (R.O. n. 694 del 1982) nel procedimento civile tra Caloiero Edera e S.p.a. Carrozzeria Bertone ed il 16 novembre 1984 (R.O. n. 72) in causa tra Cupi Fortunato e Nuovo Banco Ambrosiano.

1.3 — Anche il Pretore d'Ivrea, con due ordinanze emesse il 16 maggio 1983 (R.O. n. 612 del 1983) nel procedimento civile tra D'Angelo Ciro e S.p.a. Probest ed il 22 ottobre 1984 (R.O. n. 1279 del 1984) nel procedimento civile tra Tessitore Maria Antonietta e la S.p.a. Pluritec, ha sollevato questione di legittimità del solo art. 16 (quarto comma) della legge, nella parte in cui prescrive, per i provvedimenti di avviamento al lavoro delle categorie protette, la necessità della richiesta del datore di lavoro, per contrasto con gli artt. 3, 38 (terzo e quarto comma), 41 (secondo e terzo comma) della Costituzione.

2. — Secondo il Pretore di Palermo le norme denunciate sono in contrasto con i parametri costituzionali citati, in quanto la legge n. 482, per i suoi specifici contenuti, deve reputarsi diretta a garantire, *ope legis*, l'occupazione di particolari soggetti, meritevoli di tutela preferenziale. Solo in tale chiave di lettura si può ritenere che la normativa di cui alla legge citata:

renda effettivo l'impegno della Repubblica a sostegno delle categorie sottoprotette;

faccia diventare meno astratto e, comunque, renda attuale per dette categorie il diritto al conseguimento di una occupazione, con il fondamentale riconoscimento del diritto al lavoro come primario diritto di libertà della persona umana;

avvii a realizzazione il diritto degli inabili e minorati ad inserirsi proficuamente nella comunità produttiva, nel rispetto delle esigenze solidaristiche proprie della Carta costituzionale;

attribuisca la dovuta rilevanza economico-sociale alle istanze provenienti dagli appartenenti alle categorie sottoprotette, nell'equilibrato rispetto delle esigenze di libertà dell'iniziativa economica e di quelle di assistenza ai predetti, consentendo l'effettiva crescita dei doveri inderogabili di solidarietà di cui specificamente all'art. 41 Cost.

In tale contesto far derivare l'obbligo di assunzione ed ogni correlativo diritto degli appartenenti alle categorie protette da un pregresso comportamento dell'obligato (la richiesta) sembra costituire una intima contraddizione, che porterebbe a vanificare del tutto la legge.

Secondo le ordinanze del Pretore di Torino l'imposizione della richiesta:

erige anzichè rimuovere gli ostacoli impeditivi dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese;

vanifica il diritto all'«avviamento professionale» dei minorati non inabili al lavoro;

contraddice al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 4, primo comma Cost.

Poco si addice, inoltre, al «buon andamento» dell'amministrazione subordinare all'autodeterminazione del datore di lavoro la sua soggezione alla potestà amministrativa dell'Ufficio di Collocamento.

Le ordinanze del Pretore di Ivrea pongono in evidenza una assunta irrazionalità del sistema, adottato dalla legge in esame, che scaturirebbe dalla necessità della richiesta di avviamento. Se è vero, infatti, che tale obbligo è sanzionato nel secondo comma dell'art. 23, è anche vero che tale sanzione è alquanto inadeguata, in relazione all'effetto che con essa si vuole perseguire.

«Oltre che il principio di ragionevolezza della volontà contenuta nella legge» la necessità della richiesta di avviamento, vanificando le finalità della normativa, «viola i principi costituzionali che con essa il legislatore mirava ad attuare».

3. — Nel giudizio R.O. n. 72 del 1985 si è costituito il Banco Ambrosiano S.p.a. rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Urbani, Fabrizio Fabbri e Paolo Catalano.

Nella memoria depositata il 16 luglio 1985 si eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità della questione che sollecita dalla Corte costituzionale un intervento di legislazione creativa, dal momento che non esiste nell'ordinamento un principio od una norma generale che attribuisca all'Ufficio provinciale del lavoro il potere di avviamento d'ufficio e senza richiesta.

Neppure la legge potrebbe prevedere quella sorta di imponente di mano d'opera che l'ordinanza vorrebbe.

La memoria osserva che il vigente sistema della richiesta risponde, infatti, all'esigenza di evitare violazioni dell'art. 41 Cost., quale strumento che consente alle imprese di verificare le possibilità di assunzioni di invalidi. In concreto, poi, l'attore, *pensionato*, non aveva diritto all'avviamento obbligatorio.

In tutti e cinque i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Nella memoria d'intervento si osserva che esiste il diritto degli inabili e minorati al loro inserimento nella comunità produttiva, ma anche il diritto di libera iniziativa economica che non può essere compresso attraverso la imposizione di un obbligo indiscriminato di assunzione di dipendenti, che equivalga ad addossare ai privati i doveri assistenziali propri della collettività.

Si osserva, indi, che l'obbligo legale di assunzione da parte degli imprenditori privati dei lavoratori invalidi è assicurato dalle sanzioni di cui all'art. 23 della l. n. 482 del 1968, ed è indiscutibile che tali sanzioni, per le loro caratteristiche di inderogabilità, rappresentano la massima espressione dell'interesse statale all'osservanza dei relativi obblighi e doveri.

Si chiede pertanto che vengano dichiarate infondate le questioni di legittimità prospettate.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze di rimessione concernono questione identica. I giudizi vanno riuniti per formare oggetto, in conseguenza, di un'unica pronuncia.

2.1 — La legge 2 aprile 1968, n. 482 — Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private — prevede i soggetti invalidi aventi diritto all'assunzione, stabilisce i relativi obblighi per le aziende private, identifica gli organi del collocamento e le relative modalità (artt. 1, 11, 16). In particolare, il comma quarto dell'art. 16 pone per l'imprenditore, tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, l'obbligo di «richiesta» al competente Ufficio provinciale del lavoro.

2.2 — I giudici *a quibus* ravvisano l'illegittimità costituzionale delle descritte norme, nella parte in cui la richiesta costituisce presupposto essenziale ai fini del successivo avviamento al lavoro dell'invalido.

Sarebbe violato, intanto, l'art. 3 Cost. poichè costituirebbe «intima contraddizione», per gli scopi univoci della legge, lasciare arbitro il datore di lavoro, omettendo questi la richiesta, di ogni assunzione: il che avrebbe riflessi anche sul buon andamento amministrativo (art. 97).

Verrebbero meno, altresì, con siffatte scelte «libere» dell'imprenditore tutte le garanzie del diritto al lavoro, nei suoi presupposti generali cioè (art. 4 Cost.) e specifici per gli invalidi (art. 38), con un palese contrasto, ancora, con gli scopi sociali dell'iniziativa privata (art. 41, secondo e terzo comma).

3. — L'ordinanza del Pretore di Torino del 16 novembre 1984 (n. 72 del 1985) concerne un soggetto già collocato in quiescenza, per servizio ultraventicinquennale nel Corpo della Guardia di Finanza.

Cosicchè i benefici di legge non sono applicabili nella ristretta fattispecie, poichè la normativa, per gli eminenti interessi sociali che coinvolge, è intesa a favorire le aspirazioni di coloro che al lavoro debbano ancora attingere in via primaria.

La questione va quindi dichiarata inammissibile.

4.1 — Le altre ordinanze si incentrano, in sostanza, nella carenza di un sistema protettivo efficace di avviamento al lavoro degli invalidi, la richiesta del datore di lavoro non essendo parsa ai rimettenti strumento valido per il perseguimento dei fini di legge.

A questo punto, va precisato che l'atto in parola, col rendere manifeste le esigenze concrete dell'imprenditore nella operatività delle proprie strutture, costituisce requisito di legittimità del provvedimento di assunzione, senza del quale (in ciò è costante anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non può altrimenti dischiudersi ingresso ad un avviamento *ex officio*.

È vero che i datori di lavoro sono tenuti ad altra «denuncia» (semestrale) dello stato occupazionale nelle rispettive aziende, ma tale adempimento non è sostitutivo della richiesta se non quando con le sue formulazioni specifiche manifesti la esplicita volontà dell'imprenditore a riguardo dell'assunzione nei termini di esigenza sopradetti.

4.2 — Nulla impedisce che «richiesta» e «denuncia» possano essere inoltrate mediante la predisposizione e sottoscrizione di un unico atto ed è dato al giudice della singola controversia riconoscerne validità ai fini del collocamento, così come pure ha affermato la Corte di Cassazione.

Il che varrebbe a salvaguardare maggiormente gli scopi della legge, per ragioni oggettive non essendosi rivelata di piena efficacia la sanzione in caso di omissione della richiesta stessa (art. 23 l. n. 482 del 1968).

E sono questi ultimi, in definitiva, i motivi che han determinato i giudici *a quibus* al tentativo di rimuovere in radice il procedimento relativo: si sarebbe di fatto resa praticabile per i datori di lavoro interessati l'alea di una inadempienza, non adeguatamente contrastata, a volte, nella individuazione della *proportio ad hominem*.

5. — La questione non è fondata.

Quanto all'assunto di irragionevolezza *ex art. 3 Cost.* e correlatamente *ex art. 97* per il difetto di buon andamento che ne conseguirebbe, si è qui detto che ricorrendo gli estremi della dovuta copertura l'imprenditore è tenuto ad effettuare la relativa richiesta: talchè, non emerge l'esercizio di una sua «contraddittoria» facoltà di scelta, altro essendo un atto che è — e rimane — dovuto ed altro, invece, il rifiuto di compierlo che attiene — in ogni caso — alla sfera degli illeciti.

Quanto all'art. 38 Cost. (l'art. 4 precedente, col riconoscere l'importanza sociale del lavoro, non crea, peraltro, rapporti di diretta tutela), gli enunciati concernono l'approntamento dei mezzi per l'inserimento dei disabili nel contesto sociale, senza peraltro accollare oneri a connotazione assistenziale al datore di lavoro: instaurato che sia — ancorchè coattivamente — un rapporto si determina la regolare prestazione che comporta tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti (sentenza n. 38 del 1960).

Le ordinanze, peraltro, assumono violato anche l'art. 41 (secondo e terzo comma) Cost., poichè l'atto di richiesta contrasterebbe — si assume — con i fini d'utilità sociale ivi perseguiti ed i controlli che ne conseguono, atti ad assicurarne i risultati.

Con la proposizione del suo primo comma, cui seguono solo come postulati i relativi limiti volti — tra l'altro — a creare fruttuoso assorbimento di mano d'opera, l'art. 41 resta comunque inteso ad affermare la libertà dell'iniziativa economica privata. In tali equilibri gioca, appunto, il suo evidente ruolo l'atto d'impulso dell'imprenditore, obbligato sì ad assunzioni nell'area delle categorie protette, di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre, però, finalizzate ad obiettive necessità: dunque, l'ablazione della richiesta, lungi dal favorire un adeguamento della norma ai principi costituzionali invocati, varrebbe — in contrario — a interferire con l'iniziativa economica che il contesto dell'art. 41 preserva da restrizioni abnormi nelle scelte operative di svolgimento (cfr. sentenza n. 12 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 — Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private — sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo comma); 97 (primo comma) Cost., con l'ordinanza n. 72 del 1985;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 11, 16, primo, quarto ed ultimo comma della predetta legge n. 482 del 1968, sollevata, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo e quarto comma); 41 (secondo e terzo comma); 97 (primo comma) Cost., dai Pretori di Palermo (ord. n. 819/1981), Torino (ord.n. 694/1982), Ivrea (ordd. nn. 612/1983 e 1279/1984).*

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il rettore:* BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1563

N. 623

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. BALDASSARRE)

**Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.**

**Regioni a statuto speciale - Friuli-Venezia Giulia - Enti e organismi regionali - Contabilità - Norme statali - Osservanza - Cessazione della materia del contendere.**

(Art. 4, n. 1 dello St. F.V.G.).

(D.P.C.M. 3 giugno 1986).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 concernente «Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» con ricorso notificato il 30 luglio 1986, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 1986;

Udito nell'udienza del 10 novembre 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

*Ritenuto in fatto*

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il decreto 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *G.U.* n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno 1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre 1986 (pubblicato nella *G.U.* n. 214 del 15 settembre 1986), con il quale si dispone, all'art. 1, che «Agli organismi ed agli enti sottoindicati operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, già compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468:

aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;  
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
Ente zona industriale di Trieste;  
istituti autonomi case popolari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

*Considerato in diritto*

Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: «Rideterminazione degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio Statuto Speciale, e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella regione.

Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del 1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della legge 4 agosto 1978 n. 468.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso indicato in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 624

Sentenza 16-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Ostetriche - Doppia iscrizione assicurativa - Divieto - Deroga - Iscrizione all'E.N.P.A.O. - Prosecuzione - Termine di decadenza - Non fondatezza.****(Art. 38, secondo comma, Cost.).****(Art. 3, sesto e settimo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e settimo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 («Soppressione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali delle ostetriche»), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1985 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Nuzzi Olga Caterina e l'E.N.P.A.O., iscritta al n. 82, del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 prima serie speciale, dell'anno 1986:

Visti l'atto di costituzione di Nuzzi Olga Caterina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Mario De Giorgi per Nuzzi Olga Caterina e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Si premette nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Lecce che un'ostetrica aveva convenuto in giudizio l'E.N.P.A.O., davanti al Pretore remittente, per «sentir dichiarare il diritto di essa istante a percepire la pensione di vecchiaia a carico del predetto ente»; che l'attrice a sostegno della domanda, aveva esposto che sulla base di una errata interpretazione dell'art. 3, comma sesto, della legge 2 aprile 1980, n. 127 — il quale prevede che le ostetriche che alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino iscritte all'E.N.P.A.O. e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla legge e che tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima — aveva dichiarato il 25 ottobre 1980 di voler interrompere il rapporto assicurativo in corso con l'ente e che, avvedutasi dell'errore, aveva successivamente provveduto a revocare la precedente dichiarazione, chiedendo appunto al Pretore una pronuncia dichiarativa del suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia a carico del predetto Ente.

Quest'ultimo, nel contestare le avverse pretese, aveva opposto il chiaro dettato della legge n. 127 del 1980 che, nel disporre lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. e al fine di incentivarne il processo di soppressione, ha previsto un compiuto sistema di disposizioni che, rivolto a tutte le ostetriche titolari di un doppio regime previdenziale, tende ad alleggerire gli oneri previdenziali dell'Ente mediante uno sfoltoimento del numero delle assistite. Tale esodo sarebbe stato incentivato con la previsione della restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi.

2. — Il Pretore di Lecce, nella richiamata ordinanza ha sollevato, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e settimo comma, della legge n. 127 del 1980, nella parte in cui non prevede, per le ostetriche iscritte anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'automatica prosecuzione della posizione previdenziale presso l'E.N.P.A.O., in relazione ai contributi già versati presso detto Ente ai fini previdenziali ed assistenziali, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost.

Osserva, al riguardo, il giudice *a quo* che la legge, pur prevedendo la facoltà di proseguire nell'iscrizione, la ha assoggettata al rigoroso termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa, «con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà di proseguire nella assicurazione comporta l'automatica cancellazione dall'Ente, con la sola possibilità di ottenere il rimborso dei contributi versati».

Ritiene, pertanto, il giudice *a quo* che la disposizione di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 3 della legge n. 127 del 1980 «sia viziata di incostituzionalità, essendo in contrasto con la norma precettiva di cui all'art. 38, comma secondo, della Costituzione».

In proposito, l'organo remittente richiama una serie di principi desunti dalla giurisprudenza di questa Corte e con i quali la norma impugnata si porrebbe in insanabile contrasto, e precisamente:

1) quello per cui l'art. 38 Cost. è precetto immediatamente operante nell'ordinamento giuridico (sent. n. 22 del 1969);

2) quello per cui le pensioni di invalidità e vecchiaia sono sottratte alla disponibilità degli interessati e ad ogni misura cautelare o espropriativa, nonché alla compensazione (sent. n. 18 del 1960);

3) quello per cui il contributo del singolo soggetto va a vantaggio di tutti gli iscritti e serve per il conseguimento di finalità che trascendono gli interessi dei singoli (nn. 146 del 1972 e 30 del 1976), da cui l'organo remittente ritiene di desumere ulteriori elementi a favore della tesi della indisponibilità e della natura pubblicistica delle erogazioni previdenziali e assistenziali;

4) quello per cui il comma secondo dell'art. 38 Cost. riguarda tutti i lavoratori, sia alle dipendenze altrui che autonomi (sent. n. 27 del 1965).

3. — Avanti la Corte si sono costituiti la Nuzzi e l'I.N.P.S., la prima ribadendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione ed il secondo chiedendo dichiararsi manifestamente infondata la questione.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, contesta le argomentazioni svolte in ordinanza e conclude per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della questione.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura erariale che secondo il Pretore la legge (sebbene escluda la cessazione del rapporto per le ostetriche libere professioniste e consenta alle altre ostetriche la libertà di scelta) sarebbe incostituzionale in quanto la iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria potrebbe in ipotesi risultare insufficiente ad assicurare un trattamento pensionistico bastevole ai bisogni della vita: ma, in tal modo, si censura la legge non in quanto non assicuri i mezzi di sostentamento garantiti dall'art. 38 Cost., bensì sotto il profilo della (pretesa) insufficienza del normale trattamento corrisposto dall'assicurazione generale obbligatoria, se paragonato a quello risultante dal cumulo del normale trattamento e di quello dell'E.N.P.A.O.; e si enfa nel merito delle scelte operate dal legislatore.

La parte privata ha depositato una memoria difensiva fuori termine, ribadendo però oralmente nell'udienza di discussione le proprie ragioni e concludendo con la richiesta di declaratoria di fondatezza della questione.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha invece insistito nelle richieste di inammissibilità e di infondatezza.

#### *Considerato in diritto*

1.1. — Oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale è l'art. 3, sesto e settimo comma, della legge n. 127 del 1980 il quale aveva previsto che le ostetriche che alla data di entrata in vigore della indicata legge risultassero iscritte all'E.N.P.A.O. e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, avessero la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le modalità previste dalla legge stessa. Tale norma aveva prescritto inoltre che la facoltà dovesse essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed infine che le ostetriche, che avessero cessato di appartenere all'ente senza aver maturato il diritto a pensione, avessero diritto alla restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi al tasso legale.



1.2. — L'incidente di legittimità costituzionale è stato sollevato nel corso di un giudizio promosso da una ostetrica, la quale, prima dello scadere del termine di sei mesi indicato dalla suddetta norma, aveva per iscritto dichiarato all'E.N.P.A.O. di volere interrompere il rapporto assicurativo, comunicando però all'ente predetto — quando era già scaduto il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge — la revoca della dichiarazione precedente e l'intento di voler proseguire nella assicurazione.

La successiva domanda di liquidazione della pensione era stata quindi respinta dall'ente nell'assunto che, non avendo l'interessata esercitato la facoltà di proseguire l'assicurazione nel termine previsto dalla legge, aveva diritto soltanto alla restituzione dei contributi versati dal 1949 al 1980 maggiorati degli interessi legali.

1.3. — Il Pretore di Lecce, al quale l'interessata si è rivolta per sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia a carico del predetto ente, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e settimo comma, della legge 127 del 1980, sostenendo che essa sarebbe in contrasto con l'art. 38, comma secondo Cost., perchè non prevede la utilizzazione dei contributi già versati all'E.N.P.A.O., lasciando in tal modo l'interessato scoperto da ogni garanzia assistenziale e previdenziale.

2. — La questione non è fondata.

Devesi preliminarmente precisare al riguardo che la legge 2 aprile 1980 n. 127 ha previsto la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (E.N.P.A.O.), trasferendo la relativa gestione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (E.N.P.A.M.), fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti.

L'art. 3 della legge in parola ha stabilito, al quarto comma, che le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria non potessero più essere iscritte all'E.N.P.A.O. e quindi neppure all'E.N.P.A.M. al momento del trasferimento della gestione a quest'ultimo ente.

In deroga a tale divieto di doppia iscrizione assicurativa, i comma sesto e settimo dello stesso art. 3 hanno previsto la facoltà, per le ostetriche già iscritte all'E.N.P.A.O. e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, di proseguire l'assicurazione presso l'ente stesso, prescrivendo però che tale facoltà dovesse essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

2.1. — In relazione a quanto precede non può condividersi la censura formulata dal giudice *a quo*, perchè il nuovo assetto determinato dalla legge n. 127 del 1980, tiene sufficiente conto del principio costituzionale invocato in quanto la limitazione introdotta dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980 riguarda solo quei soggetti che godano già di un'altra iscrizione assicurativa, per cui i diritti previdenziali costituzionalmente garantiti sono in ogni modo assicurati.

D'altronde nell'ordinanza di rimessione non viene denunciata la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 3, che prevede il divieto a regime della doppia iscrizione, ma l'art. 3 viene censurato relativamente al sesto e al settimo comma.

In particolare, per quel che riguarda il sesto comma, va rilevato che esso contiene addirittura una disposizione di favore per le ostetriche che fossero già iscritte all'E.N.P.A.O. all'atto dell'entrata in vigore della legge, consentendo loro, in deroga a quel divieto, di poter continuare anche nella posizione assicurativa presso detto ente, purchè ne facessero richiesta entro un ragionevole termine di sei mesi.

Quanto al settimo comma, va invece considerato che esso prevede, per le ostetriche che non si siano avvalse della facoltà di prosecuzione, la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi solo nel caso in cui non si sia maturato il diritto alla pensione, in base all'età ed al minimo dei versamenti contributivi, per cui sono adeguatamente conservati anche i diritti già acquisiti.

Appaiono perciò prive di ogni fondamento le considerazioni formulate nell'ordinanza di rinvio: le disposizioni denunciate sono rivolte proprio a salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, le posizioni assicurative ed i diritti acquisiti da coloro che fossero già iscritti all'E.N.P.A.O., del che potrà avvantaggiarsi anche la parte — che aveva instaurato il giudizio *a quo*, per «sentir dichiarare», come si afferma nella stessa ordinanza di rimessione, il diritto «a percepire la pensione di vecchiaia a carico del predetto ente» — se in possesso dell'anzianità prescritta e dei necessari requisiti minimi contributivi già previsti per il conseguimento di tale diritto che, come è noto, è irrinunciabile.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e settimo comma della legge 2 aprile 1980 n. 127 («Soppressione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali delle ostetriche») in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., sollevata dal Pretore di Lecce (reg. ord. n. 82 del 1986).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

87C1565

N. 625

*Sentenza 16-30 dicembre 1987*

(Pres. SAJA - Red. CASAVOLA)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Filiazione - Riconoscimento - Impugnativa di terzo - Non fondatezza.**

(Artt. 29 e 30 Cost.).

(Art. 263, secondo comma, del codice civile).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto ed altre, iscritta al n. 1139 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini Jonathan ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 5 giugno 1984 il Tribunale di Lucca, nel procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto e altre, sollevava questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 29 della Costituzione, dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.

Tale impugnativa, osserva il giudice *a quo*, una volta accolta, porrebbe nel nulla sia la legittimazione che il riconoscimento, col risultato che il minore verrebbe a perdere non solo lo *status* di figlio legittimo, ma anche quello di figlio naturale riconosciuto. Un riconoscimento in contrasto con lo *status* di figlio legittimato è oggi precluso dallo art. 253 del codice civile (nel testo modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151): con tale norma, secondo il giudice *a quo*, il legislatore ha inteso tutelare la famiglia legittima «privilegiando i vincoli di affetto rispetto a quelli di sangue che non hanno dato buona prova». Viceversa l'art. 263 del codice civile, ammettendo l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, consente di sottrarre il minore alla famiglia legittima «per ricondurlo, nella migliore delle ipotesi, in una situazione peggiore di figlio naturale di genitori che hanno vincoli matrimoniali con persone diverse».

Pertanto l'incompatibilità tra le due norme (artt. 253 e 263, secondo comma, cod. civ.), concretandosi in un pregiudizio gravissimo per il minore che ha acquistato lo *status* di figlio legittimo, si risolve, secondo il giudice *a quo*, nella violazione dell'art. 29 della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei minori che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro legittimazione. Insomma il *favor legitimitatis* deve, ad avviso del giudice *a quo*, prevalere sul *favor veritatis* quando ad impugnare il riconoscimento sia un terzo estraneo al nucleo familiare.

L'ordinanza si richiama in proposito alla sentenza di questa Corte n. 70 del 23 giugno 1965, ove, in sede di esame del rapporto tra i diritti del preteso padre naturale e i diritti costituzionali del figlio che ha ormai acquistato lo *status* di figlio legittimo, si è stabilito che l'incertezza sullo *status* ha di per sé effetti negativi sulla formazione della personalità del minore ed è causa di grave turbamento in seno alla famiglia legittima nella quale il minore stesso è inserito.

2. — Con ordinanza del 21 ottobre 1986 il Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini Jonathan ed altri, sollevava, in termini sostanzialmente analoghi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, in riferimento, oltre che all'art. 29, anche all'art. 30 della Costituzione, che riconosce e garantisce pari tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli legittimi. Osserva in proposito il giudice *a quo*, richiamando anche l'art. 261 del codice civile, che la riforma del diritto di famiglia è stata improntata alla equiparazione dei diritti dei figli naturali riconosciuti rispetto a quelli dei figli legittimi.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le due ordinanze in epigrafe pongono identiche questioni, che vanno decise con unica sentenza.

2. — Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n. 1139/1984), e il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 21 ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986), sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, per il dubbio ch'esso contrasti *a)* con l'art. 29 della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei minori, che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro legittimazione e *b)* con l'art. 30 della Costituzione, che riconosce e garantisce pari tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e a quelli legittimi.

3. — La questione non è fondata.

I giudici *a quibus* istituiscono un confronto tra l'art. 263 e l'art. 253 del codice civile. Il primo consente l'impugnazione del riconoscimento, per difetto di veridicità, all'autore del riconoscimento, a colui che è stato riconosciuto e a chiunque vi abbia interesse anche dopo la legittimazione e senza limite di tempo. Il secondo vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato.

Le due norme sarebbero ispirate da opposte e confliggenti finalità.

L'art. 253 del codice civile mirerebbe a tutelare la famiglia degli affetti, nella quale la persona si trova in qualità di figlio legittimo o legittimato, anche contro il legame del vero sangue.

L'art. 263 del codice civile, al contrario, minaccerebbe permanentemente, data l'imprescrittibilità dell'azione, anche ad opera di un terzo estraneo, l'unità della famiglia, sottraendovi il figlio legittimato per condurlo nella *deterior condicio* di figlio naturale non riconosciuto, dato che l'impugnativa del riconoscimento, per difetto di veridicità, caduca ad un tempo riconoscimento e legittimazione.

Delle due norme, l'una, l'art. 253 del codice civile, sarebbe espressione di valori costituzionali, quali quelli contenuti nell'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della società familiare fondata sul matrimonio, e nello art. 30 della Costituzione, che assicura ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. L'altra, l'art. 263 del codice civile, apparirebbe in contrasto con detti precetti costituzionali.

4. — Nella prospettazione dei giudici *a quibus*, l'art. 253 del codice civile funziona come *tertium comparationis* tra l'impugnato art. 263 del codice civile e i parametri costituzionali invocati.

Ma le due norme non sono tra loro comparabili, perché regolano oggetti non omogenei: a) il riconoscimento da parte di un genitore esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello *status* di legittimo o legittimato; b) l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, da parte del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, del figlio riconosciuto e del terzo che vi abbia interesse.

Non è pertanto causa di contrasto se l'una, l'art. 253 del codice civile, è ispirata al *favor* per la stabilità della famiglia legittima — ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o legittimato — e l'altra, l'art. 263 del codice civile, al *favor* per l'accertamento della verità biologica del rapporto di filiazione.

A diversi e indipendenti fini dirette, esse sono secondo ragione diversamente orientate: se può essere provata la falsità del riconoscimento proprio o altrui, non può ovviamente essere più oltre garantita la stabilità di una finzione, quale si riduce nella specie la filiazione legittimata; se, invece, si volesse procedere ad un riconoscimento senza la previa dimostrazione del difetto di veridicità di quello altrui, è giusto che debba prevalere su di esso — fino ad impedirlo come inammissibile — la conservazione dello *status* di figlio legittimato.

5. — Entrambi i giudici *a quibus* sospettano la incostituzionalità dell'art. 263 del codice civile nella parte in cui «ammettendo l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, consente di sottrarre il minore alla famiglia legittima, per riportarlo, nella più favorevole delle ipotesi, nella situazione deteriore di figlio naturale di genitori che hanno vincoli matrimoniali con persone diverse».

Ma il minore è parimenti privato della famiglia legittima quando sia il genitore ad impugnare la veridicità del suo proprio riconoscimento o quando sia egli stesso, il minore riconosciuto, a promuovere l'impugnativa.

Ciascuno dei tre legittimati ad impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento — l'autore medesimo del riconoscimento, il riconosciuto e il terzo — determina lo stesso effetto dell'uscita del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del riconoscimento e susseguente legittimazione. Non si può dunque far risalire l'effetto, che si presume violare valori costituzionali, solo all'impugnativa del terzo.

È tutta intera la norma che andrebbe allora indubbiata. Ma si è visto già sopra che, dei parametri costituzionali invocati, l'art. 29 della Costituzione non può avere forza per sostenere un vincolo familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale.

Quanto al secondo parametro, l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che garantisce tutela ai figli nati fuori del matrimonio, anch'esso non ha forza di conservare ai riconosciuti e legittimati la intangibilità dello *status* acquisito, se questo venga privato del fondamento della verità della filiazione.

Questa Corte ha già altra volta osservato che la evoluzione della coscienza collettiva, che il legislatore del 1975, nel riformare il diritto familiare, ha inteso interpretare, accorda preminenza al fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione: «questa preminenza non costituisce sopraffazione, né tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della procreazione» (sent. n. 134/1985).

Diritto e natura dunque non possono contrapporsi, quando è in discussione il vincolo genetico, in base al principio «*civilis ratio iura naturalia corrumpere non potest*».

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n. 1139/1984) e, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21 ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 626

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanitario - Tecnici radiologi - Attività - Esercizio in strutture pubbliche - Condizione - Iscrizione nell'albo provinciale - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 3 e 18, Cost.).

(Art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 («Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica»), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Mongiardino Emilio;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982, nel corso del procedimento penale a carico di Ricci Renato ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 18 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 («Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica»), nella parte in cui subordina, anche per i tecnici di radiologia dipendenti da pubbliche amministrazioni, l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche all'iscrizione nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 1103 del 1965;

che, ad avviso del giudice *a quo*, violerebbe l'art. 3 Cost. perché la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia non giustificerebbe il trattamento differenziato di tali tecnici rispetto ad altre categorie di sanitari, per i quali l'iscrizione è obbligatoria solo quando esercitano attività privata, in quanto il potere di vigilanza su di essi è già esercitato dalla pubblica amministrazione da cui dipendono;

che il Pretore di Genova rileva, altresì, che l'iscrizione obbligatoria all'albo dei tecnici di radiologia non appare posta a tutela di fini pubblici tali da legittimare la limitazione del diritto costituzionale di non associarsi, in quanto l'accertamento della sussistenza dei titoli e requisiti e l'esercizio del potere disciplinare già competono all'amministrazione pubblica da cui i tecnici dipendono;

che si è costituito in giudizio Mongiardino Emilio, presidente del collegio dei tecnici di radiologia medica di Genova, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 1973, che ha disatteso entrambi i profili ora nuovamente denunciati e cioè sia quello relativo alla asserita violazione del principio di uguaglianza che quello relativo all'asserita violazione del principio di libertà di associazione;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la precedente giurisprudenza limitandosi il giudice *a quo* a ripetere gli argomenti, già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 («Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 18 Cost., dal Pretore di Genova (reg. ord. n. 326 del 1982).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

87C1567

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

*Ricorso n. 24 depositato in cancelleria il 12 dicembre 1987  
(della regione Lombardia)*

**Artt. 1, lettere a), b) e c); 2 e 4, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 449, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali»: Beni culturali - previsione di contributi statali in materia - per l'adeguamento strutturale e funzionale di immobili dello Stato e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche e delle aree archeologiche; per il consolidamento ed il restauro di edifici di interesse artistico e storico dello Stato, di enti pubblici e di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute nonché per il restauro di beni mobili connessi e del patrimonio artistico e librario - previsione di contributi statali anche a sostegno di particolari attività culturali - competenza, per i relativi interventi, del Ministero per i beni culturali ed ambientali - sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali previa trasmissione del programma alle competenti commissioni parlamentari. Rilievi della ricorrente: invasione della sfera delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia - omessa previsione di un qualunque intervento delle Regioni nel procedimento di redazione dei relativi progetti e di individuazione dei beneficiari - violazione dell'autonomia finanziaria regionale nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa delle regioni (artt. 117, 118, 119 e 97 Cost. anche in riferimento agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 8 ed agli artt. 47, 49 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).**

Ricorso ai sensi dell'art. 2, della legge Costituzionale, 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta protempore dott. Bruno Tabacci, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 26799 del 1° dicembre 1987, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia n. 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 della costituzione, degli artt. 1, lett. a), b) e c), 2, e 4, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1987, «conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali».

## FATTO

La legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha convertito in legge, con modificazioni, in d.-l. 7 settembre 1987, n. 371, dando così stabile ingresso nell'ordinamento ad alcuni interventi finanziari relativi a beni e ad attività culturali già previsti nella catena di decreti-legge decaduti e reiterati 11 marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180 e 10 luglio 1987, n. 274 (come si evince dall'art. 1, secondo comma, della legge di conversione, relativo alla clausola di salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti: disposizione, questa, che la regione non impugna sol perché memore della pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto inammissibili nei giudizi in via principale le censure di violazione dell'art. 77, terzo comma della costituzione: cfr. sent. n. 307 del 1983).

Il d.-l. n. 371/1987, recante «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali», autorizza, nel testo risultante dalla sua conversione in legge, una spesa nell'anno 1987 di 620 miliardi (di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno, e, ai sensi dell'art. 2, almeno 400 miliardi destinati agli interventi di cui sub a) e sub b) per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

«a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche (N.B. in sede di conversione sono state soppresse le parole "dello Stato"), delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;

e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale» (art. 1).

Il programma di interventi, «finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale», è predisposto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (art. 2 primo comma), sulla base delle richieste di interventi e contributi provenienti dai soggetti interessati, corredate dal progetto di massima e con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere (art. 2, quarto comma), tenendo conto «delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione» (art. 2, primo comma).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis (aggiunto in sede di conversione) il programma, entro quindici giorni dalla sua predisposizione, è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, ed è adottato con decreto del Ministro decorsi trenta giorni (si presume, dalla sua trasmissione alle commissioni parlamentari; ma nulla si dice su cosa avviene nel caso di pronuncia negativa delle commissioni).

Al di fuori del «programma» di interventi di cui agli artt. 1 e 2 il decreto-legge, così come convertito, prevede un'altra serie di sovvenzioni. Oltre alla autorizzazione della spesa di L. 2.500 milioni per il finanziamento del (e la partecipazione al) «Festival dei due Mondi» di Spoleto (intervento già previsto nel decreto-legge e di cui vi è anche cenno nella motivazione dell'«urgenza», e alla previsione di contributi all'Accademia dei Lincei (art. 4-ter), per il duecentocinquantesimo anniversario del teatro S. Carlo di Napoli (art. 4, comma 6), nonché per il consolidamento e il restauro conservativo del «barocco leccese» e del «barocco siciliano» (art. 4-bis) (interventi aggiunti in sede di conversione), sono previste:

a) una spesa di L. 5.000 milioni «per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del presidente della Repubblica apposito Comitato nazionale» (art. 4, secondo comma); tale somma viene ripartita dal Ministro per i beni ambientali e culturali tra le diverse manifestazioni celebrative, assegnando i contributi ai rispettivi comitati nazionali (art. 4, terzo comma);

b) una spesa di L. 2.500 milioni «per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti e fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni»; anche in questo caso i contributi vengono assegnati agli enti promotori dal Ministro per i beni culturali ed ambientali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 4, quarto comma).

Si precisa infine nel quinto comma dello stesso art. 4 che le attività e le iniziative di cui al secondo, terzo e quarto comma «riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale».

La legge impugnata prevede i meccanismi di finanziamento sin qui brevemente descritti, i quali, oltre ad essere totalmente incongrui per la inadeguata predeterminazione di criteri di scelta, per la previsione di tempi inutilmente rapidi e comunque impossibili da rispettare, per la loro caratteristica di finanziamenti «a pioggia», sono gravemente lesivi delle competenze legislativa, amministrativa e finanziaria della regione per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

I. *Violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47, 49, e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

1. — Ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione rientra nella competenza legislativa e amministrativa delle Regioni a statuto ordinario la materia dei «musei e biblioteche di enti locali».



Già l'art. 7 del d.P.R. n. 3/1972 - in sede di attuazione della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - aveva in buona parte adempiuto ai precetti costituzionali, trasferendo, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale» (v. anche l'ampio spettro di funzioni delegate ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto).

In sede di secondo trasferimento, gli artt. 47 e 49 del d.P.R. n. 616/1977 hanno confermato l'ampiezza delle competenze regionali nella materia «musei e biblioteche di enti locali», prevedendo, da un lato, che le funzioni relative a tale materia «concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito» (art. 47, primo comma); e, dall'altro, che le regioni, «con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni», possono svolgere «attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali» (art. 49, primo comma).

La regione ricorrente ha ampiamente esercitato le proprie competenze legislativa, programmatica e amministrativa in materia, sia con legislazione generale di carattere organizzatorio (v. legge 12 luglio 1974, n. 39, «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale»; legge regionale 29 gennaio 1978, n. 21, in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente; legge regionale 27 agosto 1983, n. 66, «Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale»; legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81, «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»), sia con legislazione di programmazione degli interventi finanziari (legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10, «Interventi regionali in materia di salute e di integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale, ricreativa e assistenziale»; leggi regionali 24 aprile 1980, n. 43 e 9 marzo 1983, n. 16, ambedue recanti «norme per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali»; leggi regionali 5 settembre 1981, n. 58, 28 dicembre 1982, n. 75, e 19 agosto 1983, n. 58, tutte in tema di interventi edilizi urgenti, relativi a musei ed altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insieme di beni culturali di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali; legge regionale 28 giugno 1983, n. 53, «Interventi per attività di promozione educativa e culturale»; legge regionale 6 agosto 1984, n. 39, «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico»), sia ancora con legislazione provvedimentale di sovvenzione a singoli enti, iniziative o attività culturali (legge regionale 31 marzo 1978, n. 32, «Partecipazione della regione Lombardia al centro bresciano dell'antifascismo e della resistenza»; legge regionale 7 giugno 1980, n. 92, «partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del Duomo di Milano»; legge regionale 9 giugno 1981, n. 28, «Iniziativa per la celebrazione del bimillenario virgiliano», legge regionale 22 aprile 1983, n. 32, «Riconoscimento contributi al centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte»; legge regionale 31 maggio 1983, n. 49, «Partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del Duomo di Como»; legge regionale 21 maggio 1984, n. 22, «Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro del Duomo di Mantova»; legge regionale 8 giugno 1984, n. 30, «Contributo al Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano»; legge regionale 13 giugno 1984, n. 37, «Contributo annuale della regione Lombardia all'istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica»; legge regionale 15 marzo 1985, n. 14, «Manifestazioni celebrative del 40° della Resistenza e della liberazione in Lombardia»).

2. — La legge impugnata, non tenendo in nessun conto gli artt. 117 e 118 della Costituzione prevede, senza dettare alcun criterio di scelta e di priorità, interventi finanziari «a pioggia», che, proprio per tale loro caratteristica, necessariamente incidono sulle competenze legislative ed amministrative regionali, competenze — come si è visto — estremamente ampie, pur se qualificate dal raccordo con gli interessi locali.

La Corte costituzionale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla portata della competenza regionale in materia (sent. n. 64/1987), e, nel decidere una questione relativa alla legge finanziaria del 1986, ha sottolineato che l'ambito di competenza regionale individuato dall'art. 47 del d.P.R. n. 616/1977 è «segnato dalla qualificazione di "interesse locale" dei beni culturali in essa compresi». Dopo aver così delineato le competenze regionali, la Corte ha potuto respingere la questione sollevata, traendo argomento proprio dalla mancata coincidenza (nella previsione generale ed astratta) della normativa contenuta nella legge finanziaria del 1986 con beni culturali di interesse locale; nel contempo ha affermato che nel caso di interferenza (verificantesi «in concreto») «dovuta a indissolubile collegamento fra un bene di interesse non locale e un bene di interesse locale» si renderebbe necessario «il ricorso a soluzioni ispirate al principio di leale cooperazione».

Così statuendo, la Corte ha definitivamente sciolto ogni residuo dubbio, aderendo alla tesi che svincola totalmente la competenza regionale dalla territorialità dell'ente e la collega, invece, alla località dell'interesse (Alibrandi-Ferri, *I beni culturali ed ambientali*, Milano, 1985, 231).

Nella normativa impugnata, invece, la stessa formulazione delle disposizioni permette di ritenere che vi siano ricompresi, indifferenziatamente, beni ed attività culturali di interesse nazionale o ultraregionale, e beni ed attività culturali di interesse regionale e infraregionale.

A sostegno di questa ricostruzione della normativa possono essere portati numerosi elementi, ulteriori rispetto a quelli già citati del carattere «a pioggia» dei finanziamenti e della previsione di termini inutilmente ristretti (dati, questi, che comunque testimoniano la non volontà di una seria programmazione degli interventi).

Si può ricordare in primo luogo che, in sede di conversione, sono state soppresse, all'art. 1, primo comma, lett. a), le parole «dello stato», che nel testo del decreto-legge qualificavano, in conformità a quanto già previsto dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, relativa ad «interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato», la situazione soggettiva di musei, archivi e biblioteche destinatari dei finanziamenti. Di fronte a tale modifica l'interprete non può non ritenere che gli interventi volti a garantire «l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche» sono relativi a qualsiasi tipo di immobile, e a qualsiasi museo, archivio e biblioteca, quale che sia la sua situazione di appartenenza e quale che sia l'ambito degli interessi che ad esso fanno riferimento.

I musei e le biblioteche di interesse locale, quindi, non solo non sono esclusi, ma devono ritenersi ricompresi nel programma di interventi di cui sub a).

Anche nel caso delle lettere b) e c) si viola la competenza regionale in materia, prevedendo indiscriminati finanziamenti che necessariamente interferiscono con attività già previste e svolte dalla Regione in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, del d.P.R. n. 3/1972 e degli artt. 47 e 49 del d.P.R. n. 616/1977.

È sufficiente ricordare che, ai sensi della citata legge reg. n. 39/1984, la regione, attraverso la predisposizione di programmi di intervento le cui caratteristiche sono già individuate nella legge, «al fine di promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse ambientale, architettonico, artistico, nonché del patrimonio archeologico, concede contributi:

a) per l'acquisto di immobili e loro pertinenze ed eventuali fasce di rispetto aventi interesse ambientale, architettonico o artistico nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

b) per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

c) per l'acquisto di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici, ovvero sui quali insistano reperti immobili di interesse archeologico, o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici;

d) per l'acquisto di aree di rispetto intorno a zone archeologiche;

e) per la costruzione e la manutenzione di opere finanziate alla valorizzazione di immobili di interesse archeologico, nonché per la realizzazione di strutture stabili di protezione degli immobili stessi» (art. 1).

Destinatari dei contributi possono essere comuni, province e regioni o, eventualmente, proprietari privati (art. 2).

Anche in questo caso, quindi, la legge impugnata, facendo riferimento genericamente all'appartenenza ad enti pubblici (lett. *a*) e *b*) o a privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lett. *c*), e non utilizzando l'unico criterio discretivo costituzionalmente corretto della dimensione dell'interesse, non distinguendo cioè tra beni di interesse ultraregionali e beni di interesse (infra) regionale, interferisce nell'esercizio delle competenze della regione.

La violazione è poi aggravata dal procedimento di determinazione del programma di interventi (v. art. 2), totalmente affidato al Ministro per i beni culturali, la cui discrezionalità è appena attenuata, dal punto di vista sostanziale, da quanto previsto dal secondo comma che impone genericamente di tener conto «delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione» (criteri tutti, comunque, assai vaghi e del tutto inadeguati a configurare una qualsiasi limitazione degli interventi a quelli di interesse sovregionale), e, dal punto di vista procedimentale, dal parere del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (nel cui ambito - per dirla con dottrina autorevole: Paladini, *Dir. reg.*, IV ed., p. 149 - le regioni «dispongono soltanto di una minoritaria rappresentanza»).

Né certo a dare garanzie alle regioni (e forse nemmeno a dare maggiori garanzie di ponderatezza degli interventi) vale il «passaggio» che il progetto di decreto deve fare presso le competenti commissioni parlamentari (art. 1, comma 1-*bis*).

È del tutto assente in realtà qualsiasi possibilità di inserimento delle regioni nel procedimento di redazione del progetto e di individuazione dei beneficiari: manca quindi ogni accenno a quelle possibilità di raccordo tra Stato e regioni che la Corte costituzionale, in applicazione del principio di «leale cooperazione» (cfr. sent. n. 358/1985), ha sempre ritenuto fondamentale nei rapporti Stato-regioni, specie nelle materie ove si verificano interferenze di competenze (v. in questo senso la recente sent. n. 243/1987).

Al di fuori del «programma» di cui all'art. 1, una serie di altri interventi sono previsti dall'art. 4.

Esemplare, ai fini della dimostrazione della violazione delle competenze regionali, è il caso del quarto comma di questo articolo. Qui la presenza di un interesse (di livello) regionale è addirittura assunta a presupposto dell'intervento di sostegno finanziario, versandosi nel caso di «attività ed iniziativa di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrimonio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni». Si riconosce quindi esplicitamente l'esistenza di un interesse regionale, che non viene smentito dal patrocinio del Presidente della Repubblica, il quale viene quindi in considerazione come rappresentante della collettività nazionale, sia di un intervento regionale, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e lì si eleva a presupposto del (ri)finanziamento statale: ma, nonostante ciò, la competenza regionale viene totalmente «scavalcata», non prevedendosi né una distribuzione dei fondi alle regioni, né una qualche forma di intervento regionale nel procedimento amministrativo di istruzione dell'assegnazione dei fondi.

Delle due però l'una: o l'interesse regionale esiste ed è legittimo il contributo finanziario dato dalla regione, e allora non è possibile il (ri)finanziamento statale; oppure non esiste interesse regionale, e quindi non è possibile (o è illegittimo) il contributo della regione, e allora è sì ammissibile che intervenga lo Stato, senza però che «il contributo finanziario delle regioni» ne sia considerato presupposto.

Una violazione delle competenze regionali è riscontrabile anche per gli interventi previsti nel secondo comma; la sola presenza di un comitato nazionale istituito con decreto del Presidente della Repubblica, in mancanza di qualsiasi norma di legge che regoli l'istituzione di tali comitati, non è di per sé sola sufficiente a far ritenere che gli interessi riguardati siano di ambito sovregionale.

3. — Tale essendo la situazione, versandosi cioè — come si è finora dimostrato — in materia di competenza regionale, occorre verificare l'esistenza di eventuali presupposti legittimanti l'intervento dello Stato.

L'esame più attento dello strumentario previsto dall'ordinamento per permettere interventi statali in materia di competenza regionale non offre in questo caso nessuna giustificazione. Escluso a priori che la legge impugnata rappresenti una espressione del limite dei principi, non soccorre né l'indirizzo e coordinamento, né l'interesse nazionale.

Non il primo perché, per insegnamento costante della Corte costituzionale, tale funzione statale non può esprimersi in forma così analitiche e dettagliate da non lasciare alle Regioni uno spazio di autonomia entro il quale poter svolgere la propria competenza legislativa ed amministrativa (cfr., ad es., Corte cost., sentt. nn. 307 e 304 del 1983; 245/1984; 356/1985; 64 e 304 del 1987). Ma certo nemmeno il secondo, perché in questo caso manca (della presenza) dell'interesse nazionale qualsiasi elemento qualificante.

È indubbio infatti che gli interventi per musei, archivi e biblioteche o a sostegno di attività culturali rispondano a un interesse pubblico generale, o, se si vuole, ad un interesse della collettività nazionale: ma la soddisfazione di tale interesse — la cui esistenza e il cui carattere generale è presupposto dall'art. 9 della Costituzione — può avvenire seguendo scelte, schemi, procedimenti, modalità legati alle singole realtà territoriali, così come è reso evidente dall'attribuzione alle regioni della competenza in materia di musei e biblioteche locali.

Può ben avvenire che anche questo interesse generale relativo alle attività culturali abbia bisogno di soddisfazione unitaria: ma se a garantir ciò non fossero sufficienti gli strumenti, *lato sensu* di «indirizzo», della determinazione in via legislativa dei principi fondamentali o del ricorso alla funzione di indirizzo e coordinamento, si potrebbe far ricorso alla categoria legittimamente dell'interesse nazionale solo ove fosse evidente o la natura infrazionabile dell'interesse tale da non permettere una sua soddisfazione differenziata *secundum locum* (cfr. Corte cost., sentt. nn. 340/1983; 177/1986), o la necessità di una sua stringente e immediata soddisfazione che rende necessario un intervento diretto e privo di indugi (sent. n. 49/1987).

Di tutto ciò non v'è nulla, né la legge si preoccupa minimamente di far ricorso a espressioni, anche solo verbali, che permettano di individuare la sussistenza di un «interesse nazionale» in senso forte, tale cioè da costituire presupposto dell'intervento statale in materie regionali. Né è pensabile di poter dedurre la presenza di un interesse richiedente una stringente ed immediata soddisfazione dal ricorso, in quanto tale, alla decretazione di urgenza: si dimenticherebbe così quali sono i presupposti pratici e teorici dell'uso attuale dell'art. 77 della Costituzione, e si giungerebbe all'assurdo di legittimare qualsiasi intervento restrittivo delle competenze regionali sol perché si è utilizzato lo strumento del decreto-legge (e il fantasma di *Preussen v. Reich* finalmente si materializzerebbe . . .).

Manca del tutto, nella legge impugnata, la individuazione di scopi, obiettivi, finalità dell'intervento finanziario: e in assenza di tutto ciò, non è certo possibile far riferimento ad un innominato ed immotivato interesse nazionale. Ché anzi il carattere «a pioggia» dei finanziamenti e la totale discrezionalità del Ministro nel determinare dove essi possano cadere (discrezionalità certo non diminuita, anzi aggravata — in quanto se ne duplicano i soggetti titolari — dal coinvolgimento delle commissioni parlamentari) lasciano fondatamente ritenere che si sia in presenza non di un interesse nazionale, bensì di una distorta sommatoria di interesse dicasteriale e di interessi locali.

4. — La legge impugnata, prevedendo interventi finanziari dello Stato in materia — come si è visto — di competenza regionale, viola l'autonomia finanziaria della regione, sia sul versante delle entrate, che sul versante delle uscite.

L'art. 126 del d.P.R. n. 616/1977 divieta allo Stato di «conservare o istituire nel bilancio . . . capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite» (terzo comma): se, nonostante le tormentate vicende della finanza regionale che di volta in volta hanno inciso sul principio della globalità dei trasferimenti dello Stato alle regioni (vicende cui fa cenno recentemente la sent. n. 64/1987), si ritiene tale disposizione derogabile solo attraverso la esplicita costituzione di fondi, da distribuire alle regioni, per interventi *ad hoc*, l'unica soluzione possibile è quella della dichiarazione di incostituzionalità, *in parte qua*, degli artt. 1 e 4 del d.l. impugnato, così come convertito.

In caso contrario, ritenendo cioè ammissibile l'intervento statale in materie di interesse regionale e di volta in volta derogabile l'art. 126 cit., la soluzione non può che essere quella già in altri casi individuata dalla Corte costituzionale: la distribuzione dei fondi tra le regioni interessate, per la parte di loro competenza (v. sentt. nn. 64/1987; 356/1985).

5. — La legge impugnata, infine, viola l'art. 97 della Costituzione. È sufficiente a tal proposito osservare come gli artt. 1, 2 e 4 aprano la strada all'istituzione di procedimenti amministrativi centrali che si sovrappongono a procedure, interventi, finanziamenti regionali, con l'effetto di una duplicazione di attività, non solo a livello statale (il che potrebbe non interessare la regione), ma anche a livello regionale, a causa (o, meglio, in virtù) del divieto posto in numerose leggi regionali (v. ad es. art. 3, della legge regionale n. 58/1983; art. 2, sesto comma, della legge regionale n. 58/1981, che prevede la decurtazione dai contributi regionali dei contributi concessi agli stessi fini da altri enti pubblici) di finanziare enti o attività culturali che ricevano già altri finanziamenti pubblici (altre leggi regionali prevedono comunque l'obbligo del richiedente di dichiarare l'esistenza o meno di altre fonti di finanziamento pubblico: v. leggi regionali nn. 43/1980, art. 6 lett. d); n. 16/1983, art. 6, lett. d).

Non si può dubitare della rispondenza di tale normativa ad un canone di efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa; altrettanto non si può dubitare che la possibilità che enti e attività culturali già finanziati dalla regione ricevano altre sovvenzioni costringerà la regione ad un defatigante sovrappiù di attività, ad una duplicazione di controlli ed istruttorie, sicuramente incidente sulla possibilità della regione di rispettare gli imperativi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità. Tali difficoltà ben si sarebbero potute evitare se solo fosse stato rispettato il riparto costituzionale delle competenze, non disponendo finanziamenti in materie regionali oppure prevedendo la distribuzione alle regioni dei fondi per gli interventi di loro competenza.

La ricorrente è consapevole del fatto che la giurisprudenza della Corte limita tradizionalmente le impugnazioni regionali alla violazione dei soli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e comunque del titolo V della Costituzione; ma, inserendosi nel solco di un recente orientamento che ha ritenuto ammissibili le censure *ex art. 76* (v. sent. n. 183/1987) e 81 della Costituzione (v. da ultimo sent. n. 64/1987), insiste affinché la Corte costituzionale voglia considerare, in astratto, ammissibili, e quindi di volta in volta valutare nel merito, le censure *ex art. 97* della Costituzione.

Si otterrebbe così l'effetto, d'altronde auspicabile e perfettamente rispondente a sistema, di obbligare il governo centrale a tener conto delle esigenze, reali e gravi, di buon funzionamento degli apparati amministrativi regionali. Né con ciò si romperebbe la, forse discutibile ma ormai consolidata e non contestata dalla regione, asimmetria fra Stato e regioni nel giudizio costituzionale: le regioni potrebbero eventualmente far valere solo censure attinenti agli aspetti organizzativi, e comunque solo nel caso di incidenza sulle loro attività e competenze, e non mai censure relative alla prima parte della Costituzione.

*P. Q. M.*

*la regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a), b) e c), 2 e 4, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1987, di conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 settembre 1987, n. 371, recante «interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali», per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 7 e 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 8, e gli artt. 47, 49 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*

Roma, addì 2 dicembre 1987

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

87C1432

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria GESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDIANELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **TERGESTE**  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 26
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Marro  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Risorgimento, 33

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria Franco Milella  
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALESTRA**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Filiberto, 43
- Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Viale delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliere, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare sciamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

|  |            |
|--|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:   |            |
| - annuale . . . . .  | L. 220.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 120.000 |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:                 |            |
| - annuale . . . . .  | L. 28.000  |
| - semestrale . . . . .   | L. 17.000  |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:  |            |
| - annuale . . . . .  | L. 105.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 58.000  |
| <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                  |            |
| - annuale . . . . .  | L. 28.000  |
| - semestrale . . . . .   | L. 17.000  |
| <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: |            |
| - annuale . . . . .  | L. 100.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 60.000  |
| <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:       |            |
| - annuale . . . . .  | L. 375.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 205.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

|   |        |
|---|--------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .                                  | L. 800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione . . . . .        | L. 800 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .     | L. 800 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 800 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|   |           |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale . . . . .   | L. 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 800    |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|   |           |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale . . . . .               | L. 34.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . | L. 3.400  |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|   | Prezzi di vendita |        |
|---|-------------------|--------|
|   | Italia            | Estero |
| Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000          | 6.000  |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.                               | L. 1.000          | 1.000  |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata   | L. 4.000          | 6.000  |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |            |
|--|------------|
| Abbonamento annuale . . . . .  | L. 120.000 |
| Abbonamento semestrale . . . . .                                       | L. 65.000  |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 800     |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221